

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 1826 e 1827-A

**ALLEGATO 3-II
PARTE VI**

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (n. 1826)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 (n. 1827)

ALLEGATO 3-II

PARTE VI

Dall'articolo 23 all'articolo 32

EMENDAMENTI

*al disegno di legge finanziaria, esaminati dalla 5^a Commissione permanente,
con indicazione del relativo esito procedurale (l'esito degli emendamenti
indicati come accantonati è pubblicato nell'ultima parte del presente Allegato 3-II)*

INDICE

Disegno di legge n. 1826

| | | |
|-------------------------|-------------|-----|
| – articolo 23 | <i>Pag.</i> | 5 |
| – articolo 24 | » | 66 |
| – articolo 25 | » | 72 |
| – articolo 26 | » | 78 |
| – articolo 27 | » | 120 |
| – articolo 28 | » | 168 |
| – articolo 29 | » | 217 |
| – articolo 30 | » | 221 |
| – articolo 31 | » | 268 |
| – articolo 32 | » | 277 |

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (n. 1826)**

Art. 23.

23.1

Respinto

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere l'articolo.

**Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend.
2.16).**

23.2

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

23.3

Respinto

ACCIARINI, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE, CADDEO, FALOMI

Sopprimere l'articolo.

Copertura DS-L'Ulivo 2003 (37,4) 2004 (130,1) 2005 (191,9).

23.4**Respinto**

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

*Sopprimere l'articolo.***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**

23.184**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 23. - 1. Ai fini della stipula di contratti a tempo indeterminato per ogni anno scolastico, a decorrere dal 1° gennaio 2003, è assegnato un contingente di personale dirigente, docente, educativo ed ATA comunque non inferiore all'80 per cento alla disponibilità di posti di diritto e di fatto.

2. Al comma 13 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le parole: "In ogni caso non sono effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

23.5**Respinto**

PAGANO, ACCIARINI, MODICA, TESSITORE, FRANCO Vittoria, CADDEO, FALOMI

*Sopprimere il comma 1.***Copertura DS-L'Ulivo 2003 (10) 2004 (10) 2005 (10).**

23.6**Respinto**

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

*Sopprimere il comma 1.***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**

23.7**Respinto**

D'ANDREA, MANIERI, SOLIANI, SCALERA

*Sopprimere il comma 1.***Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).**

23.8**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Sopprimere il comma 1.***Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

23.9**Respinto**

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, TOGNI, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, MODICA, TESSITORE

*Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, sancita dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione, e».***Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).**

23.10**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Il comma 1 è sostituito con il seguente:

«1. Il numero dei docenti per ogni istituzione scolastica è definito con il criterio dell'organico funzionale, ovvero esso viene stabilito in base al numero degli alunni, che non devono superare i 25 per classe, in relazione alle realtà dei singoli istituti, alle esigenze ed ai progetti per arricchire ed ampliare l'offerta formativa delle scuole, alla realizzazione del tempo pieno e del tempo prolungato, alle necessità di attività di recupero, di sostegno, di integrazione, di educazione degli adulti, alla

presenza di alunni portatori di *handicap*, di alunni stranieri, di situazioni di particolare disagio ambientale e sociale.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

23.11

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1 primo periodo, sopprimere le parole: «, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro,».

23.12

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1 primo periodo, sopprimere le parole: «anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre,».

23.186

Respinto

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1 primo periodo, sopprimere le parole: «anche mediante l'individuazione» fino a: «decreti costitutivi delle cattedre».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

23.13**Respinto**

BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA Giovanni, BASSO, IOVENE

Al comma 1 primo periodo, dopo le parole: «... isole minori» aggiungere le seguenti: «e dei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-I'Ulivo (v. emend. 2.5).

23.14**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «... isole minori» aggiungere le seguenti: «e dei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

23.15**Respinto**

BEDIN, BAIO DOSSI, BATTISTI, CAVALLARO, CAMBURSANO, SCALERA, DETTORI

Al comma 1, dopo le parole: «... isole minori» aggiungere le seguenti: «e dei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.16**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1, dopo le parole: «isole minori» aggiungere le seguenti: «e dei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti».

23.17**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 1, dopo le parole: «...isole minori» aggiungere le seguenti: «e dei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti».

23.18**Respinto**

FORTE, PELLEGRINO, CICOLANI, CICCANTI, TAROLLI

Al comma 1, dopo le parole: «...isole minori» aggiungere le seguenti: «e dei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti».

23.19**Respinto**

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «È comunque escluso dall'applicazione della disposizione di cui al periodo precedente il personale docente già inserito in ambito di progetti pluriennali.»

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.20**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «fino all'entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione.»

23.21**Respinto**

ACCIARINI, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE, CADDEO, FALOMI

Al comma 1, secondo periodo sopprimere dalla parola: «escluse» fino alla fine del comma».

Compensazioni del Gruppo DS-L'Ulivo 2003 (10) 2004 (10) 2005 (10).

23.22**Respinto**

SODANO, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di sopperire al fabbisogno di personale con rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel settore della scuola anche in relazione al consistente *turn-over* annuale nel medesimo settore e alla notevole vacanza di organico, è autorizzata l'immissione in ruolo del citato personale nel corso dell'anno scolastico 2002-2003 con decorrenza giuridica 1° settembre dell'anno scolastico 2002-2003 ed economica dall'anno scolastico 2003-2004, per non più di ventunomila unità».

23.23**Respinto**

PAGANO, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, MODICA, TESSITORE, CADDEO, FALOMI

Sopprimere il comma 2.

**Compensazioni del Gruppo DS-L'Ulivo 2003 (20,6) 2004 (82,4)
2005 (144,2).**

23.24**Respinto**

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

Sopprimere il comma 2.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.25**Respinto**

D'ANDREA, SOLIANI, MONTICONE, SCALERA

Sopprimere il comma 2.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.26**Respinto**

FILIPPELLI

Sopprimere il comma 2.

23.27**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Sopprimere il comma 2.***Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).**

23.28**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA

*Sopprimere il comma 2.***Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).**

23.29**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Sopprimere il comma 2.***Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

23.30**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica sono fissati i criteri e i parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei collaboratori scolastici al fine di sopperire alle mancanze di organico nelle singole istituzioni scolastiche. È comunque garantita la presenza in ogni plesso scolastico, ove siano inseriti alunni di-

sabili, di almeno una collaboratrice e di un collaboratore scolastico per i compiti di assistenza locomotoria ed igienica nei loro confronti, in aggiunta all'organico di base».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

23.31

Respinto

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le dotazioni organiche del personale ATA sono costituite in base al numero delle classi, formate da un numero massimo di 25 alunni con lo sdoppiamento delle classi al raggiungimento del ventottesimo».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

23.32

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2 sopprimere le parole: «d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

23.33

Accolto

IL RELATORE

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «d'intesa» con le seguenti: «, di concerto».

23.34

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2 sopprimere le parole: «in modo da conseguire nel triennio 2003-2005 una riduzione complessiva del 6 per cento della consi-

stenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2002-2003. Perciascuno degli anni considerati, detta riduzione non deve essere inferiore al 2 per cento».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

23.35

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2 sopprimere le parole: «in modo da conseguire nel triennio 2003-2005 una riduzione complessiva del 6 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2002-2003».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

23.36

Respinto

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE

Al comma 2, sostituire le parole da: «6 per cento» fino alla fine del comma con le seguenti: «3 per cento della consistenza organica dell'anno scolastico 2002-2003».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.37

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «6 per cento» con le seguenti: «2 per cento».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

23.38**Respinto**

ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, SOLIANI, TOGNI, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MODICA, MONTICONE, PAGANO, TESSITORE, CADDEO, FALOMI

Al comma 2, sostituire le parole: «6 per cento» con le seguenti: «3 per cento» e le parole: «2 per cento» con «1 per cento».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

23.39**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, secondo periodo sopprimere le parole: «Per ciascuno degli anni considerati, detta riduzione non deve essere inferiore al 2 per cento».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

23.40**Respinto**

D'ANDREA, SOLIANI, MONTICONE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, TOGNI, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, MODICA

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Resta comunque salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche nella determinazione della dotazione minima essenziale di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, in relazione a particolari e motivate esigenze».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.41**Respinto**

GIARETTA, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, TOIA, BAILO DOSSI, GAGLIONE, LIGUORI

Al comma 2, aggiungere in fine, le seguenti parole: «, garantendo comunque la presenza in ogni plesso scolastico, ove sono inseriti alunni con

handicap, di almeno una collaboratrice e di un collaboratore scolastico per i compiti di accudienza locomotoria ed igienica nei loro confronti».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.42

Respinto

BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI, IOVENE, PIZZINATO

Al comma 2, secondo periodo dopo le parole: «inferiore al 2 per cento» aggiungere le seguenti: «, garantendo comunque la presenza in ogni plesso scolastico, ove sono inseriti alunni con handicap, di almeno una collaboratrice e di un collaboratore scolastico per i compiti di accudienza locomotoria ed igienica nei loro confronti».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

23.43

Respinto

ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «garantendo comunque la presenza in ogni plesso scolastico, ove sono inseriti alunni con handicap, di almeno una collaboratrice e di un collaboratore scolastico per i compiti di assistenza locomotoria ed igienica nei loro confronti».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.44

Respinto

FASOLINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Janno diritto all'iscrizione negli elenchi Provinciali ad esaurimento dei Collaboratori scolastici di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, indipendentemente dal servizio prestato, coloro i quali, già inclusi nelle sopresse graduatorie di merito dei rispettivi Comuni, per effetto dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124, abbiamo presentato relativa domanda di inserimento negli elenchi provinciali suddetti tra il 1° gennaio 1997 e il 4 giugno 2001

come previsto dal decreto ministeriale n. 75 del 19 aprile 2001 articolo 1, comma 2».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

23.45

Respinto

VALDITARA, BEVILACQUA, DELOGU

Sopprimere il comma 3.

23.46

Respinto

PAGANO, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, MODICA, TESSITORE, CADDEO, FALOMI

Sopprimere il comma 3.

23.47

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 3.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

23.48

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3 sopprimere le parole: «classificati come "funzioni miste" e».

23.49**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3 sopprimere le parole: «e attinenti alle mense scolastiche e all'accoglienza e sorveglianza degli alunni».

23.50**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3 sopprimere le parole: «e all'accoglienza e sorveglianza degli alunni».

23.51**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 4.

23.52**Respinto**

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

Sopprimere il comma 4.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.53**Respinto**

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, MODICA, TESSITORE, PAGANO, CADDEO, FALOMI

Sopprimere il comma 4.

**Compensazioni del Gruppo DS-Ulivo 2003 (5,2) 2004 (13,0)
2005 (13,0).**

23.54**Respinto**

SOLIANI, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MODICA, MONTICONE, PAGANO, TESSITORE, CADDEO, FALOMI

Al comma 4, sostituire le parole: «Dall'anno scolastico 2003-2004» con le altre: «A decorrere dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore degli organi collegiali territoriali».

Compensazioni del Gruppo L'Ulivo 2003 (5,2).

23.55**Dichiarato inammissibile**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4 sopprimere le parole: «, tecnico e ausiliario».

23.56**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4 sopprimere le parole: «, e successive modificazioni».

23.57**Respinto**

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, TOGNI, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, MODICA

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa richiesta delle istituzioni scolastiche nell'esercizio delle proprie prerogative di autonomia».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.58**Respinto**

D'ANDREA, MANIERI, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, SCALERA

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per essere utilizzato nell'ambito dei centri e delle reti di sostegno dell'autonomia».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.59**Respinto**

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per essere utilizzato nell'ambito dei centri e delle reti di sostegno dell'autonomia».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.60**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere i commi 5, 6.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

23.61**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 5.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

23.62**Respinto**

PAGANO, MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, CADDEO, FALOMI

*Sopprimere il comma 5.***Compensazioni del Gruppo DS-Ulivo 2003 (1) 2004 (1) 2005 (1).**
_____**23.63****Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Sopprimere il comma 5.***23.64****Respinto**RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN*Sopprimere il comma 5.***Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**
_____**23.65****Respinto**

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

*Sopprimere il comma 5.***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**
_____**23.66****Respinto**

MAGNALBÒ

*Al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «Il personale docente» inserire le seguenti: «e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola».***Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).**

23.67**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali.».

23.68**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «da effettuare dalla commissione di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente in relazione alla sede di servizio».

23.69**Respinto**

GENTILE

Al comma 5, alla fine del terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o di altra amministrazione statale o ente pubblico».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

23.70**Respinto**

GUASTI, BIANCONI

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

Al terzo periodo dopo le parole «ente pubblico» aggiungere le seguenti: «A coloro che transitano nei nuovi ruoli sono garantiti tutti i diritti acquisiti sotto l'aspetto giuridico-economico».

Al quinto periodo dopo le parole «delle disposizioni vigenti» aggiungere le seguenti: «è concesso il trattamento pensionistico a chi abbia maturato o maturi 35 anni di servizi nel prossimo quinquennio».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

23.71**Respinto**

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

*Al comma 5, sopprimere il quarto, il quinto e il sesto periodo.***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).****23.72****Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 5, sopprimere gli ultimi tre periodi.***Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).****23.73****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 5, sopprimere le parole: «Il predetto personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo e/o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti».***Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).****23.74****Respinto**

D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, SCALERA

*Al comma 5, al quarto periodo, sostituire le parole: «qualora non transiti in altro ruolo» con le altre: «qualora rifiuti di transitare in altro ruolo».***Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).**

23.75**Respinto**

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE

Al comma 5, quarto periodo, sostituire la parola: «transiti» con le seguenti: «faccia domanda di transitare».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.76**Respinto**

GENTILE

Al comma 5, al quinto periodo, sostituire le parole: «si procede alla risoluzione» fino alla fine della frase con le seguenti: «se nei 5 anni non è possibile trovare collocazione esclusivamente nell'Amministrazione scolastica, dovranno essere concordate con le OO.SS firmatarie del C.C.N.L. idonee soluzioni atte a garantire il mantenimento dei posti di lavoro».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

23.77**Respinto**

D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, SCALERA

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.78**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, sopprimere le parole: «Per il personale già collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

23.79

Respinto

MAGNALBÒ, VANNUCCHI

Sopprimere il comma 6.

23.80

Respinto

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, MODICA, TESSITORE, PAGANO, CADDEO, FALOMI

Sopprimere il comma 6.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

23.81

Respinto

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

Sopprimere il comma 6.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.82

Respinto

RIGONI

Sopprimere il comma 6.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.83

Dichiarato inammissibile

FILIPPELLI

Sopprimere il comma 6.

23.84**Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA

*Sopprimere il comma 6.***Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).****23.85****Respinto**

TONINI, CADDEO

*Sopprimere il comma 6.***Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).****23.86****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Sopprimere il comma 6.***Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).****23.87****Respinto**

D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, SCALERA

Al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il personale suddetto resta utilizzato per le mansioni compatibili del profilo di appartenenza nella propria o in altra scuola con i necessari correttivi alla tabella organica dell'istituto di assegnazione».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.88**Respinto**

MANIERI, D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, SCALERA

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).**23.89****Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ad esso è comunque garantita la continuità occupazionale e retributiva».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).**23.90****Respinto**

D'ANDREA, SCALERA

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Restano fatti salvi i diritti dei lavoratori beneficiari del collocamento obbligatorio e delle relative riserve di legge».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**23.91****Respinto**

GUBERT

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Rimangono comunque in vigore le norme che vincolano il datore di lavoro all'assunzione di una quota di persone invalide».

23.92**Respinto**

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

*Sopprimere il comma 7.***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**

23.93**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA

*Sopprimere il comma 7.***Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).**

23.94**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sostituire il comma 7, con il seguente: «Ai fini di garantire e sostenere l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap si applicano i principi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. La dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni handicappati è fissata nella misura di un insegnante per ogni alunno disabile. Sono possibili interventi ulteriori adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap. È prescritta la presenza di un solo alunno disabile per classe che non dovrà essere composta da più di venti alunni. È assicurata la continuità didattica degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

23.95**Respinto**

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, TOGNI, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, MODICA

Sostituire il comma 7, con il seguente: «Nel rispetto della persona umana, sancito dall'art. 32, comma secondo, della Costituzione e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, gli enti territoriali, gli organi scolastici e le unità sanitarie

locali, nell'ambito delle rispettive competenze, concorrono all'integrazione scolastica delle persone handicappate, secondo le forme e le procedure previste dall'art. 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

L'attivazione di posti di sostegno alle persone handicappate, in deroga al rapporto insegnanti/alunni è disposta dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, sulla base delle richieste pervenute dalle istituzioni scolastiche, riferite al fabbisogno effettivo delle istituzioni stesse. Qualora le richieste pervenute superino la disponibilità di personale di sostegno, il dirigente scolastico regionale può avvalersi delle Unità sanitarie locali territorialmente competenti, al fine di individuare i soggetti che richiedono in via prioritaria l'intervento del personale di sostegno».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.96

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. È prescritta la presenza di un solo alunno disabile per classe che non dovrà essere composta da più di 20 alunni. È inoltre prevista una formazione degli insegnanti riguardo agli aspetti didattici e pedagogici dell'integrazione. Il rapporto tra alunni disabili ed insegnanti di sostegno sarà pari alla gravità dell'*handicap*.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

23.97

Respinto

D'ANDREA, SOLIANI, MONTICONE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, TOGNI, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, MODICA

Al comma 7, premettere le seguenti parole: «Nel rispetto della persona umana, sancito dall'articolo 32, comma secondo, della Costituzione».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.98**Respinto**

ASCIUTTI, FAVARO, BIANCONI, BARELLI

Al comma 7, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «persone handicappate» con le altre: «soggetti portatori di handicap».

23.99**Respinto**

SOLIANI, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, D'ANDREA, TOGNI, FRANCO Vittoria, MODICA, MONTICONE, PAGANO, TESSITORE, CADDEO, FALOMI

Al comma 7, nel secondo periodo dopo le parole: «è autorizzata» aggiungere le seguenti: «per un contingente non inferiore a quello utilizzato nell'anno scolastico 2002-2003».

Compensazione del Gruppo L'Ulivo 2003 (1) 2004 (1) 2005 (1).

23.100**Respinto**

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «febbraio 1992, n. 104» aggiungere, in fine, le parole: «, fermi restando i livelli di prestazione complessivamente garantiti nell'anno scolastico 2002-2003».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.101**Respinto**

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «febbraio 1992, n. 104» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il predetto decreto deve comunque garantire il diritto all'istruzione di tutti gli alunni regolarmente certificati a norma di legge».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.102**Respinto**

BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA Giovanni, BASSO, IOVENE

Al comma 7, dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n. 104» aggiungere, le parole: «fermi restando i livelli di prestazione complessivamente garantiti nell'anno scolastico 2002-2003».

23.103**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 7, dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n. 104» aggiungere, le seguenti: «fermi restando i livelli di prestazione complessivamente garantiti nell'anno scolastico 2002-2003».

23.104**Respinto**

CAMBURSANO, CAVALLARO, BAIO DOSSI, BATTISTI, BEDIN, DETTORI, SCALERA

Al comma 7, dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n. 104» aggiungere, le seguenti: «fermi restando i livelli di prestazione complessivamente garantiti nell'anno scolastico 2002-2003».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.105**Dichiarato inammissibile**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 7, dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n. 104» aggiungere, le seguenti: «fermi restando i livelli di prestazione complessivamente garantiti nell'anno scolastico 2002-2003».

23.106**Respinto**

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, TOGNI, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, MODICA

Al comma 7, sopprimere il terzo periodo.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).**23.107****Dichiarato inammissibile**

MANIERI, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, PAGLIARULO, SOLIANI, TOGNI, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MODICA, MONTICONE, PAGANO, TESSITORE, CADDEO, FALOMI

Al comma 7, all'inizio del terzo periodo premettere le seguenti parole: «Con riferimento alle nuove iscrizioni scolastiche e nei casi indicati dalle autorità scolastiche preposte o dalle famiglie interessate».

23.108**Respinto**

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, TOGNI, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, MODICA

Al comma 7, terzo periodo, sopprimere le parole: «e criteri».

23.109**Respinto**

D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, SCALERA

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il predetto decreto deve comunque garantire il diritto all'istruzione di tutti gli alunni regolarmente certificati a norma di legge».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.110**Respinto**

GIARETTA, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, TOIA, BAIO DOSSI, GAGLIONE, LIGUORI

*Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Debbono comunque essere assicurate le garanzie per gli alunni in situazione di *handicap*, di cui all'articolo 26, comma 16, della legge 23 dicembre 1998 n. 448».*

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.111**Respinto**

D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, SCALERA

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Debbono comunque essere assicurate le garanzie per gli alunni in situazioni di *handicap*, di cui all'articolo 26, comma 16, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».*

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.112**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Ai fini dell'integrazione degli alunni stranieri sono previsti corsi di formazione per il personale docente sugli aspetti sociali, didattici e pedagogici relativi all'inserimento dei predetti alunni. È assicurata inoltre la presenza nell'organico della scuola di un numero di mediatori culturali rapportato all'entità della presenza di alunni stranieri e comunque non inferiore ad uno per ogni istituto scolastico.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

23.113**Respinto**

RIGONI, BEDIN

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. A partire dal corrente anno scolastico 2002-2003 gli insegnanti di sostegno di cui al precedente comma 7, nell'interesse dei rispettivi alunni in situazione di *handicap*, non possono essere soggetti a mobilità per tutta la durata del ciclo di studi frequentati, salvo espresso parere favorevole del gruppo di lavoro sul caso, previsto dall'accordo di programma di cui all'articolo 13 comma 1 lettera a) della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il parere dovrà essere formulato soltanto dopo avere raccolto gli orientamenti dei genitori o del legale rappresentante dell'alunno/a interessato/a. Tale norma si applica anche agli insegnanti con incarichi o supplenze annuali, con la sola esclusione dei casi di rientro in servizio, per qualsiasi motivo, da parte degli insegnanti di sostegno di ruolo».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.114**Respinto**

MONTAGNINO, LAURIA, MONTALBANO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Il titolo conseguito dagli insegnanti che, in relazione ad apposite leggi regionali, hanno partecipato a corsi e attività formative biennali, con superamento di esame finale, per operatore sociale-assistenza handicappato (insegnanti di sostegno), organizzati da enti legalmente autorizzati, è equipollente a quello di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975 e conseguentemente, valido in tutto il territorio nazionale ai fini del conferimento dell'incarico di insegnante di sostegno in tutti gli istituti e scuole di ogni ordine e grado».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.115**Respinto**

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

Sopprimere il comma 8.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.116**Respinto**

PAGANO, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, MODICA, TESSITORE, CADDEO, FALOMI

Sopprimere il comma 8.
_____**23.117****Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 8.
_____**23.118****Respinto**

CORTIANA, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 8, al primo periodo, dopo le parole: «dall'applicazione del comma» aggiungere le seguenti: «2 e del» nonchè, dopo le parole: «personale docente della scuola» aggiungere le seguenti: «e all'incremento del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa, di cui alla legge n. 440 del 1997, dando priorità all'incremento delle dotazioni di istituto per la realizzazione di corsi e iniziativa extracurricolare.».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).
_____**23.119****Respinto**

ASCIUTTI, FAVARO, BIANCONI, BARELLI

Al comma 8 dopo le parole: «valorizzazione professionale del personale docente della scuola» inserire le seguenti: «, anche mediante il supporto di psicologi scolastici.».

_____**23.120****Respinto**

CHIRILLI

Al comma 8, dopo le parole: «valorizzazione professionale del personale docente della scuola» aggiungere le seguenti: «, anche mediante il supporto di psicologi scolastici.».

23.121**Respinto**

FASOLINO

Al comma 8, dopo le «valorizzazione professionale del personale docente» aggiungere le seguenti: «, anche mediante il supporto di psicologi scolastici».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**23.122****Respinto**

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE

Al comma 8, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Una ulteriore somma di 70 milioni di euro per l'anno 2003 è destinata, secondo i criteri e le modalità fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di auto aggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai dirigenti scolastici e dai docenti».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).**23.123****Respinto**

D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, SCALERA

Al comma 8, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Una ulteriore somma di 70 milioni di euro per l'anno 2003 è destinata, secondo i criteri e le modalità fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di auto aggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai dirigenti scolastici e dai docenti».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).**23.124****Respinto**

ACCIARINI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE

Al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le economie derivanti dall'applicazione dei commi 2, 4 e 6, subordinatamente

alla verifica del loro effettivo conseguimento, sono destinate ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del personale ATA.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.125

Respinto

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

Al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole da: «di 39 milioni» fino a: «dall'anno 2006».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.126

Respinto

CORTIANA

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. È istituito il Fondo per il finanziamento di progetti di *project financig* per l'edilizia scolastica con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2003. Il Fondo ha il fine di promuovere la creazione di nuove strutture scolastiche o utilizzabili dalle scuole, dagli insegnanti e dagli studenti, alla cui creazione e gestione potranno partecipare capitale privato, di imprese sociali, cooperative, fondazioni. Il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti di natura non regolamentare, da sottoporre al parere delle Commissioni Parlamentari, stabilisce le modalità di funzionamento del Fondo, individua i progetti da finanziare e, ove necessario, la relativa ripartizione tra le amministrazioni interessate».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

23.127

Respinto

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, MODICA, PAGANO, TESSITORE, CADDEO, FALOMI

Sopprimere il comma 9.

23.129

Respinto

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

Sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.128

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

23.130

Respinto

MANIERI

Sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.131

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 9.

23.132

Respinto

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

23.133**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA, BATTAGLIA Giovanni, PIATTI, LONGHI, CALVI, MARITATI, RIGONI, VICINI, FILIPPELLI, FASSONE, FORCIERI, TOGNI, VISERTA COSTANTINI, FORMISANO, MONTALBANO

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Il ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, entro e non oltre 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà adeguare i regolamenti per l'assunzione del personale, parificando i punteggi e la determinazione dei periodi di attività svolta come LSU – anche se in servizio presso gli Enti Locali alla data del 1° dicembre 1999 nelle scuole di ogni ordine e grado – con quelle svolte a tempo determinato. In attesa dell'adeguamento dei regolamenti e dei decreti ministeriali di immissioni in ruolo del personale ATA le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attività in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 388 del 23 dicembre 2000».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

23.134**Respinto**

DATO, CAVALLARO, TOIA, BAIO DOSSI, BEDIN

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, entro e non oltre 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà adeguare i regolamenti per l'assunzione del personale, parificando i punteggi e la determinazione dei periodi di attività svolta come LSU – anche se in servizio presso gli Enti Locali alla data del 1° dicembre 1999 nelle scuole di ogni ordine e grado – con quelle svolte a tempo determinato. In attesa dell'adeguamento dei regolamenti e dei decreti ministeriali di immissioni in ruolo del personale ATA le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attività in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 388 del 23 dicembre 2000».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.135**Respinto**

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, CREMA

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, entro e non oltre 129 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà adeguare i regolamenti per l'assunzione del personale, parificando i punteggi e la determinazione dei periodi di attività svolta come LSU - anche se in servizio presso gli Enti locali alla data del 1° dicembre 1999 nelle scuole di ogni ordine e grado - con quelle svolte a tempo determinato. In attesa dell'adeguamento dei regolamenti e dei decreti ministeriali di immissioni in ruolo del personale ATA le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attività in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 388 del 23 dicembre 2000».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

23.136**Respinto**

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, CAVALLARO, BEDIN

Al comma 9, sostituire il primo periodo con i seguenti: «A tutte le istituzioni scolastiche è data facoltà di scegliere tra l'assegnazione di personale ATA e l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia e igiene ambientale dei locali scolastici e delle loro pertinenze o di altri servizi come previsto dall'articolo 40 comma 5 della legge n. 449 del 1997, aderendo prioritariamente alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 59 della legge 29 dicembre 2000, n. 388, Con successivi provvedimenti sono individuate le risorse ulteriori a quelle previste dal decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, corrispondenti ai contratti di istituzioni scolastiche che ad oggi si avvalgono di personale ATA e che optano per affidare a terzi i servizi o parte di essi».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.137**Respinto**

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, CAVALLARO, BEDIN

Al comma 9, sostituire il primo periodo con i seguenti. «A tutte le istituzioni scolastiche è data facoltà di scegliere tra l'assegnazione di personale ATA e l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia e igiene am-

bientale dei locali scolastici e delle loro pertinenze o di altri servizi, come previsto dall'articolo 40, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, aderendo prioritariamente alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999m n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con successivi provvedimenti sono individuate le risorse, ulteriori previste del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, corrispondenti ai contratti di istituzioni scolastiche che oggi si avvalgono di personale ATA e che optano per affidare a terzi i servizi o parte di essi».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.138

Respinto

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «Le istituzioni scolastiche» inserire l'altra: «non».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

23.139

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 9, al primo periodo, sopprimere le parole: «dei servizi di pulizia».

23.140

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: «, di igiene ambientale».

23.141**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 9, al primo periodo, sopprimere le parole: «e di vigilanza dei locali scolastici e delle loro pertinenze.».

23.142**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 9, al primo periodo, sopprimere ,e parole: «e delle loro pertinenze.».

23.143**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

AL comma 9, al primo periodo sopprimere le parole: «, come previsto dall'articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

23.144**Respinto**

BIANCONI

Al comma 9 primo periodo, sostituire con un punto la virgola dopo: «n. 449» e sostituire le parole da: «aderendo» fino a: «n. 388», con le seguenti: «I predetti servizi sono affidati in via prioritaria o aderendo alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 o stipulando le convenzioni di cui all'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

23.145**Respinto**

ACCIARINI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE

Al comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le eventuali economie derivanti dalla suddetta tarziarizzazione dei servizi, devono comunque essere aggregate al bilancio dell'istituzione scolastica di riferimento per una qualificazione dell'offerta formativa».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.146**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 9, eliminare le parole: «La terziarizzazione dei predetti servizi comporta la indisponibilità dei posti di collaboratore scolastico della dotazione organica dell'istituzione scolastica per la percentuale stabilita con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola per l'anno scolastico 2002-2003 da riferire anche per tenere conto dell'affidamento in appalto del servizio di vigilanza. La indisponibilità dei posti permane per l'intera durata del contratto e non deve determinare posizioni di soprannumerarietà. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo accertamento della riduzione delle spese di personale derivante dalla predetta indisponibilità di posti, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio per consentire l'attivazione dei contratti».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

23.147**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA

All'articolo 23, comma 9, sostituire ovunque ricorra la parola: «indisponibilità» con l'altra: «disponibilità».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

23.148**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 9 sopprimere le parole: «La indisponibilità dei posti permanente per l'intera durata del contratto e non deve determinare posizioni di soprannumerarietà».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

23.149**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 9, sopprimere le parole: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo accertamento della riduzione delle spese di personale derivante dalla predetta indisponibilità di posti, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio per consentire l'attivazione dei contratti».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

23.150**Respinto**

GIARETTA, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, TOIA, BAIO DOSSI, GAGLIONE, LIGUORI

Al comma 9, aggiungere in fine il seguente periodo: «, fatte comunque salve le garanzie per gli alunni in situazione di handicap».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.183**Respinto**

BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, VIOVIANI, GRUOSSO, PIZZINATO, STANISCI

Al comma 9, dopo le parole: «per consentire l'attivazione dei contratti», aggiungere: «, con le garanzie per gli alunni in situazione di handicap, di cui al precedente comma 2».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**23.151****Respinto**

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PARIARULO, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE

Al comma 9, aggiungere in fine il seguente periodo: «Detto decreto deve comunque fare salve le funzioni svolte dal personale ATA inerenti al piano dell'offerta formativa».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).**23.152****Respinto**

ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, SOLIANI, D'ANDREA, TOGNI, FRANCO Vittoria, MODIFCA, MONTICONE, PAGANO, TESSITORE, CADDEO, FALOMI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. A decorrere dalla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa ai redditi dell'anno 2003, è prevista la deducibilità dall'IRPEF, delle spese sostenute dal personale docente per acquisto di libri, in particolare di testi e enciclopedie in cartaceo o in magnetico, computers e altri strumenti didattici».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

23.153**Respinto**

ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, SOLIANI, D'ANDREA, TOGNI, FRANCO Vittoria, MODICA, MONTICONE, PAGANO, TESSITORE, CADDEO, FALOMI

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis.. In deroga alle disposizioni vigenti, per corrispondere alle esigenze peculiari di funzionamento del sistema scolastico, ai fini della stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, per ogni anno scolastico, a decorrere dal 1° settembre 2003, dovrà essere prevista l'assegnazione di un contingente di personale dirigente, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario pari al 70 per cento del numero dei posti risultanti vacanti per il corrispondente anno scolastico».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.154**Respinto**

PASSIGLI, CADDEO

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di promuovere l'aggiornamento professionale del personale docente, di ogni ordine e grado, è previa la spesa di 50 milioni di Euro per l'anno 2003, ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, è concesso su richiesta ovvero portato in detrazione sulla dichiarazione dei redditi 2004 fino ad un massimo di 250 euro per personale docente».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

23.155**Dichiarato inammissibile**

CORTIANA, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine della completa realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, con particolare riferimento alle finalità di messa a norma, di messa in sicurezza anche dal punto di vista sismico e di abbattimento delle barriere architettoniche, qualora gli enti territoriali non provvedano

agli adempimenti di loro competenza, provvedono automaticamente in via sostitutiva le regioni o le province autonome di Trento e VBozano. Decorso trenta giorni, in caso di inadempienza delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano, il Ministro dell'Istruzione nomina con decreto il Commissario ad acta che provvede automaticamente in via sostitutiva».

23.156**Respinto**

GIRFATTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, dopo le parole: "li abbiamo superati" è aggiunto il seguente periodo: "il personale di cui al periodo precedente, destinatario di ordinanze di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione, anche successivamente annullate, emesse dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, ove non giudicano nel periodo di efficacia delle ordinanze di sospensione, è ammesso a partecipare ai giudizi di idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

23.157**Respinto**

VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, PIZZINATO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il Ministero dell'Istruzione, Università e ricerca, entro e non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà adeguare i regolamenti per l'assunzione di personale, parificando i punteggi e la determinazione dei periodi di attività svolta come LSU, anche se in servizio presso gli enti locali alla data del 1° dicembre 1999 nelle scuole di ogni ordine e grado, con quelle svolte a tempo determinato. In attesa dell'adeguamento dei regolamenti e dei decreti ministeriali di immissione in ruolo del personale ATA, le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attività in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge n. 388 del 2000».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

23.158**Respinto**

BEVILACQUA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le istituzioni sciolastiche proseguono nell'affidamento delle attività in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 388 del 23 dicembre 2000 con oneri per l'ammontare di euro 326.100.000.000 sui capitoli 7310, 7510, 7610, del Ministero dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università per l'anno 2003».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

23.159**Respinto**

MONTAGNINO

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. Le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attività in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 388 del 23 dicembre 2000 con oneri per l'ammontare di 326.100,00 euro sui capitoli 7310, 7510, 7610 del Ministero dell'Istruzione, della ricerca e dell'università per l'anno 2003».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.600 (già 22.424)**Respinto**

BATTAGLIA Giovanni, VIVIANI, PIZZINATO, ROTONDO, MONTALBANO, GARAFFA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attività in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con oneri per l'anno 2003 pari a 325 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

23.160**Respinto**

ACCIARINI, MANIERI, SOLIANI, BETTA, CORTIANA, PAGLIARULO, D'ANDREA, MODICA, TESSITORE, PAGANO, FRANCO Vittoria, IOVENE, CADDEO, FALOMI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«10. Le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attività in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**23.161****Respinto**

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BEDIN

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«10. Le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attività in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**23.162****Respinto**

CUTRUFO

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«10. Le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento della attività in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 31 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Conseguentemente, alla tabella A, gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotti nella seguente misura:

«per il 2003: - 326.100.000 euro».

23.163**Respinto**

CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CADDEO

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attività in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**23.164****Respinto**

BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, PIZZINATO, STANISCI, MUZIO

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attività in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**23.165****Respinto**

PEDRIZZI, VALDITARA

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attività in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 388 del 23 dicembre 2000 con oneri per l'anno 2003 pari a 25 milioni».

Alla Tabella A, «Fondo speciale di parte corrente» di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al «Fondo di riserva» per le autorizza-

zioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

23.166**Respinto**

CICCANTI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attività in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 388 del 23 dicembre 2000 con oneri per l'anno 2003 pari a euro 325.500.000».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

23.167**Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, PAGLIARULO

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attività in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 388 del 23 dicembre 2000 con oneri per l'anno 2003 pari a euro 325.000.000».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

23.185**Respinto**

TAROLLI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attività in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 388 del 23 dicembre 2000 con oneri per l'anno 2003 pari a euro 325.000.000».

Compensazione Tabella A.

23.168**Respinto**

BIANCONI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. I docenti appartenenti ai ruoli dello Stato, a domanda, possono essere autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a presentare servizio, per la durata minima di un triennio, presso istituzioni scolastiche paritarie che ne facciano manifesta richiesta. La retribuzione spettante al personale autorizzato rimane a carico dello Stato per la sola componente relativa agli oneri previdenziali ed assicurativi. La restante parte, ivi compresi scatti stipendiali per anzianità e variazione per effetto dei rinnovi contrattuali nel comparto scuola dello Stato, è a carico dell'Ente gestore dell'istituzione scolastica paritaria presso la quale presta servizio. Le autorizzazioni di cui al presente comma possono essere prorogate annualmente e non comportano collocamento fuori ruolo, se la durata massima del servizio prestato alle dipendenze dell'istituzione scolastica paritaria non supera i cinque anni. Il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto. All'atto del rientro alle dipendenze dello Stato, per i docenti si applicano altresì le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 7, articolo 1 della legge 27 ottobre 2000, n. 306, il predetto personale, in continuità di servizio presso le istituzioni scolastiche paritarie, cessa dal rapporto dipendente con lo Stato dopo il terzo anno consecutivo di collocamento fuori ruolo».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

23.169**Respinto**

BEVILACQUA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. I docenti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia, per la classe di concorso A 077, che abbiano prestato 370 giorni di insegnamento di strumento nella scuola media, hanno titolo di accesso alle graduatorie permanenti se in possesso dell'abilitazione di educazione musicale o di titolo di specializzazione SSIS per l'ambito disciplinare 2. I suddetti docenti sono collocati in uno scaglione successivo a quello già previsto dal decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, e nella fascia istituita ai sensi del medesimo decreto».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

23.170**Respinto**

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, CAVALLARO, BEDIN

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. In deroga alle disposizioni vigenti, per corrispondere alle esigenze peculiari di funzionamento del sistema scolastico, ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato, per ogni anno scolastico a decorrere dal 1° settembre 2003, è assegnato un contingente di personale dirigente, docente, educativo, ed ATA pari al 70 per cento del numero dei posti risultanti vacanti per il corrispondente anno scolastico».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.171**Respinto**

LAURO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Dall'anno scolastico 2003-2004 non si conferiscono nuovi incarichi di presidenza salvo conferma di quelli attribuiti nei precedenti anni scolastici».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

23.172**Respinto**

BASILE

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dal comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 239, e il comma 1 dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, sono sostituiti dal seguente:

"I professori ordinari, in servizio all'entrata in vigore della presente legge, sono collocati fuori ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età e a riposo tre anni dopo il collocamento fuori ruolo. È, altresì, facoltà dei professori ordinari continuare ad avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 16

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Sono fatte salve tutte le altre disposizioni contenute nei suddetti articoli"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

23.173

Respinto

BASILE

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dal comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 239, e il comma 1 dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, sono sostituiti dal seguente:

"I professori ordinari, in servizio all'entrata in vigore della presente legge, sono collocati fuori ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età e a riposo tre anni dopo il collocamento fuori ruolo. È, altresì, facoltà dei professori ordinari continuare ad avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Sono fatte salve tutte le altre disposizioni contenute nei suddetti articoli. Il comma 30 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è abrogato"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

23.174

Respinto

Nocco

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro e non oltre 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà adeguare i regolamenti per l'assunzione del personale, parificando i punteggi e la determinazione dei periodi di attività svolta come LSU - anche se in servizio presso gli enti locali alla data del 1° dicembre 1999 nelle scuole di ogni ordine e grado - con quelle svolte dal personale ATA a tempo determinato, consentendo l'inserimento degli ex-lsu nelle graduatorie di prima e di seconda fascia del personale ATA».

23.175**Respinto**

EUFEMI

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Il personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni comunali, in possesso del diploma di abilitazione o maturità magistrale, che presta servizio per le scuole elementari statali, è trasferito alle dipendenze dello Stato ed inquadrato, a decorrere dal 1° settembre 2003, nei ruoli provinciali del personale insegnante delle scuole elementari statali. Al predetto personale sono riconosciuti, agli effetti giuridici ed economici, l'anzianità di servizio maturata e la rivalutazione di punteggio vigente per il personale statale per gli anni di servizio prestati presso le amministrazioni comunali, nonché i titoli valutabili posseduti all'atto del trasferimento nei ruoli dello Stato.

9-ter. Il trasferimento del personale di cui al comma 9-bis avviene previa richiesta da effettuarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'assegnazione della sede di servizio al predetto personale tiene conto delle preferenze espresse anche in relazione ai posti sull'handicap, purché in servizio sul sostegno da almeno tre anni.

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del comma 9-bis, pari a 13,52 milioni di euro per l'anno 2003 ed a 40,6 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede: per l'anno 2003 quanto a 12 milioni di euro mediante corrispondente riduzione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze alle rispettive amministrazioni comunali e quanto a 1,52 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della tabella A della presente legge finanziaria, alla voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2004 quanto a 36 milioni di euro mediante corrispondente riduzione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze alle rispettive amministrazioni comunali e quanto a 4,6 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della tabella A della presente legge finanziaria, alla voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

23.176**Respinto**

EUFEMI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Il personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni comunali, in possesso del diploma di abilitazione o maturità magistrale, che presta servizio per le scuole elementari statali, è trasferito alle dipendenze dello Stato ed inquadrato, a decorrere dal 1° settembre 2003, nei ruoli provinciali del personale insegnante delle scuole elementari statali. Al predetto personale sono riconosciuti, agli effetti giuridici ed economici, l'an-

zianità di servizio maturata e la rivalutazione di punteggio vigente per il personale statale per gli anni di servizio prestati presso le amministrazioni comunali, nonché i titoli valutabili posseduti all'atto del trasferimento nei ruoli dello Stato.

9-ter. Il trasferimento del personale di cui al comma *9-bis* avviene previa richiesta da effettuarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'assegnazione della sede di servizio al predetto personale tiene conto delle preferenze espresse anche in relazione ai posti sull'handicap, purché in servizio sul sostegno da almeno tre anni.

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del comma 9-bis, pari a 13,52 milioni di euro per l'anno 2003 ed a 40,6 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede: per l'anno 2003 quanto a 12 milioni di euro mediante corrispondente riduzione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze alle rispettive amministrazioni comunali e quanto a 1,52 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della tabella A della presente legge finanziaria, alla voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2004 quanto a 36 milioni di euro mediante corrispondente riduzione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze alle rispettive amministrazioni comunali e quanto a 4,6 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della tabella A della presente legge finanziaria, alla voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

23.177

Dichiarato inammissibile

CRINÒ

Dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

«*9-bis.* I professori incaricati rimasti in servizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 e successive modificazioni o che rientrino nel campo di applicazione della legge 17 febbraio 1992 n. 204, vengono inquadrati nel ruolo di professore incaricato come figura ad esaurimento fino all'età pensionabile di 70 anni prevista dalla normativa in vigore.

9-ter. Coloro che si trovano nelle condizioni di professore incaricato intemo, in quanto titolari di altro rapporto l'impiego di natura pubblica o privata, sono tenuti ad esercitare l'opzione entro il termine perentorio di 60 giorni, pena la decadenza dall'incarico al termine dell'anno accademico in corso.

9-quater. I professori incaricati sono soggetti agli stessi doveri e godono degli stessi diritti dei professori universitari di ruolo di seconda fascia e, per-

tanto si applicano ad essi tutte le disposizioni derivate dall'applicazione della Legge 19 novembre 1990 n. 341 e successive modificazioni.

9-quinquies. I professori incaricati che partecipano a concorsi per posti di professore universitario sono esonerati dal sostenere una prova didattica.

9-sexies. il trattamento economico dei professori incaricati è pari al 90 per cento di quello spettante al professore universitario di ruolo di seconda fascia con pari anzianità nell'incarico, ivi compreso l'assegno aggiuntivo previsto dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e successive modificazioni, per coloro che optino per il regime a tempo pieno.

9-septies. L'anzianità di servizio si calcola a decorrere dall'inizio dell'anno accademico in cui è stato conferito il primo incarico.

9-octies. Gli oneri derivanti dall'applicazione del seguente articolo sono a carico e di pertinenza del bilancio delle Università in cui è presente la figura del professore incaricato.

9-nonies. Il personale tecnico-amministrativo di ruolo delle università in possesso di diploma di laurea in medicina e chirurgia o in odontoiatria e di abilitazione professionale, purché in servizio alla data del 31 ottobre 1992, è inquadrato, a domanda, in categoria D, posizione economica D3, dell'area socio-sanitaria, quale funzionario tecnico dell'area socio-sanitaria in possesso di diploma di laurea in medicina e chirurgia o in odontoiatria, per le esigenze delle facoltà di medicina e chirurgia e dei dipartimenti universitari biomedici. I rettori, unitamente ai direttori amministrativi delle università, provvedono all'inquadramento del personale tecnico-amministrativo di cui al presente articolo entro al 31 dicembre 2002. L'inquadramento giuridico ed economico del personale tecnico-amministrativo di cui al presente articolo decorre dal 1° gennaio 2003. È fatto divieto alle università di assumere nei profili del personale tecnicoamministrativo i laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria. Gli eventuali maggiori oneri rimangono a carico del bilancio delle singole università in cui è presente il personale suddetto».

23.178

Respinto

MANIERI, MARINI, DEL TURCO, CREMA, LABELLARTE, CASILLO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«*9-bis.* Le norme di cui all'articolo 49 del contratto del CCNL del 25 maggio 1999, dell'articolo 25 del CCNI del 31 agosto 1999 rivenienti dal contratto collettivo del lavoro del 4 agosto 1995, articolo 23 comma 8, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2003; per i periodi antecedenti sono sanate le relative applicazioni entro un onere massimo 500.000 euro».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze modificare gli importi come segue:

2003 - 500;
2004 - ;
2005 - .

23.179

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Fatta salva la completa gratuità dei libri di testo per la scuola elementare, tale gratuità verrà assicurata anche nelle scuole secondarie di primo e secondo grado a tutte le famiglie titolari di redditi a 30.000 euro adeguati annualmente sulla base della variazione del costo della vita».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

23.180

Respinto

MONTI, VANZO

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Al programma delle istituzioni scolastiche è allegato un prospetto con indicazione delle previsioni dei finanziamenti statali e degli enti pubblici, dei programmi e delle ipotesi di spesa che si prevede di sostenere con detti finanziamenti.

9-ter. In sede di approvazione del conto consuntivo si allega prospetto con indicazione, per i singoli progetti conclusi, delle entrate accertate e delle correlate spese impegnate.

9-quater. Le eventuali economie di spesa correlata a finanziamenti provenienti dagli enti pubblici dello Stato, verificate sulla base del prospetto di cui al comma 2, sono restituite agli enti pubblici, fino a concorrenza dell'importo del finanziamento da ciascuno erogato».

23.181**Respinto**

MONTI, VANZO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, dopo le parole: "straordinaria degli edifici" sono aggiunte le seguenti: ", eccettuate le riparazioni di piccola manutenzione che sono a carico delle istituzioni scolastiche"».

23.182**Respinto**

PEDRAZZINI, MONTI, VANZO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Dopo il comma 14 dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, aggiungere il seguente:

"14-bis. I revisori dei conti designati devono risiedere nella regione in cui si trova l'istituzione scolastica di cui essi devono verificare la regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286"».

23.0.1**Respinto**

RUVOLO, SALZANO

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

I docenti che sono stati ammessi con riserva alla sessione riservata di esami di cui alle OO.MM. n. 153 del 15 giugno 1999, n. 33 del 07 febbraio 2000, 2 gennaio 2001 n. 1, per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole d'istruzione secondaria e artistica, che dà titolo all'inclusione nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto all'art. 401 del T.U., come sostituito dalla legge 124 del 3 maggio 1999, che abbiano prestato servizio in scuole o enti provati svolgenti attività didattica in ambito formativo, autorizzata e controllata dalle Regioni, o in attività didattiche non curricolari effettuate presso scuole pubbliche in attuazione del Piano per l'offerta formativa, in insegnamenti comunque riconducibili a classi di concorso secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 39 del 30 gennaio 1998, per almeno 360 giorni nel

periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-90, di cui al meno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-95, fino al 22 marzo 2001, hanno titolo all'inclusione nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del T.U., come sostituito dalla Legge 124/99, purché abbiano superato i relativi esami.»

23.0.2

Respinto

RUVOLO, SALZANO

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

Il servizio reso, in scuole o enti privati senza scopo di lucro svolgenti attività didattica in ambito formativo, autorizzata e controllata dalla Regione, o in attività didattiche non curriculari effettuate presso scuole pubbliche in attuazione del Piano per l'offerta Formativa, in insegnamenti comunque riconducibili a classi di concorso secondo quanto prevista dal decreto ministeriale 39 del 30 gennaio 1998, per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-90, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-95, fino al 22 marzo 2001, dai docenti che hanno partecipato con riserva alla sessione riservata di esami di cui alle OO.MM. n. 153 del 15 giugno 1999, n. 33 del 7 febbraio 2000, 2 gennaio 2001 n. 1, per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti o scuole d'istruzione secondaria e artistica, superando i relativi esami, è assimilabile al servizio reso nelle scuole non statali paritarie ai fini dell'inclusione nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del T.U. come sostituito dalla legge n. 124 del 1999.»

23.0.3

Respinto

RUVOLO, SALZANO

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Il personale di ruolo dipendente dalle Amministrazioni Comunali, in possesso del diploma di abilitazione o maturità magistrale, che presta servizio per le scuole elementari statali alle dipendenze dello Stato ed in-

quadrato, a decorrere dal 1° settembre 2003, nei ruoli provinciali del personale insegnante delle scuole elementari statali.

2. Al personale di cui al comma 1 è riconosciuta integralmente, a tutti gli effetti giuridici ed economici, l'anzianità di servizio maturata presso l'Amministrazione Comunale di provenienza ed assegnata una sede di servizio, tenendo conto delle preferenze espresse anche per posti sull'handicap purché in servizio sul sostegno da almeno 3 anni.

3. Ai fini di cui al comma 1 sono rivalutati, secondo le disposizioni vigenti per il personale docente statale, i punteggi conseguiti per gli anni di servizio prestati alle dipendenze dell'Ente Locale, ed i titoli valutabili posseduti all'atto del trasferimento nei ruoli dello Stato.

4. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene previa richiesta da effettuare entro 90 giorni dalla data in vigore della presente legge.

5. Alla copertura della spesa necessaria per l'attuazione della presente legge, prevista in 35.119.069,14 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo di spesa destinato al finanziamento degli Enti Locali e contemporanea iscrizione della somma relativa nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione.

6. Agli ulteriori oneri derivanti dall'inquadramento di cui al presente articolo stabiliti in 1.521.285,77 Euro per l'anno 2003 e 4.563.857,31 euro si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440».

23.0.4

Respinto

TAROLLI, CICCANTI, EUFEMI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MAGRI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

La lettera *e*) dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio

1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473 è sostituita dalla seguente:

"e) Le spese documentate per la frequenza delle scuole dell'obbligo ed i corsi di istruzione secondaria fino alla concorrenza di 1.000 euro annuo per ciascun figlio».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

23.0.5

Respinto

D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Qualificazione dell'offerta formativa)

1. Al fine di qualificare l'offerta formativa delle scuole dell'infanzia e delle istituzioni scolastiche autonome, nel rispetto del riparto di competenze di cui all'articolo 117, commi secondo e terzo, della Costituzione, la dotazione del Fondo per l'arricchimento dell'offerta formativa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, e incrementata nella misura di 2000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, con le seguenti finalizzazioni:

- a) offerta formativa della scuola dell'infanzia e obbligo all'istruzione, nella misura di 1200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003;
- b) istruzione e formazione continue, nella misura di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003;
- c) la formazione continua dei docenti, nella misura di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997 n. 440, e incrementata della somma di 1000 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2003.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 2000 milioni di euro per l'anno 2003 a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui alle seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e soppresso;
- b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati

alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento;

c) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

6) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

8) articolo 9, legge 2-3 marzo 1983, n. 77;

9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

10) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1947, n. 461).

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.0.6

Respinto

BAIO DOSSI

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

Al comma 5 dell'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sopprimere le parole: «accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.0.7**Respinto**

BIANCONI

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

Il secondo capoverso del comma 4-*bis* dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è sostituito dal seguente: "Per il personale docente delle scuole materne sono abilitanti all'insegnamento, per i fini di cui al comma 1, il titolo legale di studio conseguito presso le scuole magistrali e il diploma di maturità magistrale conseguito presso gli istituti magistrali».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

23.0.8**Respinto**

BAIO DOSSI, SOLIANI, TOIA

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Diritto degli alunni certificati alla copertura dell'intero orario scolastico con figure di sostegno ed educative. Integrazione e nuove forme di sostegno al disagio scolastico e giovanile)

1. Al fine di fornire maggiori strumenti per l'integrazione dei disabili nella scuola ed evitare forme di ghettizzazione, gli alunni disabili o con gravi difficoltà certificati dai servizi di neuropsichiatria delle AULSS hanno diritto alla copertura dell'intero orario scolastico con insegnante di sostegno e altre figure qualificate dal punto di vista della assistenza educativa, professionali o volontarie.

2. Entro il primo trimestre gli insegnanti di classe e gli adulti di riferimento del contesto predispongono per ogni alunno con certificazione di handicap o in situazione di disagio il piano educativo individualizzato (PEI) o personalizzato, aggiornato ad ogni trimestre, comprensivo della scheda di valutazione, che viene periodicamente inviato in copia alle famiglie. Il piano educativo, oltre a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, prevede in particolare:

la definizione della copertura dell'orario con le diverse figure di sostegno od educative e la sua articolazione;

la definizione degli orari di compresenza dei docenti utile alla realizzazione di attività scolastiche di gruppo.

3. Il Ministro dell'Istruzione stabilisce annualmente con decreto l'organico degli insegnanti di sostegno sulla base di un rapporto di un insegnante per ogni due alunni certificati.

4. La Repubblica assume l'obiettivo di dotarsi di un ulteriore organico di insegnanti di sostegno idoneo ad affrontare le situazioni di diffuso disagio esistenti nella scuola, sulla base di un rapporto di un insegnante per ogni 200 alunni. A tal fine i dirigenti scolastici predispongono progetti educativi per le situazioni di disagio, reperendo finanziamenti per la metà della spesa prevista attraverso l'intervento di fondazioni bancarie e non o altri soggetti pubblici e privati. A fronte di tale dotazione di risorse, il residuo viene versato per un quarto dal Comune, dalla Provincia e dalla Regione e per un quarto dallo stato.

5. Con le stesse modalità di finanziamento viene sostenuta dal Ministero dell'Istruzione la diffusa sperimentazione nella scuola media di una ora settimanale che abbia ad oggetto la conoscenza di sé da parte degli alunni. La autonomia scolastica determina la collocazione dell'ora di lezione entro l'orario scolastico, in modo aggiuntivo o non aggiuntivo rispetto all'orario previgente, i docenti e gli esperti idonei, i momenti di necessaria compresenza con gli insegnanti delle altre materie.

6. I volontari di cui al primo comma devono avere, salvo casi particolari, età inferiore ai 65 anni, essere insegnanti in pensione od operatori con rilevante e pluriennale esperienza educativa in pensione o studenti universitari. Collaborano alla assistenza educativa in particolare degli alunni certificati o in situazione di disagio, partecipano a momenti di attività didattica e svolgono una funzione di tramite e raccordo tra la famiglia la scuola ed i servizi territoriali delle ASL. I Comuni possono prevedere un rimborso spese forfettizzato nel limite del 50 per cento dell'importo della pensione minima erogata dall'INPS.

7. Le norme di cui al presente articolo sono estese alle scuole non statali. Il Ministro dell'istruzione determina con decreto le modalità di controllo e verifica della applicazione di quanto sopra alle scuole non statali al fine di concedere il nulla osta alla erogazione dei relativi finanziamenti.

Art. 24.**24.1****Respinto**

GAGLIONE, CAVALLARO, BAIO DOSSI

*Sopprimere l'articolo.***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**

24.2**Respinto**

CAVALLARO, GAGLIONE, BAIO DOSSI, MANZIONE, DETTORI

*Sostituire l'articolo 24 con il seguente:***«Art. 24.***(Indennità e compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita)*

1. A decorrere dall'anno 2003 i compensi, le gratifiche, gli emolumenti, le indennità, i rimborsi spese erogati, anche ad estranei, per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di specifiche funzioni per i quali è comunque previsto il periodico aggiornamento dei relativi importi nonchè, fino alla stipula del contratto annuale di formazione e lavoro previsto dell'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le borse di studio corrisposte ai medici in formazione specialistica ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sono aggiornati al tasso di inflazione attualizzato.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

24.3**Respinto**

ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni, GARRAFFA, MONTALBANO

All'articolo 24, comma 1, dopo la parola: «indennità» aggiungere le seguenti: «di natura non retributiva».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

24.4**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA

All'articolo 24, comma 1, sostituire le parole da: «continuano ad applicarsi» fino alla fine del comma con le seguenti: «decadono a partire da primo gennaio 2003».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

24.5**Respinto**

ZANCAN, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «spese erogati» aggiungere le seguenti: «dalle amministrazioni pubbliche ad eccezione di quanto versato da terzi soggetti».

24.6**Dichiarato inammissibile**

TESSITORE, MODICA, MARITATI, MANIERI, ACCIARINI, CORTIANA, FALOMI

Al comma 1, dopo le parole: «il periodico aggiornamento dei relativi importi» sopprimere le parole da: «nonchè» fino alla fine del comma.

24.7**Respinto**

BAIO DOSSI, GAGLIONE, CAVALLARO, CADDEO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nonchè fino alla stipula del contratto annuale di formazione e lavoro previsto dell'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alle borse di studio corrisposte ai medici in formazione specialistica ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il cui ammontare a carico del Fondo sanitario nazionale rimane consolidato nell'importo previsto dall'articolo 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**24.8****Respinto**

GUERZONI, MASCONI, BETTONI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI, ROTONDO, CADDEO, GASBARRI, BUDIN, IOVENE, MONTINO, BONFIETTI, CHIUSOLI, VIVIANI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «alle borse di studio corrisposte ai medici in formazione specialistica ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il cui ammontare a carico del Fondo sanitario nazionale rimane consolidato nell'importo previsto dall'articolo 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportate le seguenti modifiche:

2003: + 120.000;

2004: + 120.000;

2005: + 120.000.

24.9**Dichiarato inammissibile**

DANIELI Paolo, CHINCARINI

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257» *aggiungere le seguenti:* «esclusi i medici in formazione specialistica dell'ultimo anno».

24.10**Respinto**

BOREA, CICCANTI

Alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «L'ultimo periodo dell'articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, va interpretato nel senso che l'esecuzione delle decisioni irrevocabili sui ricorsi individuali, rese in sede di giustizia amministrativa ed emanate prima della data di entrata in vigore della medesima legge, ha luogo con il riassorbimento, nel computo degli ulteriori scatti di anzianità, degli incrementi retributivi dovuti a tale titolo».

24.11**Dichiarato inammissibile**

DANIELI Paolo, CHINCARINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. AI fini pensionistici, per i medici che hanno conseguito diploma di specialità con borse di studio, si considera come *bonus* per il riscatto dei contributi relativi agli anni corrispondenti al periodo di specializzazione, le somme corrispondenti ai contributi non versati a causa dello slittamento della norma per l'applicazione del contratto di formazione lavoro».

24.12**Respinto**

RIPAMONTI, CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «14 novembre 1995, n. 481».

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

24.13**Respinto**

GIARETTA

Al comma 2, sopprimere le parole: «14 novembre 1995, n. 481».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

24.14**Respinto**

MACONI, CALVI, BRUTTI Massimo, CADDEO, MONTALBANO, ROTONDO, GARRAFFA, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Agli uffici giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari è riconosciuto il pagamento, relativo agli anni 2000 e 2001, della percentuale del 15 per cento di cui all'articolo 122, numero 29, dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, calcolato per ciascun anno, nella misura già corrisposta al medesimo titolo per l'anno 1997.

2. Le somme corrisposte ai sensi del comma 1 non danno luogo ad interessi nè a rivalutazione monetaria.

3. Le somme già percepite dagli ufficiali giudiziari e dagli aiutanti ufficiali giudiziari, o comunque ad essi riconosciute con sentenza passata in giudicato, a titolo di percentuale secondo quanto disposto dall'articolo 122, numero 2), del citato ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, per gli anni 2000 e 2001, sono considerate a titolo di acconto sui trattamenti economici con individuati nel comma 1 del presente articolo.

4. In caso di accettazione della corresponsione delle somme determinate ai sensi del comma 1 del presente articolo, i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto il riconoscimento della percentuale di cui all'articolo 122, numero 2), del citato ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 129 del 1959, relativamente agli anni 2000 e 2001, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

24.0.1**Respinto**

BONATESTA, BONGIORNO, CURTO, PACE

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Regolarizzazione contributiva in agricoltura)

1. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "fino a tutto il 1997" sono sostituite dalle seguenti: "fino a tutto il 30 giugno 2002";

b) al comma 1, primo periodo, le parole: "31 ottobre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2003";

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999";

d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

24.0.2

Respinto

BASSO, FLAMMIA, VICINI, MURINEDDU, PIATTI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia di contratti di riallineamento e regolazione contributiva in agricoltura)

1. Le imprese agricole che hanno recepito i contratti provinciali di riallineamento possono regolarizzare gli obblighi contributivi pregressi, accertati ed imposti dagli enti previdenziali anche se relativi a lavoratori già denunciati, per periodi di attività antecedenti la stipula dei contratti medesimi. L'adempimento di tali obblighi, secondo le modalità e i criteri di cui al comma 3-*sexies* dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è calcolato sulla misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento o comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo. La presente disposizione si applica anche alle domande di regolarizzazione presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono estese ai contributi dovuti sino al 31 dicembre 2001».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

Art. 25.

25.1

Respinto

BALBONI, SALERNO, KAPPLER, CURTO

Sopprimere l'articolo 25.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

25.2

Dichiarato inammissibile

RIGHETTI

Sopprimere l'articolo 25.

25.3

Respinto

GIULIANO, NOCCO

Sopprimere l'articolo 25.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

25.4

Respinto

MINARDO, NOCCO

Sopprimere l'articolo 25.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

25.5

Dichiarato inammissibile

CUTRUFO

L'articolo 25 è soppresso.

25.6

Respinto

VANZO, FRANCO Paolo

Sopprimere l'articolo 25.

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

25.7

Respinto

PIZZINATO, BONAVITA, BRUNALE, CHIUSOLI

Sopprimere l'articolo 25.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

25.8

Respinto

MANZIONE, SCALERA

Sopprimere l'articolo 25.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

25.9

Respinto

FLAMMIA, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Sopprimere l'articolo 25.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

25.10

Respinto

BATTAGLIA Giovanni, CADDEO

Sopprimere l'articolo 25.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

25.11

Respinto

IERVOLINO, EUFEMI

Sopprimere l'articolo 25.

25.12

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN, MUZIO

Sopprimere l'articolo 25.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

25.13

Respinto

DETTORI, SCALERA

Sopprimere l'articolo 25.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

25.20**Respinto**

GIARETTA

*Sopprimere l'articolo.***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**

25.14**Respinto**

TOMASSINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25. - 1. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo le parole. "0,10 per cento delle entrate" sono inserite le altre: "corrente"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

25.0.1**Dichiarato inammissibile**

FILIPPELLI

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:***«Art. 25-bis.***(Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare)*

1. All'articolo 5, comma 3, lettera *a*), della legge 8 agosto 1990, n. 231, come modificata dall'articolo 5, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, le parole: "nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante" sono soppresse.

2. All'articolo 5, comma 3, lettera *b*), della legge 8 agosto 1990, n. 231, come modificata dall'articolo 5, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, le parole: "nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante" sono soppresse».

25.0.2**Respinto**

BONGIORNO

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Aggiornamento e formazione professionale dei pubblici dipendenti)

1. I dipendenti pubblici, statali, regionali e di enti locali, facenti parte dei quadri dirigenziali, funzionari ed impiegati tecnici amministrativi, possono portare in detrazione dalle imposte dei redditi, il 50% delle spese, inclusi i costi di iscrizione, viaggio, vitto e alloggio, sostenute per la partecipazione a corsi di aggiornamento, *master*, seminari nonchè per i libri e abbonamenti di pubblicazioni e riviste professionali, inerenti il proprio profilo professionale e le proprie mansioni».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).**25.0.3****Respinto**

CICOLANI, IZZO

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, n. 950, e nel relativo allegato, come modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1998, n. 202, le parole: "Ministero dei trasporti e della navigazione" e la dizione: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" ed in: "Ministro delle infrastrutture e trasporti".

2. All'articolo 9, dello Statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, n. 950, le parole: "fino ad un massimo di dieci unità" sono sostituite dalle parole: "fino ad un massimo di trenta unità"».

25.x

Dichiarato inammissibile

IERVOLINO, EUFEMI

Il comma 5-bis dell'articolo 43 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è abrogato.

Art. 26.**26.1****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «è stabilito» aggiungere le seguenti: «tenendo conto delle variazioni dei prezzi indicate dal quadro macroeconomico tendenziale contenuto nel DPEF 2003-2006.».

26.2**Respinto**

PILONI, VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, FRANCO Vittoria, PAGANO, DE ZULUETA, ACCIARINI, BETTONI BRANDANI, STANISCI, BONFIETTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«Art. 26. - (*Gestioni Previdenziali*). - 2-bis. All'articolo 43 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sostituire il comma 3 con: per i primi trenta giorni di congedo parentale fruiti dalla lavoratrice madre e per i primi 30 giorni di congedo parentale fruiti dal padre, l'indennità è elevata dal 30 all'80 per cento. Tale indennità spena per i primi 60 giorni al genitore, fruitore del congedo, qualora l'altro genitore non svolga una attività lavorativa a fronte della quale percepisca retribuzione, compenso, corrispettivo o indennità».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

26.3**Respinto**

PILONI, GRUOSSO, VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, FRANCO VITTORIA, PAGANO, DE ZULUETA, ACCIARINI, BETTONI BRANDANI, STANISCI, BONFIETTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«Art. 26. - (*Gestioni Previdenziali*). - «2-bis. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sostituire «fino al terzo anno» con «fino all'ottavo anno».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**26.4****Respinto**

D'ONOFRIO, TAROLLI, CICCANTI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, EUFEMI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MAGRI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO Tommaso, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nell'ambito del processo di armonizzazione dell'ENIPALS al regime generale, con effetto dal 1° gennaio 2003:

1) l'Ente non è tenuto al contributo di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

2) la disciplina prevista all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è estesa all'Ente, con applicazione, relativamente agli organi, dei criteri di composizione e di nomina previsti per l'IPSEMA, salvo che per il collegio dei revisori dei conti, per il quale continua ad applicarsi la vigente disciplina, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

L'articolo 3, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, è sostituito dal seguente:

"Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, anche su proposta dell'ENPALS, che provvede periodicamente al monitoraggio delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport, sono adeguate le categorie dei soggetti assicurati di cui al comma primo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere, altresì, integrata o ridefinita, ai sensi dell'ar-

articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS"».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

26.5

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Con decorrenza dal 2003 e in concomitanza all'incremento dell'aliquota contributiva previdenziale viene istituito presso la gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, un fondo di garanzia alimentato nella misura dello 0,5 per cento e destinato al sostegno al reddito dei collaboratori per i periodi di inattività e alla fruibilità di prestazioni creditizie. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con le parti sociali, saranno individuate, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità applicative della presente disposizione».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

26.6

Respinto

VANZO, FRANCO Paolo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito in legge 172 del 31 luglio 2002, all'articolo 3, comma 1 dopo le parole "stato di disoccupazione" aggiungere le parole: "ed ai lavoratori frontalieri"».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

26.7**Respinto**

STIFFONI, VANZO, PIZZINATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto-legge 11 giugno 2002 n. 108, convertito in legge n. 172 del 31 luglio 2002, all'articolo 3 comma 1 le parole: "Fino al 31 dicembre 2003" sono sostituite con: "Fino al 31 dicembre 2004"».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

26.8**Respinto**

VANZO, FRANCO PAOLO, PIZZINATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito in legge n. 172 del 31 luglio 2002, all'articolo 3 comma 1 le parole "Fino al 31 dicembre 2003" sono sostituite con le parole "Fino al 31 dicembre 2007"».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

26.9**Respinto**

STIFFONI, VANZO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla legge n. 449 del 27 dicembre 1997, articolo 59 comma 11, alla fine comma aggiungere la frase: "con lo stesso provvedimento si individuano i criteri e le condizioni per il pensionamento anticipato di lavoratori genitori di handicappati in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104"».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

26.10**Respinto**

CANTONI, NOCCO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le polizze di cui all'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 91, costituiscono forme esonerative dell'obbligo di cui all'articolo 6 del

decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, a condizione che garantiscano le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL offrendone livelli di copertura non inferiori.».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

26.11

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere le parole da: «recante attuazione» fino a: «degli stessi in campo immobiliare».

26.12

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere le parole: «e ad altre strutture a tutela della famiglia».

26.13

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 5.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

26.14

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, in fine dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

26.15**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, in fine sostituire le parole: «del bilancio dello Stato» con le seguenti: «della finanza pubblica».

26.16**Respinto**

GIARETTA, SCALERA

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Allo scopo di conseguire la parità di trattamento a fini previdenziali fra le imprese per la gestione dei servizi pubblici locali aventi dipendenti iscritti a regimi pensionistici obbligatori diversi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina l'allineamento delle aliquote contributive di finanziamento delle prestazioni temporanee di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, a quelle dei dipendenti delle imprese per la gestione dei servizi pubblici locali iscritte al fondo pensioni lavoratori dipendenti.

5-ter. In attesa dell'approvazione della legge di riordino della disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali, le società di capitale a prevalente partecipazione degli enti locali per la gestione dei servizi di cui agli articoli 112 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad esclusione delle società per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, provvedono, dalla data di entrata in vigore della presente legge, al pagamento degli oneri relativi agli ammortizzatori sociali. Nulla e dovuto da tali società per i periodi pregressi».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

26.17**Respinto**

TAROLLI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Allo scopo di conseguire la parità di trattamento a fini previdenziali fra le imprese per la gestione dei servizi pubblici locali aventi dipendenti iscritti a regimi pensionistici obbligatori diversi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina l'allineamento

delle aliquote contributive di finanziamento delle prestazioni temporanee di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, a quelle dei dipendenti delle imprese per la gestione dei servizi pubblici locali iscritte al fondo pensioni lavoratori dipendenti.

5-ter. In attesa dell'approvazione della legge di riordino della disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali, le società di capitale a prevalente partecipazione degli enti locali per 7 la gestione dei servizi di cui agli articoli 112 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad esclusione delle società per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, provvedono, dalla data di entrata in vigore della presente legge, al pagamento degli oneri relativi agli ammortizzatori sociali. Nulla e dovuto da tali società per i periodi pregressi».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

26.18

Respinto

FALCIER

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«*5-bis.* Allo scopo di conseguire la parità di trattamento a fini previdenziali fra le imprese per la gestione dei servizi pubblici locali aventi dipendenti iscritti a regimi pensionistici obbligatori diversi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina l'allineamento delle aliquote contributive di finanziamento delle prestazioni temporanee di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, a quelle dei dipendenti delle imprese per la gestione dei servizi pubblici locali iscritte al fondo pensioni lavoratori dipendenti.

5-ter. In attesa dell'approvazione della legge di riordino della disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali, le società di capitale a prevalente partecipazione degli enti locali per 7 la gestione dei servizi di cui agli articoli 112 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad esclusione delle società per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, provvedono, dalla data di entrata in vigore della presente legge, al pagamento degli oneri relativi agli ammortizzatori sociali. Nulla e dovuto da tali società per i periodi pregressi».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

26.19**Dichiarato inammissibile**

CRINÒ

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2003, ai pensionati della gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, dell'artigianato e degli esercenti le attività commerciali, è estesa la disciplina in materia di assegno al nucleo familiare di cui all'articolo 2 della legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni».

26.43**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Dalla data di cui al comma 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge 8 agosto 2002, n. 178, il personale dipendente dell'ente Anas di cui all'articolo 11, comma 10 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, ha diritto al trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile ed alla liquidazione del trattamento di fine servizio maturato presso l'INPDAP. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il predetto personale può optare per il mantenimento del trattamento di fine servizio, secondo le regole per esso vigenti alla data di trasformazione dell'ente Anas in Società per azioni».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**26.44****Respinto**

EUFEMI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Dalla data di cui al comma 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge 8 agosto 2002, n. 178, il personale dipendente dell'ente Anas di cui all'articolo 11, comma 10 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, ha diritto al trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile (come modificati dalla legge n. 297 del 1982) ed alla liquidazione del trattamento di fine servizio maturato presso l'INPDAP. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il predetto personale può optare per il mantenimento del

trattamento di fine servizio (indennità di buonuscita), secondo le regole per esso vigenti alla data di trasformazione dell'ente Anas in Società per azioni».

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).

26.20

Accolto

TAROLLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici possono presentare all'Anagrafe tributaria la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale per i beneficiari di prestazioni che risiedono all'estero».

26.21

Respinto

RONCONI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per l'adeguamento economico e normativo dei trattamenti pensionistici di guerra per l'anno 2003 sono stanziati 50.000 euro».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

26.22

Respinto

FABBRI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge 23 aprile 1981, n. 153, dopo le parole: "del trattamento retributivo" aggiungere le seguenti: "per l'attività lavorativa" ed infine dopo le parole: "comprese le voci" aggiungere le seguenti: ", assimilate ad emolumenti fissi e continuativi,"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

26.23**Respinto**

BATTAGLIA Antonio

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La normativa statutaria e regolamentare degli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, può prevedere, nell'ambito delle prestazioni assistenziali a favore degli iscritti, anche forme di tutela sanitaria, nel rispetto degli equilibri finanziari di ogni singola gestione».

26.24**Respinto**

GIRFATTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La normativa statutaria e regolamentare degli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, può prevedere, nell'ambito delle prestazioni assistenziali a favore degli iscritti, anche forme di tutela sanitaria, nel rispetto degli equilibri finanziari di ogni singola gestione».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

26.25**Respinto**

VILLONE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. È in facoltà di coloro che abbiano usufruito di borse di studio di procedere al riscatto a fini pensionistici, con onere a loro totale carico, del tempo trascorso in tale situazione».

26.26**Respinto**

VIVIANI, PIZZINATO, IOVENE, DE ZULUETA, PILONI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il comma 13 dell'articolo 22 del testo unico, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 18 della legge 30 luglio 2002, n. 186, è così sostituito:

"13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità. I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

26.27**Respinto**

DEMASI, COZZOLINO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 69, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "fino a tre volte" sono sostituite dalle seguenti: "fino a cinque volte".

5-ter. All'articolo 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sopprimere la lettera b)».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

26.28**Respinto**

DEMASI, COZZOLINO, CURTO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2003 sono soppresse le lettere a), b) e c) dell'articolo 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

26.29**Respinto**

COZZOLINO, DEMASI, GRILLOTTI, PONTONE, FLORINO, BONATESTA, TATÒ, DANIELI, SEMERARO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I sanitari sopedalieri e di enti pubblici che, in applicazione dell'articolo 4, comma 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, optarono per il rapporto di convenzione a partire dal 31 dicembre 1992 e, in pari data, rinegoziarono – per incompatibilità – il rapporto di dipendenza, qualora non avessero raggiunto, alla medesima data, una posizione contributiva tale da conseguire un trattamento pensionistico, sono autorizzati al versamento volontario dei contributi mancanti presso la ex cassa sanitaria (oggi INPDAP) per il raggiungimento dei benefici pensionistici».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

26.30**Respinto**

DEMASI, COZZOLINO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai fini della tutela previdenziale, i produttori che abbiano un rapporto di collaborazione con le agenzie di assicurazioni in gestione libera, sono iscritti, su loro richiesta, all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali. I soggetti di cui sopra possono altresì chiedere di regolarizzare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i periodi durante i quali abbiano svolto le attività di produttore, secondo le vigenti norme in materia. Il rapporto di collaborazione di cui sopra deve risultare da atti aventi data certa».

26.31**Respinto**

NANIA, CURTO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Dalla data di cui al comma 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge 8 agosto 2002, n. 178, il personale dipendente dell'ente Anas di cui all'articolo 11, comma 10 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, salvo quanto disciplinato dal successivo capoverso, ha diritto al trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile (come modificato dalla legge n. 297 del 1982) ed alla liquidazione del trattamento di fine servizio maturato presso l'INPDAP. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il predetto personale potrà optare per il mantenimento del trattamento di fine servizio (indennità di buonuscita), secondo le regole per esso vigenti alla data di trasformazione dell'ente Anas in Società per azioni».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

26.32**Respinto**

CASTELLANI, SCALERA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I soggetti di cui all'articolo 1 del comma 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, possono trasferire al "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari" i contributi già versati al sistema pensionistico obbligatorio e non utilizzati per altra prestazione previdenziale».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

26.33**Respinto**

FERRARA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sopprimere il comma 2».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

26.34**Respinto**

CASTELLANI, SCALERA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo le parole: "lavoratori autonomi" aggiungere le seguenti: "ad eccezione dei lavoratori iscritti alla gestione di cui al comma 26 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**26.35 (v. testo 2)****Ritirato**

FERRARA, ZORZOLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nell'ipotesi di periodi non coperti da contribuzione risultanti dall'estratto conto di cui all'articolo 1, comma 6 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, relativi all'anno 1998, il termine di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, lettera a), secondo periodo, della medesima legge è sospeso per un periodo di diciotto mesi a decorrere dal 1° gennaio 2003».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**26.35 (testo 2)****Accolto**

FERRARA, ZORZOLI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Nell'ipotesi di periodi non coperti da contribuzione risultanti dall'estratto conto di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativi all'anno 1998, il termine di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, lettera a), secondo periodo, della citata legge n. 335 del 1995, è sospeso per un periodo di diciotto mesi a decorrere dal 1° gennaio 2003.

5-ter. Il comma 6 dell'articolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dal comma 24 dell'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "6. Le disposizioni contenute nell'articolo 25 si applicano ai contributi e premi non versati

e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2003"».

26.36**Respinto**

BASSO, BARATELLA, CREMA, VIVIANI, IOVENE, CADDEO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Alla legge n. 335 del 1995, articolo 1, sopprimere il comma 43».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

26.37**Respinto**

BASSO, BARATELLA, CREMA, VIVIANI, IOVENE, CADDEO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. A far data dal 13 settembre 2002, gli effetti determinati dalla data di scadenza prevista dalla legge n. 68 del 1999, articolo 18, comma 3, sono prorogati di ulteriori 12 mesi».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

26.38**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 86 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, aggiungere il seguente comma:

"2-bis. Al fine di garantire la contribuzione minima pensionistica agli Amministratori locali che rivestano le cariche di cui al comma 1, che non rientrino tra le categorie di lavoro indicate ai commi 1 e 2 e che non godano di altre forme di previdenza e di assistenza, l'Amministrazione locale provvede a proprio carico ed allo stesso titolo previsto dal comma 1, al versamento di una quota forfettaria annuale, determinata in base al decreto del 25 maggio 2001, emanato dai Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro del bilancio e della programmazione

economica. A tal fine, il versamento degli oneri suddetti viene effettuato all'Ente previdenziale presso il quale il lavoratore è stato iscritto o, comunque, ad uno dagli Enti previdenziali individuati, per distinte categorie, dallo stesso decreto. A far data dall'entrata in vigore della legge n. 265 del 3 agosto 1999, è fatto salvo l'esercizio della facoltà di rischio degli anni pregressi ai fini pensionistici"».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

26.39

Respinto

CREMA, MARINI, DEL TURCO, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI, BUDIN, BASSO, FABRIS, CADDEO

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. Ai fini del godimento dei benefici di cui al presente comma non si fa riferimento ai requisiti anagrafici del pensionato titolare di pensione previdenziale.

5-ter. La lettera b) del comma 5 dell'articolo 38 della legge n. 448 del 2001, è così sostituita:

"b) per i beneficiari coniugati e non effettivamente e legalmente separati il reddito cumulato con quello del coniuge non deve essere inferiore a 13.428 euro"».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

26.40

Respinto

ZANOLETTI

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 18, comma 8-*quater*, quinto e sesto rigo, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le parole: "fino al termine di tale periodo" sono soppresse.

5-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2003 nei confronti dei fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro ai sensi del comma 8-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni nonché l'articolo 15, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

Conseguentemente, all'articolo, 67, comma 2, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 6.000;

2004: - 6.000;

2005: - 6.000.

26.41

Respinto

VANZO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai titolari di pensione spetta l'integrazione al trattamento minimo, indipendentemente dal reddito del coniuge.

Sono abrogate le norme incompatibili con la disposizione di cui al comma 1».

Compensazione del Gruppo Lega Padana da 1 a 7 (v. emend. 1.0.3).

26.42

Respinto

VANZO, MONTI, FRANCO PAOLO, STIFFONI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. A decorrere dal 1° giugno 2003 le erogazioni a carico degli enti pubblici previdenziali ammontano ad un limite massimo di 10.000 euro mensili. Tale limite non può essere superato anche in caso di erogazione da parte di più enti previdenziali».

Compensazione del Gruppo Lega Padana da 1 a 7 (v. emend. 1.0.3).

26.0.1**Assorbito (v. emend. 19.392 testo 2)**

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Comunicazioni relative a matrimoni e decessi)

1. I comuni comunicano all'INPS, per via telematica, le informazioni relative ai matrimoni ed ai decessi, entro 15 giorni dalla data in cui si verifica l'evento.
2. L'INPS, sulla scorta dei dati del casellario dei pensionati, comunica le informazioni ricevute dai comuni agli enti erogatori dei trattamenti pensionistici.
3. Il casellario dei pensionati mette a disposizione dei comuni le proprie banche dati».

26.0.2**Assorbito (v. emend. 19.392 testo 2)**

TAROLLI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Comunicazioni relative a matrimoni e decessi)

1. I comuni comunicano all'INPS, per via telematica, le informazioni relative ai matrimoni ed ai decessi, entro 15 giorni dalla data in cui si verifica l'evento.
2. L'INPS, sulla scorta dei dati del Casellario dei pensionati, comunica le informazioni ricevute dai Comuni agli Enti erogatori dei trattamenti pensionistici.
3. Il casellario dei pensionati mette a disposizione dei comuni le proprie banche dati».

26.0.3**Respinto**

VANZO, FRANCO Paolo

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:***«Art. 26-bis.***(Trattamento minimo delle pensioni)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, l'integrazione al trattamento minimo, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni ed integrazioni, spetta indipendentemente dal reddito del coniuge.

2. Sono abrogate le norme incompatibili con la disposizione di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetti economici a partire dal 1° gennaio 2003».

Compensazione del Gruppo Lega Padana nn. 1, 3, 5, 6, 7, 8 e 9 (v. emend. 1.0.3).**26.0.4****Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:***«Art. 26-bis.***(Disposizioni in materia di previdenza integrativa in favore del personale militare delle Forze Armate e delle Forze di Polizia)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con i criteri stabiliti dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 e dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, sono istituite, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, forme di previdenza complementare per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

2. A decorrere dal 10 giugno 2003 ha termine la contribuzione obbligatoria a favore delle casse ufficiali dell'Esercizio, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui, rispettivamente, alla legge 29 dicembre 1930, n. 1712, alla legge 9 maggio 1940, n. 371, alla legge 14 giugno

1934, n. 1015, alla legge 4 gennaio 1937, n. 35, e relative modificazioni ed integrazioni nonchè il Fondo Previdenza sottufficiali dell'Esercizio, compresa la gestione graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri sottufficiali dell'Esercito, compresa la gestione graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, e le casse sottufficiali della Marina Militare e dell'ASeronautica militare, di cui, rispettivamente, al regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1890, alla legge 27 dicembre 1988, n. 557, alla legge 2 giugno 1936, n. 1226, alla legge 19 maggio 1939, n. 894, e relative modificazioni ed integrazioni, fatta salva la facoltà prevista dal successivo comma 3.

Gli oneri relativi ai trattamenti riferiti:

a) alla indennità supplementare per gli ufficiali ed al premio di previdenza per i sottufficiali sono erogati all'atto del collocamento in quiescenza, valutando le spettanze sulla base del periodo di effettiva contribuzione e dello stipendio annuo lordo percepito alla data di cessazione della contribuzione alle casse comprensivo della tredicesima mensilità ed incremento di un importo calcolato con le modalità di rivalutazione di cui all'articolo 2120 del codice civile;

b) all'assegno speciale previsto per gli ufficiali dell'Esercizio e dell'Arma dei Carabinieri, valutato secondo le modalità di cui al comma 4, sono a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (INPDAP), presso il quale è istituita apposita evidenza contabile. Alla stessa sono imputati i patrimoni delle casse.

3. In attesa dell'effettiva istituzione di forme di previdenza complementare, da realizzare in favore del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, a conclusione dei procedimenti di concertazione previsti dal precedente comma 1, il personale iscritto alle casse, di cui al comma 2, può, a domanda da presentare entro 150 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rimanere assoggettato al vigente regime retributivo senza soluzioni di continuità e sino al giorno precedente la data sotto cui uno o più fondi pensione complementare diventano operativi, con facoltà di revoca anticipata.

4. A decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge generale le misure annue lorde dell'assegno speciale sono come di seguito stabilite: tenente generale euro 750, maggior generale euro 650, brigadier generale, colonnello e tenente colonnello euro 600, maggiore euro 380, capitano euro 310, tenente e sottotenente euro 250.

Per il personale in servizio e per quello in quiescenza che alla data di entrata in vigore della presente legge non ha maturato il diritto all'assegno speciale, gli importi che sarebbero spettati in base alle misure di cui sopra sono convertito in capitale, con riferimento al grado rivestito al momento della cessazione della contribuzione, e rivalutati secondo le modalità dell'articolo 2120 del codice civile. Tale capitale, che soggiace al regime fiscale previsto per l'indennità supplementare, è corrisposto al compimento del 65° anno di età.

5. Nell'ambito dei provvedimenti di concertazione di cui al comma 1 sono altresì stabilite le modalità, i criteri organizzativi per dare attuazione al presente articolo, fermi restando i diritti acquisiti dal personale alla data di entrata in vigore della presente legge».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

26.0.5

Respinto

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, PIZZINATO

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di previdenza integrativa in favore del personale militare delle Forze Armate e delle Forze di Polizia)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con i criteri stabiliti dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 e dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, sono istituite, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, forme di previdenza complementare per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

2. A decorrere dal 10 giugno 2003 ha termine la contribuzione obbligatoria a favore delle casse ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui, rispettivamente, alla legge 29 dicembre 1930, n. 1712, alla legge 9 maggio 1940, n. 371, alla legge 14 giugno 1934, n. 1015, alla legge 4 gennaio 1937, n. 35, e relative modificazioni ed integrazioni nonché il Fondo Previdenza sottufficiali dell'Esercito, compresa la gestione graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, e le casse sottufficiali della Marina Militare e dell'Aeronautica militare, di cui, rispettivamente, al regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1890, alla legge 27 dicembre 1988, n. 557, alla legge 2 giugno 1936, n. 1226, alla legge 19 maggio 1939, n. 894, e relative modificazioni ed integrazioni, fatta salva la facoltà prevista dal successivo comma 3.

Gli oneri relativi ai trattamenti riferiti:

a) alla indennità supplementare per gli ufficiali ed al premio di previdenza per i sottufficiali sono erogati all'atto del collocamento in

quiescenza, valutando le spettanze sulla base del periodo di effettiva contribuzione e dello stipendio annuo lordo percepito alla data di cessazione della contribuzione alle casse comprensivo della tredicesima mensilità ed incrementato di un importo calcolato con la modalità di rivalutazione di cui all'articolo 2120 del codice civile;

b) all'assegno speciale previsto per gli ufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri, valutato secondo le modalità di cui al comma 4, sono a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (INPDAP), presso il quale è istituita apposita evidenza contabile. Alla stessa sono imputati i patrimoni delle casse.

3) In attesa dell'effettiva istituzione di forme di previdenza complementare, da realizzare in favore del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, a conclusione dei procedimenti di concertazione previsti dal precedente comma 1, il personale iscritto alle casse, di cui al comma 2, può, a domanda da presentare entro 150 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rimanere assoggettato al vigente regime retributivo senza soluzione di continuità e sino al giorno precedente la data sotto cui uno o più fondi pensione complementare diventano operativi, con facoltà di revoca anticipata.

4. A decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge generale le misure annue lorde dell'assegno speciale sono come di seguito stabilite: tenente generale euro 750, maggior generale euro 650 brigadier generale, colonnello e tenente colonnello euro 600, maggiore euro 380, capitano euro 310, tenente e sottotenente euro 250. per il personale in servizio e per quello in quiescenza che alla data di entrata in vigore della presente legge non ha maturato il diritto all'assegno speciale, gli importi che sarebbero spettati in base alle misure di cui sopra sono convertiti in capitale, con riferimento al grado rivestito al momento della cessazione della contribuzione, e rivalutati secondo le modalità dell'articolo 2120 del codice civile. Tale capitale, che soggiace al regime fiscale previsto per l'indennità supplementare, è corrisposto al compimento del 65° anno di età.

5. Nell'ambito dei provvedimenti di concertazione di cui al comma 1 sono altresì stabilite le modalità, i criteri organizzativi e gestionali per dare attuazione al presente articolo, fermi restando i diritti acquisiti dal personale alla data di entrata in vigore della presente legge».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

26.0.6**Dichiarato inammissibile**

CRINÒ

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. L'articolo 38 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 è così modificato:

"comma 3 ai fini del godimento dei benefici di cui al presente comma non si fa riferimento ai requisiti anagrafici del pensionato titolare di pensione previdenziale;

comma 5, lettera b) è sostituita così come segue:

per i benefici coniugati e non effettivamente e legalmente separati il reddito cumulato con quello del coniuge non deve essere inferiore a euro 13.428,00"».

26.0.7**Respinto**

D'IPPOLITO

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Agli invalidi civili totali e parziali, titolari di pensione o di assegno mensile, esclusi dall'integrazione pensionistica prevista dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 2001, n. 448, è concesso un aumento di 50 euro mensili a decorrere dal 1° gennaio 2003, a prescindere dal requisito anagrafico e fermo restando le condizioni reddituali stabilite per la categoria.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, valutato in 366 milioni di euro annui, si farà fronte con le risorse derivanti dai minori oneri accertati nell'attuazione della norma sopra indicata».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

26.0.8**Dichiarato inammissibile**

RONCONI, TAROLLI, CICCANTI

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:***«Art. 26-bis.**

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti recanti norme volte a riordinare il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, regolato dalla legge n. 903 del 22 dicembre 1973.

Tali norme dovranno ispirarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) armonizzazione, compatibilmente con lo *status* dei ministri di culto, con le disposizioni in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria e nei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi, in materia di riscatto, ricongiunzione, totalizzazione di periodi contribuiti, contribuzione figurativa, contribuzione volontaria, decorrenza e cumulo dei trattamenti pensionistici, pensione supplementari.

b) Adeguamento della terminologia adottata dalle disposizioni relative al clero cattolico a quella corrispondente al nuovo Codice di diritto canonico».

26.0.9**Dichiarato inammissibile**

RONCONI, TAROLLI, CICCANTI

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:***«Art. 26-bis.**

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti recanti norme volte a riordinare il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, regolato dalla legge n. 903 del 22 dicembre 1973.

Tali norme dovranno ispirarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) armonizzazione, compatibilmente con lo *status* dei ministri di culto, con le disposizioni in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria e nei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi, in materia di riscatto, ricongiunzione, totalizzazione di periodi contribuiti, contribuzione figurativa, contribuzione volontaria, decorrenza e cumulo dei trattamenti pensionistici, pensione supplementari;

b) adeguamento della terminologia adottata dalle disposizioni relative al clero cattolico a quella corrispondente al nuovo Codice di diritto canonico».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

26.0.10

Respinto

CICCANTI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Previdenza mutilati ed invalidi lavoro)

1. Abolire definitivamente il divieto di cumulo tra le pensioni di inabilità, o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'INPS - liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale - e la rendita vitalizia liquidata dall'INAIL per lo stesso evento invalidante.

2. Le somme corrisposte dall'INAIL ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a titolo di rendita, assegno o indennità per la loro natura risarcitoria non costituiscono reddito. Tali somme sono pertanto irrilevanti ai fini fiscali previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici ed assistenziali.

3. L'importo dell'assegno per l'assistenza personale continuativa previsto dall'articolo 76 del testo unico infortuni n. 1124/65 ed erogato dall'INAIL viene adeguato all'indennità attualmente erogata in favore dei ciechi civili.

4. Il regime transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge 68/99 viene concesso per ulteriori 12 mesi con decorrenza 13 settembre 2002.

5. Il periodo di sperimentazione del sistema di indennizzo del danno biologico previsto dall'articolo 55, comma 2, quinto periodo della legge 27 maggio 1999, n. 144, come modificato dalla legge 23 dicembre

2000, n. 388, articolo 78 comma 26, lettera *b*), viene prorogato di un anno».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

26.0.11

Respinto

CICCANTI, RONCONI, TAROLLI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Previdenza mutilati ed invalidi lavoro)

1. Abolire definitivamente il divieto di cumulo tra le pensioni di inabilità, o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'INPS – liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale – e la rendita vitalizia liquidata dall'INAIL per lo stesso evento invalidante.

2. Le somme corrisposte dall'INAIL ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a titolo di rendita, assegno o indennità per la loro natura risarcitoria non costituiscono reddito. Tali somme sono pertanto irrilevanti ai fini fiscali previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici ed assistenziali.

3. L'importo dell'assegno per l'assistenza personale continuativa previsto dall'articolo 76 del testo unico infortuni n. 1124/65 ed erogato dall'INAIL viene adeguato all'indennità attualmente erogata in favore dei ciechi civili.

4. Il regime transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge 68/99 viene concesso per ulteriori 12 mesi con decorrenza 13 settembre 2002.

5. Il periodo di sperimentazione del sistema di indennizzo del danno biologico previsto dall'articolo 55, comma 2, quinto periodo della legge 27 maggio 1999, n. 144, come modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 78 comma 26, lettera *b*), viene prorogato di un anno».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

26.0.12**Respinto**

D'IPPOLITO, PICCIONI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Le somme corrisposte dall'INAIL ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a titolo di rendita, assegno o indennità per la loro natura risarcitoria non costituiscono reddito. Tali somme sono pertanto irrilevanti ai fini fiscali previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici ed assistenziali.

2. L'importo dell'assegno per l'assistenza personale continuativa previsto dall'articolo 76 del testo unico infortuni n. 1124/65 ed erogato dall'INAIL viene adeguato all'indennità attualmente erogata in favore dei ciechi civili.

3. Il periodo di sperimentazione del sistema di indennizzo del danno biologico previsto dall'articolo 55, comma 2, quinto periodo della legge 27 maggio 1999, n. 144, come modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 78 comma 26, lettera *b*), viene prorogato di un anno».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

26.0.13**Respinto**

TAROLLI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Pensioni di reversibilità dei figli studenti)

1. I redditi da lavoro percepiti da figli studenti infraventiseienni iscritti all'Università, di ammontare annuo pari o inferiori al trattamento minimo in vigore al 1° gennaio di ciascun anno nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti maggiorato del 30 per cento

non costituiscono causa di esclusione o sospensione dal diritto alla pensione ai superstiti».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

26.0.14

Respinto

TAROLLI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di titolari di più trattamenti pensionistici)

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, è sostituito dal seguente:

"1. I commi quarto, quinto e sesto dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, concernente l'istituzione del casellario centrale dei pensionati, come sostituiti dall'articolo 6 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono sostituiti dai seguenti: Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici devono trasmettere al casellario delle pensioni, entro il mese di febbraio di ciascun anno, i dati relativi ai trattamenti pensionistici che verranno erogati nel corso dello stesso anno.

2. Entro il mese di giugno dello stesso anno, sulla base dei dati e degli elementi di cui al comma precedente, il casellario centrale dei pensionati, mediante l'utilizzo di procedure automatizzate, individua i soggetti titolari di due o più trattamenti pensionistici e comunica gli Enti che erogano i singoli trattamenti l'importo complessivo dei trattamenti del soggetto nonché le detrazioni d'imposta cui lo stesso ha dichiarato di avere diritto.

3. A partire dalla data della comunicazione, ogni ente provvede ad assoggettare a tassazione il trattamento pensionistico che corrisponde, integrando le disposizioni degli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con gli elementi risultanti dalla comunicazione fornita dal casellario delle pensioni. A tal fine ogni ente, sulla base degli elementi della comunicazione, provvede a determinare l'importo dell'imponibile, della deduzione, delle detrazioni da operare e dell'imposta netta relativamente all'imponibile complessivo dei trattamenti pensionistici ed applica sul proprio trattamento l'imposta determinata in proporzione all'ammontare ai fini fiscali dello stesso.

4. In attesa della comunicazione del casellario ogni ente assoggetta a tassazione il trattamento pensionistico che corrisponde sulla base degli elementi della precedente comunicazione del casellario.

5. Entro il termine previsto dai citati articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ciascun ente erogatore di trattamenti pensionistici effettua le consuete operazioni di conguaglio relativamente ai trattamenti corrisposti e, entro il 28 febbraio dell'anno successivo consegna al percipiente la relativa certificazione unica, fiscale e contributiva, di cui all'articolo 7-bis dello stesso decreto, annotando sulla stessa che e' stata applicata la presente disposizione.

6. Sulla base delle dichiarazioni o degli elenchi presentati dagli enti erogatori dei trattamenti pensionistici in qualità di sostituti d'imposta, l'Amministrazione finanziaria provvede ad effettuare gli eventuali ulteriori conguagli iscrivendo a ruolo le imposte senza applicazione di sanzioni. Sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

7. I titolari soltanto di più trattamenti pensionistici per i quali si sono rese applicabili le disposizioni del presente articolo sono esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. Ai fini dell'applicazione delle altre disposizioni di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i titolari di più trattamenti pensionistici cui si è reso applicabile la presente disciplina sono considerati percettori di un unico reddito di lavoro dipendente"».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

26.0.15

Respinto

TAROLLI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di titolari di più trattamenti pensionistici)

1. I commi quinto e sesto dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni sono sostituiti dai seguenti:

"1. Entro il mese di giugno dello stesso anno, sulla base dei dati e degli elementi di cui al comma precedente, il casellario centrale dei pensionati, mediante l'utilizzo di procedure automatizzate, individua i soggetti titolari di due o più trattamenti pensionistici e comunica gli Enti che ero-

gano i singoli trattamenti l'importo complessivo dei trattamenti del soggetto nonchè le detrazioni d'imposta cui lo stesso ha dichiarato di avere diritto.

2. A partire dalla data della comunicazione, ogni ente provvede ad assoggettare a tassazione il trattamento pensionistico che corrisponde, integrando le disposizioni degli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con gli elementi risultanti dalla comunicazione fornita dal casellario delle pensioni. A tal fine ogni ente, sulla base degli elementi della comunicazione, provvede a determinare l'importo dell'imponibile, della deduzione, delle detrazioni da operare e dell'imposta netta relativamente all'imponibile complessivo dei trattamenti pensionistici ed applica sul proprio trattamento l'imposta determinata in proporzione all'ammontare ai fini fiscali dello stesso. In attesa della comunicazione del casellario ogni ente assoggetta a tassazione il trattamento pensionistico che corrisponde sulla base degli elementi della precedente comunicazione del casellario"».

26.0.16

Respinto

TAROLLI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 10, ultima parte, e dell'articolo 8, comma 8, prima parte della legge 2 agosto 1990, n. 233.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 10, ultima parte, ed all'articolo 8, comma 8, prima parte, della legge 2 agosto 1990, n. 233 si applicano con effetto dalla data prevista da ciascuna disposizione anche per i supplementi per contributi delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi la cui decorrenza si collochi tra il 1° gennaio 1982 ed il 30 giugno 1990».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

26.0.17**Respinto**

TAROLLI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Le competenze arretrate, comunque denominate, soggette a tassazione separata, sono escluse dal computo dei redditi da valutare ai fini delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, ivi comprese le prestazioni agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. Le predette competenze sono altresì escluse dal computo dei redditi ai fini della cumulabilità delle pensioni ai superstiti con i redditi di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e della cumulabilità dell'assegno di invalidità con redditi da lavoro di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335.».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

26.0.18**Respinto**

TAROLLI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Proroga di termini)

1. Il comma 6 dell'articolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dal comma 24 dell'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni contenute nell'articolo 25 si applicano a contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2003"».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

26.0.19**Respinto**

TAROLLI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Potestà transattiva degli Enti previdenziali)

1. Gli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, dopo l'inizio dell'esecuzione coattiva, possono procedere alla transazione di contributi, premi, sanzioni e interessi iscritti a ruolo, il cui gettito è di esclusiva spettanza degli enti stessi, in caso di accertata maggiore economicità e proficuità rispetto alle attività di riscossione coattiva, quando nel corso della procedura esecutiva emerge l'insolvenza del debitore o questi è assoggettato a procedere concorsuali. Alla transazione si procede con atto approvato dal direttore generale dell'Ente impositore interessato, su conforme parere obbligatorio della Commissione consultiva per la riscossione, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Tale Commissione consultiva, ai fini del periodo precedente, è integrata da un rappresentante di ciascun Ente impositore con qualifica non inferiore a dirigente, designato dal legale rappresentante di ciascun Ente. I pareri si intendono rilasciati con esito favorevole decorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, se non pronunciati espressamente nel termine predetto. La transazione può comportare la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo».

26.0.20**Respinto**

TOMASSINI, SALINI, FASOLINO, TREDESE, NOCCO

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Al comma 5 dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, le parole: "il trattamento di minore importo" sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento di maggiore importo".

2. Al comma 6 dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, le parole: "l'ente che eroga il trat-

tamento di minore importo" sono sostituite dalle seguenti: "l'ente che eroga il trattamento di maggiore importo"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

26.0.21

Respinto

GRILLO, LAURO

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Al comma 5 dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, le parole "il trattamento di minore importo" sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento di maggiore importo".

Al comma 6 dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, le parole: "l'ente che eroga il trattamento di minore importo" sono sostituite dalle seguenti: "l'ente che eroga il trattamento di maggiore importo"».

26.0.22

Respinto

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Livelli essenziali di assistenza)

1. Dal 1° gennaio 2001 sono confermati i livelli essenziali di assistenza previsti dall'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

2. Le prestazioni riconducibili ai suddetti livelli di assistenza e garantite dal Servizio Sanitario Nazionale sono quelle individuate all'allegato "1" del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, con le esclusioni ed i limiti di cui agli allegati 2 e 3 con decorrenza dalla data di pubblicazione dello stesso decreto.

3. La individuazione di prestazioni che non soddisfano i principi e le condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché le modifiche agli allegati di cui al comma

precedente sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con la Conferenza permanente fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

26.0.23

Respinto

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CORTIANA, CARELLA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di prestazioni gratuite)

1. Le prestazioni rese a titolo gratuito dai parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado dell'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile non configurano rapporto di lavoro subordinato o autonomo e non danno luogo all'insorgere di obbligazioni previdenziali ed assistenziali.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

26.0.24

Respinto

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CORTIANA, CARELLA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di contratti di riallineamento e regolazione contributiva in agricoltura)

1. Le imprese agricole che hanno recepito i contratti provinciali di riallineamento possono regolarizzare gli obblighi contributivi pregressi, accertati ed imposti dagli enti previdenziali anche se relativi a lavoratori già denunciati, per i periodi di attività antecedenti la stipula dei contratti medesimi. L'adempimento di tali obblighi, secondo le modalità ed i criteri di cui al comma 3-*sexies* dell'articolo 5 del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.

608 è calcolato sulla misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento o comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo. La presente disposizione si applica anche alle domande di regolarizzazione presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, sono estese ai contributi dovuti fino al 31 dicembre 2001.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

26.0.25

Respinto

TURRONI

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Condono previdenziale per i settori agricolo, artigianale e della piccola media impresa)

1. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "fino a tutto 1997" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2002";

b) al comma 1, primo periodo, le parole: "31 ottobre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "30 marzo 2003"; le parole: "15 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003";

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999";

d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724";

Tutte le Aziende agricole colpite da calamità (legge 185/92) e che negli ultimi 5 anni dal 1997 al 2002 hanno subito almeno 2 annate di danno, viene ridotto del 50 per cento il capitale da versare, sia per i contributi INPS propri (coltivatori diretti - IATP) che per le giornate relativamente dai lavoratori dipendenti effettuati (OTD-OTI).

3. Le piccole e medie imprese, nonché gli artigiani e i datori di lavoro artigiano, debitori per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 2002, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti dei competenti enti impositori, previa presentazione della domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in venti rate consecutive di pari importo, di cui da versare entro il 30 marzo 2003, la seconda entro il 31 luglio 2003 e le successive da versare con cadenza semestrale a decorrere dal 31 dicembre 2003, secondo modalità fissate dagli enti stessi. Le rate successive alla prima sono maggiorate di interessi pari al tasso dell'1 per cento annuo per il periodo di differimento, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata. La regolarizzazione di quanto dovuto a titolo di contributi o premi può avvenire anche in unica soluzione, entro la medesima data, mediante il pagamento attualizzato al tasso di interesse legale della quota capitale dovuta in base alle predette 20 rate. La suddetta regolarizzazione comporta l'estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagate.

Si applicano i commi 230 e 232 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Possono essere regolarizzate anche i contributi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolate, per la parte del debito contributivo, dovuto da parte dei soggetti indicati, e rimasto insoluto alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La riscossione dei crediti di cui ai commi 1 e 2 è sospesa nei confronti delle aziende che si avvalgono della regolarizzazione contributiva di cui al presente articolo.

5. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, nei confronti delle aziende agricole, sono sospese per tutti coloro che aderiscono alla regolarizzazione contributiva di cui alla presente legge».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

26.0.27**Respinto**

VISERTA, MONTALBANO, BRUTTI PAOLO, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:***«Art. 26-bis.***(Trattamento pensionistico dei lavoratori postelegrafonici cessati dal servizio dal 1° ottobre 1994 al 1° ottobre 1995)*

1. Il personale già dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, trasformata in ente pubblico economico denominato Ente poste italiane ai sensi del decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo tra il 1° ottobre 1994 e il 1° ottobre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza, sono riconosciuti i benefici economici a regime previsti nel relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.

Conseguentemente alla Tabella A, alta voce «Ministero dell'economia e delle finanze» apportare le seguenti modifiche:

2003: - 16.000;
2004: - 16.000;
2005: - 16.000.

26.0.28**Respinto**

TREU, CADDEO

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:***«Art. 26-bis.***(Norme in materia di ENPALS)*

1. Nell'ambito del processo di armonizzazione dell'ENPALS al regime generale, con effetto dal 1° gennaio 2003:

a) l'aliquota di finanziamento in vigore per tutti gli assicurati di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è quella in vigore nel Fondo pensione lavoratori dipendenti dell'INPS;

b) l'Ente non è tenuto al contributo di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

c) la disciplina prevista all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è estesa all'Ente, con applicazione, relativamente agli organi, dei criteri di composizione e di nomina previsti per l'IPSEMA salvo che per il collegio dei revisori dei conti, per il quale continua ad applicarsi la vigente disciplina, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

2. L'articolo 3, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, è sostituito dal seguente:

«Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, su eventuale proposta dell'ENPALS, che provvede periodicamente al monitoraggio delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport, sono adeguate le categorie dei soggetti assicurati di cui al comma primo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere, altresì, integrata o ridefinita, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS».

3. Al fine di perseguire l'obiettivo di ridurre il contenzioso contributivo, i compensi corrisposti ai lavoratori appartenenti alle categorie dalla numero 1 alla numero 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integrazioni, a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d'autore, d'immagine e di replica, non possono eccedere il 40 per cento dell'importo complessivo percepito per prestazioni riconducibili alla medesima attività. Tale quota rimane esclusa dalla base contributiva e pensionabile. La disposizione si applica anche per le posizioni contributive per le quali il relativo contenzioso in essere non è definito alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'articolo 1, comma 15, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, i periodi terzo, quarto e quinto sono soppressi.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

26.0.29**Respinto**

BONAVITA, BASSO, MASCIONI, TONINI, BRUNALE, CADDEO, BATTAGLIA
Giovanni, GARRAFFA, BARATELLA

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 2003, i soggetti di età inferiore a 32 anni che iniziano l'attività di artigiano o l'esercente attività commerciale e vengono iscritti per la prima volta alla rispettive gestioni previdenziali beneficiano, per i tre anni successivi all'iscrizione, di uno sgravio del 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per le predette legislazioni».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

26.0.30**Respinto**

CAVALLARO

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, i soggetti di età inferiore a 32 anni che iniziano l'attività di artigiano o l'esercente attività commerciale e vengono iscritti per la prima volta alla rispettive gestioni previdenziali beneficiano, per i tre anni successivi all'iscrizione, di uno sgravio del 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per le predette legislazioni».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

26.0.31**Respinto**

BONATESTA, COZZOLINO, SALERNO

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:***«Art. 26-bis.**

All'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo le parole: "Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi" sono aggiunte le parole: "i trattamenti pensionistici di guerra". L'articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915 è abrogato».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).**26.0.32****Respinto**

BONATESTA, COZZOLINO, SALERNO

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:***«Art. 26-bis.**

All'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 488 dopo le parole: "legge 12 giugno 1984, n. 22" sono aggiunte le seguenti: "o che siano titolari di pensione di guerra diretta o indiretta"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).**26.0.33****Respinto**

BONATESTA, COZZOLINO, SALERNO

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:***«Art. 26-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, alle sole vedove dei caduti, titolari del trattamento pensionistico di guerra di cui alla tabella "G" annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, 915 e suc-

cessive modificazioni, versanti in particolari condizioni di indigenza, in quanto l'ammontare complessivo, mensile del proprio reddito, a qualsiasi titolo percepito, sia comunque inferiore a 516,46 euro, è corrisposto uno speciale assegno mensile di integrazione, di importo variabile, per consentire alle stesse la fruizione della somma mensile totale pari al predetto limite.

2. Il trattamento integrativo di cui al precedente articolo, che è attribuito a domanda corredata da dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente sia l'espressa indicazione del proprio reddito annuo sia l'impegno a comunicare alla competente Amministrazione statale che eroga il trattamento pensionistico di guerra, il venir meno delle condizioni di cui all'articolo 1 del presente provvedimento è revocato quando tale dichiarato reddito raggiunga, comunque, l'ammontare mensile di 516,46 euro.

Conseguentemente:

Alla Tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti a natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

26.0.34

Respinto

PEDRIZZI, BONATESTA, BONGIORNO, PACE

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Riscatto contributiprevidenziali di coltivatori diretti, mezzadri e coloni)

1. L'articolo 11 della legge 2 agosto 1990 n. 233, concernente il riscatto dei contributi dal 1 gennaio 1957 al 31 dicembre 1961, è sostituito dal seguente: «Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, accertati ai fini dell'iscrizione negli elenchi degli assicurati ai sensi della legge 26 ottobre 1957 n. 1047, i quali, per effetto del secondo comma dell'articolo 5 della stessa legge sono stati compresi negli elenchi pubblicati dal servizio contributi unificati (SCAU) senza l'attribuzione di giornate lavorative o con una attribuzione di giornate lavorative inferiori a 156 annuali per il periodo 1957-1961, o soggetti per i quali è accertata l'esistenza dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi, ai sensi del citato articolo 5, ma non com-

presi per omissione del titolare d'azienda, è data facoltà di riscattare i periodi predetti con onere a proprio carico secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338.

2. La domanda di riscatto deve essere presentata all'INPS entro il 31 dicembre 2003.

Alla Tabella A, Fondo speciale di parte collente di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

Art. 27.**27.1****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

27.2**Dichiarato inammissibile**

NOCCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per tutti coloro i quali sono andati in pensioni non avendo raggiunto i requisiti di cui al comma precedente si applica una riduzione delle trattenute sulla pensione, in caso di cumulo con lavoro autonomo del 15%, anziché del 30% attualmente previsto dal vigente comma 2 della legge 23 dicembre 200. n.388».

27.3**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le modifiche da apportare all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, valutando in particolare la possibilità:

- a) di innalzare il limite di reddito familiare annuo per il diritto al beneficio ad una somma pari a 13.428 euro;
- b) di introdurre o rafforzare disposizioni a favore dei pensionati che beneficiano di una pensione a calcolo;
- c) di rivalutare l'importo del beneficio per adeguarlo all'aumento del costo della vita.

2-bis. Il decreto di cui al comma 2 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti Commissioni.

2-ter. Tutte le risorse derivanti dai minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, possono essere utilizzate unicamente per il finanziamento delle misure del decreto di cui al comma 2».

27.4

Dichiarato inammissibile

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al comma 6 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sempre agli stessi fini, non si tiene conto di una quota della pensione o delle pensioni a calcolo di cui è titolare il soggetto interessato all'incremento, nella misura di un terzo ed entro il limite di un terzo dell'importo di cui al comma 1».

27.5

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire le parole da: «concorrono» fino alla fine del comma con le seguenti: «sono destinate all'ampliamento della platea dei soggetti aventi diritto, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o in alternativa per gli eventuali residui, ad altre destinazioni aventi analoga finalità sociale, in accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

27.6

Respinto

DANZI, CICCANTI, TAROLLI

Al comma 2, dopo le parole: «al finanziamento degli oneri di cui al comma 3» aggiungere le seguenti: «ed al comma 3-bis».

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il personale militare che alla data di entrata in vigore della presente legge risulta posto in congedo per malattia dipendente da causa di servizio e che non abbia maturato almeno 25 anni di effettivo servizio, viene equiparato a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai soli fini pensionistici,

al trattamento economico del personale in servizio con pari anzianità nelle medesime categorie di appartenenza. Ai fini dell'erogazione del trattamento non si tiene conto dell'indennità integrativa».

Conseguentemente alla Tabella A Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2003 - 7.200;
2004 - 7.200;
2005 - 7.200.

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

27.7

Respinto

GUBERT

Al comma 2, dopo le parole: «del presente articolo», inserire le seguenti: «alla graduale estensione a tutti gli invalidi civili della maggiorazione delle loro pensioni fino alla concorrenza di 516,46 euro».

27.8

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 2 sostituire le parole: «e del Fondo per l'occupazione» con le altre: «per l'allargamento della sperimentazione del reddito minimo di inserimento».

27.9

Respinto

SODANO Tommaso, MALABARBA, PIATTI, MASCIONI, DI GIROLAMO, LONGHI, CALVI, MARITATI, RIGONI, VICINI, FILIPPELLI, TOGNI, VISERTA, FORMISANO, BATTAGLIA GIOVANNI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare l'attuazione degli articoli 3 e 38 della Costituzione garantendo la parità dei trattamenti economici derivanti da invalidità civile totale, cecità civile totale, cecità civile assoluta e sordomutismo, i benefici incrementativi previsti dall'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono concessi, senza limiti di età, agli invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari

di pensione o titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del medesimo articolo 38 delle legge 28 dicembre 2001, n. 448».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

27.10

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare l'attuazione degli articoli 3 e 38 della Costituzione garantendo la parità dei trattamenti economici derivanti da invalidità civile totale, cecità civile totale, cecità civile assoluta e sordomutismo, i benefici incrementativi previsti dall'articolo 38, comma 4 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono concessi, senza limiti di età, agli invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del medesimo articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

27.11

Respinto

CAVALLARO, TOIA, BAIO DOSSI, DETTORI, BEDIN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare l'attuazione degli articoli 3 e 38 della Costituzione garantendo la parità dei trattamenti economici derivanti da invalidità civile totale, cecità civile totale, cecità civile assoluta e sordomutismo, i benefici incrementativi previsti dall'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono concessi, senza limiti di età, agli invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del medesimo articolo 38 delle legge 28 dicembre 2001, n. 448».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

27.12**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA

All'articolo 27, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. È autorizzato il trasferimento all'INPS della somma di 1.000 milioni di euro per l'anno 2003, di 1.100 milioni di euro per l'anno 2004 e di 1.150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 relativi ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).**27.13****Respinto**

BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, PIZZINATO

Al comma 3, nono rigo, sostituire le parole: «dell'anno 2000», con le seguenti: «degli anni 2000 e 2001».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**27.14****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «Il riconoscimento della prestazione previdenziale di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, viene comunque garantito a tutti coloro che nel predetto termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge chiedono l'accertamento e la certificazione delle condizioni che danno diritto alla prestazione previdenziale dell'INAIL».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

27.15**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Ai lavoratori iscritti a fondi, gestioni o casse di previdenza obbligatoria che, per un periodo non inferiore a cinque anni, sono stati adibiti, in modo diretto e abituale, ad attività lavorative comportanti esposizione all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, è riconosciuto, ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche, il beneficio della moltiplicazione per il coefficiente di 1,5 dell'intero periodo di esposizione all'amianto alla predetta concentrazione.

3-ter. Per i lavoratori che abbiano contratto malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto riconosciuta dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o da altro ente assicuratore pubblico, o comunque ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche e integrazioni, il periodo di esposizione all'amianto coperto da contribuzione obbligatoria è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.

3-quater. L'anzianità complessiva utile a fini pensionistici non può comunque risultare superiore a quaranta anni, ovvero al corrispondente limite massimo previsto dai regimi pensionistici di appartenenza, ove inferiore.

3-quinquies. Ai soggetti destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva, è data facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo. I benefici di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti che abbiano già usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore della presente legge.

3-sexies. Sono esclusi dai benefici di cui al presente articolo i trattamenti pensionistici aventi decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, tranne quelli con decorrenza successiva all'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, derivanti dall'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 127 del 2002 e di quanto previsto all'articolo 18 comma 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

27.16**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Ai fini del conseguimento delle prestazioni previdenziali di cui al comma 3, vengono considerate attività lavorative che determinano esposizione all'amianto per i loro addetti, fatte salve quelle già previste dalla citata legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, esclusivamente le opere di bonifica di miniere e cave di amianto di siti industriali, di discariche abusive in cui venga accertata presenza di amianto e di discariche autorizzate nelle quali sia rilevata la presenza di amianto trattato con modalità non conformi a quanto previsto dal decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, di scoibentazione nell'edilizia, nell'impiantistica e nei mezzi di trasporto ferroviari, stradale e navale, di ordinaria e straordinaria manutenzione di manufatti, macchinari e impianti industriali con presenza di amianto in qualsiasi forma.

3-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate e classificate le attività di cui al comma 3-bis.

3-quater. Per i lavoratori impiegati in attività di cui al comma 3-bis, permane l'obbligatorietà dell'assicurazione contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestite dagli enti previdenziali competenti.

3-quinquies. Le attività di cui al comma 3-bis si svolgono nel rispetto delle norme di sicurezza e tutela della salute di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

3-sexies. La valutazione del rischio di esposizione ad amianto e la certificazione di restituibilità di aree, siti industriali ed edifici avvengono secondo i criteri e le metodologie di cui al decreto del Ministro della sanità 6 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 1994».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

27.17**Respinto**

VANZO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257, come modificato dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, è abrogato.

2-ter. Le certificazioni rilasciate dall'INAIL prima dell'entrata in vigore della presente legge sono valide ai fini del riconoscimento dei benefici pensionistici.

3-quater. Sono altresì valide, le certificazioni che saranno rilasciate da parte dell'INAIL sulla base degli atti di indirizzo emessi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il termine di 180 giorni, per la presentazione delle domande che non fossero state ancora presentate.

4-quinquies. Sono fatte salve le prestazioni pensionistiche riconosciute, ai sensi dell'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 come modificato dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, per effetto di sentenze già emanate prima dell'entrata in vigore della presente legge, ancorchè non passate in giudicato.

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

27.18**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, "Pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto" e successive modificazioni, le parole: "per un periodo superiore a dieci anni« sono soppresse"».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

27.19**Respinto**

CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. A valere sulle risorse del comma 3 sono vincolati, per ciascuno degli anni, 2003, 2004 e 2005, 10 milioni di euro per compensare con assegno mensile pensionabile di 51,7 euro il personale delle Forze Armate, delle Forze di polizia anche ad ordinamento civile che, alla data del 31 marzo 1994, sia stato esposto all'amianto a bordo dei mezzi navali delle rispettive amministrazioni, per un periodo pari o superiore a cinque anni, negli incarichi di motorista, meccanico ed elettricista, o di dieci anni per gli altri membri dell'equipaggio. Agli aventi diritto, già in quiescenza, il predetto assegno è attribuito a domanda entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

27.20**Respinto**

GRUOSSO, BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, VIVIANI, BUDIN, PIZZINATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il comma 4 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 20017 n. 448 è sostituito dal seguente: "I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

27.21**Respinto**

BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, BUDIN, PIZZINATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 delle legge 31 dicembre 1991, n. 429 sono aggiunti i seguenti commi:

2. Alle persone affette da più minorazioni, anche derivanti dalla medesima eziopatogenesi, le quali, singolarmente considerate, darebbero ti-

tolo all'indennità prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera *b*), della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, spetta un'indennità cumulativa pari al doppio dell'indennità attribuibile ai sensi della norma citata.

3. I moduli utilizzati dalle commissioni di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per la comunicazione del verbale di accertamento degli stati di invalidità civile sono aggiornati, nella parte relativa al giudizio espresso, con l'aggiunta della voce "Persona affetta da gravissime pluriminorazioni"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

27.22

Respinto

BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PIZZINATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo la frase "accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima" è abrogato il periodo "da almeno cinque anni e"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

27.23

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono soppresse le parole: "da almeno cinque anni e"».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

27.24**Respinto**

TATÒ

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto si estendono anche alla categoria dei Vigili del Fuoco».

Alla Tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67 ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge 468/78».

27.25**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DEPETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"8. Per i lavoratori che risultino essere stati o che sono esposti all'amianto l'intero periodo lavorativo di esposizione, soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dal rischio connesso all'esposizione all'amianto, è rivalutato, ai fini della prestazione pensionistica, moltiplicando tale periodo assicurativo per il coefficiente 1,5. La prestazione previdenziale di cui al presente comma è riconosciuta ai lavoratori assicurati contro le malattie professionali presso enti diversi dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ovvero iscritti a fondi, gestioni e casse di previdenza obbligatoria diverse dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)"».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

27.26**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DEPETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 4.

27.100**Respinto**

BUDIN, BONFIETTI, DE ZULUETA, SALVI, CADDEO

Sopprimere il comma 4.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

27.27**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DEPETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4 dopo le parole: «516,46 euro» aggiungere le seguenti: «comprensivo dell'adeguamento annuo previsto dal comma 6».

27.28**Respinto**

NANIA, BALBONI, BATTAGLIA Antonio, BEVILACQUA, BOBBIO, BONATESTA, BONGIORNO, BUCCIERO, A.CARUSO, COLLINO, CONSOLO, COZZOLINO, DANIELI Paolo, DE CORATO, DELOGU, DEMASI, FISICHELLA, FLORINO, KAPPLER, MAGNALBÒ, MASSUCCO MEDURI, MENARDI, MUGNAI, MULAS, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, SALERNO, SEMERARO, SERVELLO, SPECCHIA, TATÒ, TOFANI, VALDITARA, ZAPPACOSTA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai cittadini italiani residenti all'estero, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 l'incremento della maggiorazione sociale di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni, deve garantire, in presenza ed in applicazione del suddetto articolo 38, un reddito proprio, comprensivo della predetta maggiorazione sociale nonché di trattamenti previdenziali e assistenziali anche corrisposti all'estero, tale da raggiungere un potere di acquisto equivalente a quello conseguibile in Italia con 516,46 euro mensili per 13 mensilità, tenendo conto

del costo della vita nei rispettivi Paesi di residenza. Il Ministro per gli italiani nel mondo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri di equilibrio socio-economico per le diverse aree geografiche e l'importo della maggiorazione sociale da corrispondere per ciascuna area geografica. Con la medesima procedura può essere annualmente modificato l'importo della maggiorazione sociale di cui al presente comma che non può, in ogni caso, concorrere a determinare un reddito proprio superiore a 516,46 euro mensili per 13 mensilità e, nella parametrizzazione tra i 516,46 euro mensili con il costo della vita nel Paese di residenza, non può comunque essere di importo inferiore a 123,77 euro mensili per 13 mensilità.

Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella A, voce Ministero degli Affari Esteri, sono apportate le seguenti variazioni:

2003: - 60.000;

2004: - 60.000;

2005: - 60.000.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

27.29

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DEPETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 5.

27.30

Dichiarato inammissibile

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DEPETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5 dopo le parole: «ciechi civili» aggiungere le seguenti: «e ai sordomuti».

27.31**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DEPETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5 sostituire le parole: «della relativa pensione» con le seguenti: «della pensione generale di inabilità».

27.32**Respinto**

BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PIZZINATO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Alla Tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, recante gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo, dopo l'articolo 13-bis. è inserito il seguente: "Articolo 13-ter. - Atti e documenti connessi all'accertamento, alla certificazione e all'attestazione delle minorazioni civili e dell'handicap"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

27.33**Respinto**

BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, BUDIN, PIZZINATO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai soli fini della richiesta di accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap e delle documentazioni da produrre all'INPS per l'erogazione delle provvidenze economiche derivanti dalle minorazioni civili, le persone maggiorenni con disabilità intellettiva o psichica permanente, non interdette né inabilite, possono allegare agli atti sopracitati un certificato medico attestante la tipologia della menomazione ed il correlato impedimento alla firma».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

27.34**Respinto**

BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, IOVENE, PIZZINATO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al primo periodo dell'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina e a 2.500 centimetri cubici se con motore diesel» sono sostituite dalle seguenti: "di cilindrata fino a 2.500 centimetri cubici, se con motore a benzina e a 2.900 centimetri cubici se con motore diesel"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**27.35****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DEPETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al comma 4 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 488, le parole: «con età pari o superiore a sessanta anni» sono soppresse.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**27.36****Respinto**

D'IPPOLITO

All'articolo 27, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-bis. Agli invalidi civili totali e parziali, titolari di pensione o di assegno mensile, esclusi dall'integrazione pensionistica prevista dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 2001, n. 448, è concesso un aumento di 50 euro mensili a decorrere dal 1° gennaio 2003, a prescindere dal requisito anagrafico e fermo restando le condizioni reddituali stabilite per la categoria.

6-ter. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, valutato in 366 milioni di euro annui, si farà fronte con le risorse derivanti dai minori oneri accertati nell'attuazione della norma sopra indicata».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

27.37**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. I benefici previsti dall'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applicano altresì ai lavoratori delle imprese impegnate in processi di lavorazione dell'amianto del sito industriale di Gela non ammessi alla data di entrata in vigore della presente legge ai medesimi benefici in relazione alle trasformazioni societarie intervenute o alla dichiarazione di fallimento delle imprese medesime.

6-ter. le imprese di cui al comma precedente sono individuate con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6-quater. Per le finalità di cui al comma 6-bis, è autorizzata la spesa di 12 milioni e 500 mila euro a decorrere dall'anno 2003».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).**27.38****Respinto**

BEVILACQUA

Aggiungere in fine il seguente comma:

«6-bis. L'importo dell'assegno per l'assistenza personale continuativa previsto dall'articolo 76 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni, ed erogato dall'INAIL viene adeguato all'indennità attualmente erogata in favore dei ciechi civili. La spesa è pari a 13.427.880 euro».

Alla Tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67 ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge 468/78.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

27.39**Respinto**

BONATESTA

Aggiungere in fine il seguente comma:

«6-bis. Tutti i contratti collettivi del settore pubblico e di quello privato recanti incrementi retributivi a favore dei dipendenti in servizio, dovranno prevedere una percentuale di aumento del 40 per cento sui corrispondenti trattamenti di quiescenza in godimento a personale di pari grado, qualifica o funzione transitato in pensione precedentemente».

Alla Tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67 ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge 468/78.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).**27.40****Respinto**

NANIA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 1, dopo le parole: "morbo di Hansen" inserire le seguenti: "e del reddito annuo netto alla cui formazione tale sussidio concorre". Nelle more dell'adozione del decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di cui al citato articolo 1, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la misura del reddito annuo alla cui formazione concorre il sussidio per i cittadini affetti dal morbo di Hansen, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge 27 ottobre 1993, n. 433, è elevata a 15.000 euro».

Alla Tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67 ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni

di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge 468/78.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

27.41

Respinto

SCALERA, BAIO DOSI, BEDIN

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al comma 5, alla lettera b) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso in cui uno dei coniugi rientri nelle categorie di soggetti di cui al comma 4 del presente articolo, i redditi cumulati non devono superare i 13.427,96 euro"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

27.42

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In attesa di una revisione della disciplina di cui legge 27 marzo 1992 n. 257, come modificata dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, che riconosca l'estensione dei benefici previdenziali anche ai lavoratori ai quali sia stata liquidata la pensione anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge, è riconosciuto agli stessi lavoratori, con le modalità di cui all'articolo 1 della presente legge, a titolo di risarcimento *una tantum*, l'importo di euro 30.000, da corrispondersi, in tre rate di euro 10.000, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni del triennio 2002-2005, con onere a carico del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

27.43**Respinto**

TAROLLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'abbandono dell'azione di recupero degli importi oggetto di ripetizione di indebito pensionistico disposto dall'articolo 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di indebito pensionistico derivante da sentenze favorevoli agli interessati, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'Ente previdenziale, con sentenze definitive. La disposizione non si applica ai recuperi già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

27.44**Ritirato (v. testo 2)**

IL GOVERNO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'abbandono dell'azione di recupero degli importi oggetto di ripetizione di indebito pensionistico disposto dall'articolo 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di indebito pensionistico derivante da sentenze favorevoli agli interessati, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, con sentenze definitive. La disposizione non si applica ai recuperi già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge».

27.44 (testo 2)**Accolto**

IL GOVERNO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'abbandono dell'azione di recupero degli importi oggetto di ripetizione di indebito pensionistico disposto dall'articolo 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di indebito pensionistico derivante da sentenze favorevoli agli interessati, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, con sentenze definitive. La disposizione non si applica ai recuperi già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
Ministero dell'economia e delle finanze:

2003: - 150.

27.45

Respinto

TOIA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 1 dopo le parole "morbo di Hansen" sono inserite le seguenti: "e del reddito annuo netto alla cui formazione tale sussidio concorre". Nelle more dell'adozione del decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, di cui al citato articolo 1 comma 1 della legge n. 388 del 2000, la misura del reddito annuo alla cui formazione concorre il sussidio per i cittadini affetti da morbo di Hansen, di cui all'articolo 1 comma 1, lettera d) della legge 27 ottobre 1993 n. 433, è elevata a euro 15.000».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

27.46

Respinto

TOIA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Sono stanziati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, 10 milioni di euro per compensare con assegno mensile pensionabile di 51,7 euro il personale delle Forze Armate, delle Forze di polizia anche ad ordinamento civile che, alla data del 31 marzo 1994, è stato esposto all'amianto a bordo dei mezzi navali delle rispettive amministrazioni, per un periodo pari o superiore a cinque anni, negli incarichi di motorista, meccanico ed elettricista, o di dieci anni per gli altri membri dell'equipaggio. Agli aventi diritto, già in quiescenza, il predetto assegno è attribuito a domanda entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1993, n. 574, si applicano, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche al personale impiegato a bordo degli aeromobili e dei mezzi navali delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile, e al personale trasportato».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

27.47**Respinto**

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO, BUDIN, IOVENE, PIZZINATO, STANISCI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2003 è concessa una maggiorazione fino a 516,43 euro mensili per tredici mensilità della pensione ovvero dall'assegno di invalidità a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**27.0.1****Respinto**

PEDRIZZI, NANIA

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili)

1. Gli obiettori di coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, e i volontari del servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, possono essere richiesti da ciechi civili di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382 e successive modificazioni e integrazioni, per lo svolgimento del servizio di accompagnamento.

2. Gli obiettori di coscienza ed i volontari di cui al comma 1 possono essere utilizzati come accompagnatori dei ciechi che svolgono una attività lavorativa o sociale o abbiano la necessità dell'accompagnamento per motivi sanitari.

3. La sussistenza delle condizioni previste dal comma precedente sono certificate dal datore di lavoro per i lavoratori dipendenti, dagli ordini e dagli albi professionali per i lavoratori autonomi, dagli enti o dalle associazioni per i minorati visivi che svolgono attività sociale, dal medico di famiglia quando l'accompagnamento sia necessario per motivi sanitari e per periodi determinati.

4. Ai ciechi civili, di cui al comma 1 dell'articolo 1, nel periodo che usufruiscono del servizio di accompagnamento degli obiettori di coscienza e di volontari del servizio civile, viene ridotta, di euro 93,00 mensili, l'indennità di accompagnamento dei ciechi assoluti e l'indennità speciale dei ciechi civili ventesimisti che percepiscono dallo Stato.

5. La riduzione della spesa derivante dall'introito dei ticket di cui all'articolo precedente, viene accantonata nel Fondo Sociale».

27.0.2

Respinto

PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PIZZINATO

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Con effetto dal 1° gennaio 2003 ai pensionati delle gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, dell'artigianato e degli esercenti le attività commerciali, è estesa la disciplina in materia di assegno al nucleo familiare, di cui all'articolo 2, della legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

27.0.3

Respinto

GRUOSSO, BATTAFARANO, DI SIENA, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO, STANISCI

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Il comma 5, lettera *b*), dell'articolo 38 della legge n. 448 del 2001, è così modificato:

"5. Per i beneficiari coniugati e non effettivamente e legalmente separati, il reddito cumulato con quello del coniuge non deve essere inferiore a 13.428 euro"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

27.0.4**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. A decorrere dall'anno 2002 ai genitori di disabili gravissimi che ai dettati di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che siano contemporaneamente afflitti da almeno due *deficit* delle seguenti funzioni della vita umana:

deficit intellettivo grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;

impossibilità di deambulazione;

Impossibilità a mantenere il controllo sfinterico;

impossibilità alla assunzione di cibo;

impossibilità a lavarsi;

impossibilità a vestirsi.

È riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, presso le pubbliche amministrazioni o aziendale private, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

27.0.5**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia di politiche sociali)

1. Integrare quanto previsto dall'articolo 80, comma 2 della legge n. 388 del 200 con l'inserimento del riconoscimento dei benefici per i familiari di persone handicappate in situazioni di gravità anche a coloro che

da oltre cinque anni sono stati riconosciuti invalidi per la stessa patologia valutata come hgrave ai sensi della legge n. 104 del 1992».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

27.0.6

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Contribuzione previdenziale per le collaborazioni coordinate e continuative)

1. La contribuzione previdenziale dovuta per i lavoratori di cui all'articolo 47, comma 1, lettera *c*-bis) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è uguagliata, dal 1° gennaio 2003, a quella già prevista dalle norme vigenti per i lavoratori dipendenti di cui all'articolo 2094 del codice civile.

2. Per l'intero anno 2003 è riconosciuto ai datori di lavoro un credito contributivo compensabile sul debito contributivo mensile complessivo, pari all'importo forfetario di 200 euro moltiplicato per il numero dei lavoratori di cui all'articolo 47, comma 1, lettera *c*-bis) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

3. Ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 1, lettera *c*-bis) dell'articolo 47 del Testo unico delle imposte su redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, si applicano le stesse detrazioni dall'imposta lorda previste per i lavoratori dipendenti, per le spese inerenti alla produzione del reddito, di cui all'articolo 13 del medesimo testo unico».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

27.0.7**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:***«Art. 27-bis.**

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è elevato al 60 per cento dal 1° gennaio 2003 è estesa fino a dodici mesi, e fino a venti mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).**27.0.8****Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:***«Art. 27-bis.**

1. Per i lavoratori e le lavoratrici iscritte nell'apposita gestione separata istituita presso l'Inps, ai sensi del comma 26, dell'articolo 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e previ di copertura da parte di altre forme di previdenza, al fine di garantire la continuità del reddito, si applicano le disposizioni sull'indennità ordinaria di disoccupazione, di cui al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272 e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'indennità di cui al comma 1 si considera lo stato di disoccupazione involontaria causato da recesso del committente ovvero da avvenuta scadenza del contratto di prestazione d'opera».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

27.0.9**Respinto**

MONTAGNINO, VIVIANI, CADDEO

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:***«Art. 27-bis.**

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonché per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, affetti da talassemia, drepanocitosi, talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia, in relazione alle caratteristiche di gravità della patologia, anche sotto il profilo delle aspettative di vita, il limite di età pensionabile è fissato in 35 anni e, ai fini dell'anzianità contributiva, ogni anno di contribuzione è considerato pari a due"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**27.0.10****Respinto**

MONTAGNINO, VIVIANI, BATTAFARANO, CADDEO, MURINEDDU, NIEDDU, BARATELLA, TONINI, ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:***«Art. 27-bis.**

1. All'articolo 39, comma 1, della legge n. 448 del 2001, dopo le parole "talassemia major" aggiungere le seguenti: "talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

27.0.11**Respinto**

MONTAGNINO, VIVIANI, CADDEO

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Norme a favore dei lavoratori affetti da talassemia e drepanocitosi)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonché per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, affetti da talassemia e drepanocitosi, in relazione alle caratteristiche di gravità della patologia, anche sotto il profilo delle aspettative di vita, il limite di età pensionabile e il limite di anzianità contributiva sono fissati rispettivamente in 35 anni e in 10 anni"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

27.0.12**Respinto**

MONTAGNINO

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Il diritto a tre giorni di permesso mensile può essere esercitato da parente o affine entro il terzo grado anche se non conveniente, in caso di impossibilità ad assistere la persona con *handicap* in situazioni di gravità, da parte di familiari conviventi"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

27.0.13**Respinto**

VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, GRUOSSO, BUDIN, PIZZINATO, STANISCI

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. A decorrere dall'anno 2002 ai genitori dei disabili gravissimi che ai dettati di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che siano contemporaneamente interessati da almeno due *deficit* delle funzioni della vita umana sotto riportate:

- a) *deficit* intellettuale grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;
- b) impossibilità nella deambulazione;
- c) impossibilità a mantenere il controllo sfinterico;
- d) impossibilità alla assunzione di cibo;
- e) impossibilità a lavarsi;
- f) impossibilità a vestirsi.

2. Riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

27.0.14**Respinto**

VIVIANI, BATTAFARANO, GRUOSSO, DI SIENA, PILONI, PIZZINATO

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini del godimento dei benefici

di cui al presente comma, non si fa riferimento ai requisiti anagrafici del pensionato titolare di pensione previdenziale"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

27.0.15

Respinto

BORDON, BUDIN, RIPAMONTI

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

*(Fondo di solidarietà per i lavoratori delle zone di frontiera
oggetto del processo di ampliamento della Unione europea)*

1. È istituito, presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale – INPS, un Fondo di solidarietà per i lavoratori delle zone di frontiera, di seguito denominato Fondo.

2. Il Fondo ha lo scopo di sostenere le categorie di lavoratori impiegati in attività colpite dalla caduta delle barriere doganali, mediante:

- a) il finanziamento di corsi di riqualificazione professionale;
- b) l'erogazione di prestiti agevolati per il pagamento di contributi previdenziali e/o contributivi per il raggiungimento del minimo contributivo pensionabile per il personale prossimo alla quiescenza;
- c) la copertura di sgravi fiscali e/o contributivi per la riassunzione del personale espulso dal processo produttivo.

3. Il Fondo è finanziato:

- a) da un contributo annuale a carico del bilancio dello Stato, pari a 100 milioni di euro;
- b) da una quota, pari al 15 per cento del gettito dell'IVA incassata a confine».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

27.0.16**Respinto**

BEDIN

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia di previdenza integrativa in favore del personale militare delle Forze Armate e delle Forze di Polizia)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con i criteri stabiliti dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, saranno istituite, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, forme di previdenza complementare per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

2. A decorrere dal 1° giugno 2003 ha termine la contribuzione obbligatoria a favore delle casse ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui, rispettivamente, alla legge 29 dicembre 1930, n. 1712, alla legge 9 maggio 1940, n. 371, alla legge 14 giugno 1934, n. 1015, alla legge 4 gennaio 1937, n. 35, e relative modificazioni ed integrazioni nonché il Fondo Previdenza sottufficiali dell'Esercito, compresa la gestione graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, e le casse sottufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui, rispettivamente, al regio decreto legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1890, alla legge 27 dicembre 1988, n. 557, alla legge 2 giugno 1936, n. 1226, alla legge 19 maggio 1939, n. 894, e relative modificazioni ed integrazioni, fatta salva la facoltà prevista dal successivo comma 3. Gli oneri relativi ai trattamenti da corrispondere al personale all'atto del collocamento in quiescenza, valutando le spettanze sulla base del periodo di effettiva contribuzione e dello stipendio annuo lordo percepito alla data di cessazione della contribuzione alle casse comprensivo della tredicesima mensilità ed incrementato di un importo calcolato con le modalità di rivalutazione di cui all'articolo 2120 del codice civile, sono a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (INPDAP), presso il quale è istituita apposita evidenza contabile. Alla stessa sono imputati i patrimoni delle casse.

3. In attesa dell'istituzione di forme di previdenza complementare, da realizzare in favore del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, a conclusione dei procedimenti di concertazione previsti dal precedente comma 1, il personale iscritto alle casse, di cui al comma 2, può, a domanda da presentare entro 240 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rimanere assoggettato al vigente regime contributivo senza soluzione di continuità e sino al giorno precedente la data sotto cui

uno o più fondi pensione complementare diventano operativi, con facoltà di revoca anticipata.

4. Nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 1, comma 1, sono previste le modalità, i criteri organizzativi e gestionali per dare attuazione al presente articolo».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

27.0.17

Respinto

BEDIN, LAVAGNINI, MONTAGNINO

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia di previdenza integrativa in favore del personale militare delle Forze Armate e delle Forze di Polizia)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con i criteri stabiliti dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, sono istituite, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, forme di previdenza complementare per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

2. A decorrere dal 10 giugno 2003 ha termine la contribuzione obbligatoria a favore delle casse ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui, rispettivamente, alla legge 29 dicembre 1930, n. 1712, alla legge 9 maggio 1940, n. 371, alla legge 14 giugno 1934, n. 1015, alla legge 4 gennaio 1937, n. 35, e relative modificazioni ed integrazioni nonché il Fondo Previdenza sottufficiali dell'Esercito, compresa la gestione graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, e le casse sottufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui, rispettivamente, al regio decreto legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1890, alla legge 27 dicembre 1988, n. 557, alla legge 2 giugno 1936, n. 1226, alla legge 19 maggio 1939, n. 894, e relative modificazioni ed integrazioni, fatta salva la facoltà prevista dal successivo comma 3. Gli oneri relativi ai trattamenti riferiti:

a) alla indennità supplementare per gli ufficiali ed al premio di previdenza per i sottufficiali sono erogati all'atto del collocamento in

quiescenza, valutando le spettanze sulla base del periodo di effettiva contribuzione e dello stipendio annuo lordo percepito alla data di cessazione della contribuzione alle casse comprensivo della tredicesima mensilità ed incrementato di un importo calcolato con le modalità di rivalutazione di cui all'articolo 2120 del codice civile;

b) all'assegno speciale previsto per gli ufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri, valutato secondo le modalità di cui al comma 4, sono a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (INPDAP), presso il quale è istituita apposita evidenza contabile. Alla stessa sono imputati i patrimoni delle casse.

3. In attesa dell'effettiva istituzione di forme di previdenza complementare, da realizzare in favore del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, a conclusione dei procedimenti di concertazione previsti dal precedente comma 1, il personale iscritto alle casse, di cui al comma 2, può, a domanda da presentare entro 150 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rimanere assoggettato al vigente regime retributivo senza soluzione di continuità e sino al giorno precedente la data sotto cui uno o più fondi pensione complementare diventano operativi, con facoltà di revoca anticipata.

4. A decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge generale le misure annue lorde dell'assegno speciale sono come di seguito stabilite: tenente generale euro 750, maggior generale euro 650, brigadier generale, colonnello e tenente colonnello euro 600, maggiore euro 380, capitano euro 310, tenente e sottotenente euro 250. Per il personale in servizio e per quello in quiescenza che alla data di entrata in vigore della presente legge non ha maturato il diritto all'assegno speciale, gli importi che sarebbero spettati in base alle misure di cui sopra sono convertiti in capitale, con riferimento al grado rivestito al momento della cessazione della contribuzione, e rivalutati secondo le modalità dell'articolo 2120 del codice civile. Tale capitale, che soggiace al regime fiscale previsto per l'indennità supplementare, è corrisposto al compimento del 65° anno di età.

5. Nell'ambito dei provvedimenti di concertazione di cui al comma 1 sono altresì stabilite le modalità, i criteri organizzativi e gestionali per dare attuazione al presente articolo, fermi restando i diritti acquisiti dal personale alla data di entrata in vigore della presente legge».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

27.0.18**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ai genitori dei disabili gravissimi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che siano contemporaneamente interessati da almeno due *deficit* delle funzioni della vita umana sotto riportate, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva:

- a) *defici* intellettuale grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;
- b) impossibilità nella deambulazione;
- c) impossibilità a mantenere il controllo sfinterico;
- d) impossibilità alla assunzione di cibo;
- e) impossibilità a lavarsi;
- f) impossibilità a vestirsi.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**27.0.19****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. L'importo dell'assegno per l'assistenza personale continuativa previsto dall'articolo 76 del testo unico delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, ed erogato dall'INAIL, viene adeguato all'indennità attualmente erogata in favore dei ciechi civili».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 13.428;

2004: - 13.428;

2005: - 13.428.

27.0.20

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche alla legge 27 marzo 1992, n. 257)

1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è soppresso.

2. Il comma 8 dell'articolo 13 della citata legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"8. Per i lavoratori che risultino essere stati o che sono esposti all'amianto l'intero periodo lavorativo di esposizione soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dal rischio connesso all'esposizione all'amianto, è moltiplicato, ai fini della prestazione pensionistica, per il coefficiente 1,5"».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

27.0.21

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Integrazione alla disciplina previdenziale a favore dei lavoratori esposti all'amianto nell'area ex-Italsider di Bagnoli)

1. La prestazione previdenziale di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n.257, e successive modificazioni, si esten-

dono a tutti i lavoratori occupati nell'area ex-Italsider di Bagnoli che siano stati esposti in maniera continuativa all'amianto per un periodo non inferiore a cinque anni.

2. Le relative domande devono essere presentate entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla gestione previdenziale presso cui il lavoratore è iscritto. La dichiarazione di esposizione all'amianto deve essere oggetto di specifica autodichiarazione da rendersi da parte del lavoratore ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica n. 444 e n. 445 del 28 dicembre 2000, in luogo di atto sostitutivo di notorietà.

3. Le dichiarazioni sono verificate da parte della gestione previdenziale, previo parere della competente ASL, entro e non oltre i successivi 90 giorni. Decorso tale termine, ove la domanda non risulti respinta per iscritto, la stessa si intende accettata con la conseguente maturazione in capo al lavoratore dei benefici di legge».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

27.0.22

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Provvidenze economiche nei casi di neoplasie professionali causate dall'amianto)

1. I lavoratori affetti da neoplasie professionali determinate dall'amianto, denunciate e riconosciute a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, hanno diritto ad un assegno mensile pari ad un dodicesimo dell'importo annuo stabilito dalla «Tabella indennizzo danno biologico» di cui al decreto ministeriale 12 luglio 2000 pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 119 della *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 2000.

2. Nei casi di decesso causato da neoplasie professionali determinate dall'amianto, avvenuti dopo l'entrata in vigore della presente legge, i superstiti individuati ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, hanno diritto ad un assegno una volta soltanto pari a tre annualità della rendita calcolata secondo le modalità di cui allo stesso articolo 85.

3. Per i lavoratori assicurati presso l'INAIL, il riconoscimento delle provvidenze economiche di cui ai commi 1 e 2 avviene automaticamente con la liquidazione delle prestazioni assicurative dovute ai sensi del citato

decreto n. 1124 del 1965. Per i lavoratori non assicurati presso l'INAIL, e per i loro superstiti, il riconoscimento avviene su domanda da presentare all'Istituto stesso allegando la documentazione necessaria a provare il diritto.

4. Per i primi due anni a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, l'onere derivante dalla capitalizzazione delle provvidenze economiche riconosciute ai sensi del comma 1 nonché da quelle riconosciute ai sensi del comma 2 è a carico del bilancio dello Stato. A partire dal terzo anno, lo stesso onere è a carico del bilancio degli Enti assicuratori per i soggetti da loro assicurati e a carico del bilancio dello Stato per i soggetti non rientranti nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le spese sono rimborsate annualmente all'INAIL a consuntivo degli importi erogati nell'anno.

5. Le provvidenze economiche di cui ai commi 1 e 2 sono erogate dall'INAIL. Le corrispondenti somme in entrata e in uscita vengono contabilizzate in appositi e separati capitoli nel bilancio dell'Istituto».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

27.0.23

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Prestazioni sanitarie nei confronti dei lavoratori esposti all'amianto)

1. I lavoratori affetti da malattie professionali causate dall'amianto ed i lavoratori riconosciuti esposti all'amianto hanno diritto a fruire gratuitamente di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in ogni caso di manifestazione delle predette malattie, di servizi sanitari di assistenza specifica mirata al sostegno della persona malata ed a rendere più efficace l'intervento terapeutico.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte a cura delle sedi INAIL, che provvedono in collaborazione con le Aziende sanitarie locali ed avvalendosi del contributo al Fondo sanitario nazionale».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

27.0.24**Respinto**

VISERTA, MONTALBANO, BRUTTI Paolo, BATTAGLIA Giovanni

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:***«Art. 27-bis.***(Integrazione e modifica delle norme per la tutela della salute nelle abitazioni e per l'assicurazione contro gli infortuni domestici)*

1. Alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 25 per cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale".

b) il comma 2 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"2. Il premio di cui al comma 1 è a carico dello Stato per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, i quali siano in possesso di entrambi i requisiti sotto indicati:

a) titolarità di redditi lordi propri su base annua pari o inferiore al limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera a) della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo sia pari o inferiore al limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera b) della legge 28 dicembre 2001, n. 448"».

Conseguentemente alla Tabella 1, alla voce Ministero dell'economia e della finanze, apportare le seguenti modifiche:

2003: - 50.000;

2004: - 50.000;

2005: - 50.000.

27.0.25**Respinto**

VISERTA, MONTALBANO, BRUTTI PAOLO, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:***«Art. 27-bis.***(Trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato)*

1. Per il personale già dipendente dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e successivamente dall'Ente Ferrovie dello Stato nonché dalle Ferrovie dello Stato S.p.A., comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995, avente diritto al trattamento di quiescenza, i benefici economici relativi alla progressione degli stipendi annui iniziali lordi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804; dalle leggi 10 luglio 1984, n. 292, e successive modificazioni, e 24 dicembre 1985, n. 779, dalla delibera n. 54 del 19 marzo 1986 del Consiglio di amministrazione dell'Ente Ferrovie dello Stato e dai contratti collettivi nazionali di lavoro ed accordi stipendiali, stipulati per i trienni 1987-1989, 1990-1992 e 1993-1995, hanno effetto, a partire dal 1° gennaio 2003, sul trattamento di quiescenza, normale e privilegiato che viene rideterminato tenuto conto dell'ultimo stipendio che il dipendente avrebbe percepito al termine di vigenza del contratto comprensivo dei benefici economici-stipendiati previsti nel triennio per il personale in servizio.

2. I benefici economici derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge si sommano agli incrementi perequativi degli importi della pensione di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che non vengono riassorbiti.

3. Il contingente di cui al comma 5 dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1999, n. 488, può essere incrementato senza ulteriore spesa a carico del bilancio dello Stato, previo accordo fra i soggetti interessati».

Conseguentemente alla Tabella C, alla Rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti modifiche:

2003: - 45.500;
2004: - 45.500;
2005: - 45.500.

27.0.26**Respinto**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, CADDEO

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:***«Art. 27-bis.***(Assistenza sanitaria sui rischi da contaminazioni)*

1. Al personale militare e civile che ha operato in zone a rischio di esposizione da uranio impoverito o da altre sostanze potenzialmente in grado di produrre malformazioni nell'eventuale prole, e ai loro *partner* durante il periodo di gravidanza, è consentito l'accesso volontario e gratuito ad analisi specifiche in grado di mettere in evidenza patologie che hanno effetti negativi sul processo riproduttivo, da effettuarsi da parte della sanità militare.

2. A tal fine sono stanziati a partire dall'anno 2003 150 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**27.0.27****Respinto**

BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:***«Art. 27-bis.**

1. Il comma 3 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

"3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma I è ridotta, fino ad un massimo di dieci anni, di un anno ogni tre anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del triennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del triennio"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

27.0.28**Respinto**

PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, PIZZINATO, STANISCI

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:***«Art. 27-bis.**

1. Il comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

"5. L'incremento di cui al comma 1 è concesso a condizione che il beneficiario non possieda redditi di importo annuo pari o superiore al limite di 6.713,98 euro, se non coniugato, ovvero, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, non possieda redditi, cumulati con quelli del coniuge, di importo pari o superiore al doppio del predetto limite. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori al limite prescritto, l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportarne il superamento. Per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

27.0.29**Respinto**

VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, GRUOSSO, PIZZINATO, STANISCI

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:***«Art. 27-bis.**

1. Al comma 5, lettera *d*), dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole "...rispetto all'anno precedente", è aggiunto, il seguente periodo: «Nella stessa misura, rapportata a mese, e con le stesse modalità è aumentato annualmente il limite mensile di cui al comma 1"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

27.0.30**Respinto**

GRUOSSO, BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, VIVIANI, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:***«Art. 27-bis.**

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è inserito il seguente:

"5-bis. Ferme restando le condizioni di cui al comma 5, l'incremento di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti che sono esclusi dalla percezione delle maggiorazioni sociali e dei trattamenti di cui al presente articolo per ragioni diverse dal superamento dei rispettivi limiti di reddito"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

27.0.31**Respinto**

BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, PIZZINATO, STANISCI

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:***«Art. 27-bis.**

1. Al comma 6 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ", del reddito catastale dell'abitazione concessa in usufrutto gratuito a parenti di 1° grado, del reddito fondiario purché di importo annuo non superiore a 185,92 euro nonché, se di importo complessivo annuo non superiore a 1.033 euro, dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva. Dal reddito influente per il diritto ai benefici di cui al presente articolo viene dedotta una somma corrispondente alla metà del canone annuo di locazione della casa di abitazione, entro il limite corrispondente alla metà del canone medio praticato per gli appartamenti di civile abitazione nel Comune di residenza. Sempre agli stessi fini, non si tiene conto di una quota della pensione o delle pensioni a calcolo di cui è titolare il soggetto interessato all'incremento, nella misura di un terzo ed entro il limite di un terzo dell'importo di cui al comma 1"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

27.0.32**Respinto**

DI SIENA, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, VIVIANI, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:***«Art. 27-bis.**

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Ai fini dell'attribuzione della maggiorazione sociale, di cui all'articolo 1 della legge n. 544 del 1988 e successive modificazioni e integrazioni, l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici corrisposti al soggetto interessato si considera al netto della maggiorazione per gli ex combattenti eventualmente spettante in base all'articolo 6 della legge n. 140 del 1985 o all'articolo 6 della legge 544/88"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

27.0.33**Respinto**

BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:***«Art. 27-bis.**

1. L'importo dell'assegno per l'assistenza sanitaria personale continuativa previsto dall'articolo 76 del Testo unico delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ed erogato dall'INAIL viene adeguato all'indennità attualmente erogata in favore dei ciechi civili».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

27.0.34**Respinto**

PONZO, NOCCO

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Qualora l'attività di vigilanza sulle aziende svolta dagli Enti Previdenziali nell'anno 2003 risultino accertati crediti contributivi superiori di almeno il 25% a quelli accertati nell'anno 2002, una quota tra il 5% e l'8% del maggior credito accertato potrà essere destinata dagli Enti al potenziamento della lotta al lavoro sommerso ed al recupero contributivo anche mediante l'utilizzo di personale impiegato con contratti di lavoro interinale o di formazione lavoro».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

27.0.35**Accantonato**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, ANDREOTTI, RUVOLO, SALZANO

Dopo l'articolo 27, è aggiunto il seguente:

«Art. 27-bis.

(Riconoscimento di un credito d'imposta per le opere di bonifica dall'amianto)

1. A tutti i soggetti privati che sostengono spese per la rimozione, lo smaltimento o la bonifica di beni immobili residenziali costruiti con materiali contenenti amianto, esistenti sul territorio nazionale, in conformità alla legge 27 marzo 1992, n. 257 e alle relative disposizioni di attuazione, è attribuito un credito d'imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta e documentata.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicate le modalità per la determinazione ed il riconoscimento del credito.

3. Il credito d'imposta può valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone

giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il credito d'imposta per spese sostenute in forma collettiva spetta ad ogni partecipante alla spesa, nella misura preventivamente concordata, che comunque dovrà essere proporzionale all'importo delle spese rimaste effettivamente a carico di ciascuno».

Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, alla tabella A, la voce Ministero dell'economia e delle finanze è ridotta del seguente importo:

2003: - 2.500;

2004: - 2.500;

2005: - 2.500.

27.0.36

Dichiarato inammissibile

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Il comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

"5. L'incremento di cui al comma 1 è concesso a condizione che il beneficiario non possieda redditi di importo annuo pari o superiore al limite di 6.713,98 euro, se non coniugato, ovvero, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, non possieda redditi, cumulati con quelli del coniuge, di importo pari o superiore al doppio del predetto limite. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori al limite prescritto, l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportarne il superamento. Per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente"».

27.0.37**Dichiarato inammissibile**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:***«Art. 27-bis.**

1. Il comma 3 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

"3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di dieci anni, di un anno ogni tre anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del triennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del triennio"».

27.0.38**Respinto**

TUNIS, CICCANTI, CADDEO, PIZZINATO, SCALERA

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:***«Art. 27-bis.**

«1. Ai lavoratori che abbiano prestato per almeno 15 anni, attività lavorativa negli impianti industriali di Portovesme, classificata »Area ad Alto Rischio di Crisi Ambientale« dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 30 novembre 1990 emanata ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986 n. 349, il periodo lavorativo - ai fini della maturazione del conseguimento del diritto al trattamento pensionistico obbligatorio e della relativa misura - è valutato il doppio.

2. Il beneficio di cui al comma 1, può essere applicato anche ai lavoratori che all'entrata in vigore della presente legge si trovino in mobilità».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

27.0.39**Respinto**

TUNIS, CICCANTI, CADDEO, PIZZINATO, SCALERA

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:***«Art. 27-bis.**

1. Alla Tabella A del decreto legislativo 11/8/1993, n. 374, aggiungere:

"Lavorazioni di produzione primaria e secondaria dell'alluminio delle fonderie di alluminio, ed altre lavorazioni che espongono a polveri e fumi di alluminio e di ossidi di alluminio. Conduzione di forni, formatura e distaffatura in fonderia, sbavatura ed impiego di seghe circolari in fonderia. Lavorazioni che espongono alle radiazioni ionizzanti, ai raggi laser ed alle altre onde elettromagnetiche. Lavorazioni su masse incandescenti"».

27.0.40**Respinto**

TAROLLI

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:***«Art. 27-bis.***(Soppressione del contributo ex ONPI)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il contributo dovuto dai pensionati a favore dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, e successive modificazioni, è soppresso».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

27.0.41**Respinto**

TAROLLI

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Decentramento di competenze)

1. Il comma 3 dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.488, è così sostituito:

"Il datore di lavoro il quale ometta totalmente o parzialmente le trattenute di cui ai precedenti articoli 21 e 23 nei confronti dei lavoratori che hanno dichiarato la loro qualità di pensionati o non effettui il versamento delle trattenute medesime all'Istituto nazionale della previdenza sociale, deve versare una somma che sarà determinata dalla competente Sede dell'Inps in misura non superiore al quadruplo dell'importo delle trattenute o dei versamenti predetti».

2. Le sanzioni previste dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, non si applicano a coloro che abbiano denunciato o denunciino le omissioni di cui al predetto articolo 40, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della predetta legge. La stessa disposizione si applica anche nei casi di omissioni accertate entro il termine medesimo».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

27.0.42**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Fondo di solidarietà per i lavoratori esposti all'amianto e per le famiglie dei lavoratori effetti da patologie correlate all'amianto e deceduti a causa di esse)

1. E istituito, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), un Fondo di solidarietà per i lavoratori espo-

sti all'amianto e per le famiglie dei lavoratori affetti da patologie correlate all'amianto e deceduti a causa di esse, di seguito denominato Fondo.

2. Il Fondo è finanziato:

a) da un contributo annuale a carico del bilancio dello Stato, pari a 100 milioni di euro;

b) da una quota, pari all'incremento dello 0,1 per cento dei contributi versati dalle imprese esercenti le attività di cui all'articolo 1, comma 2, relativi all'assicurazione contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto;

c) dai proventi derivanti dalle azioni di rivalsa nei confronti delle imprese inadempienti agli obblighi previsti dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, nelle quali si siano verificate malattie professionali, codificabili come lesioni colpose;

d) da una quota dei proventi percepiti dagli istituti previdenziali e derivanti dai canoni di locazione del proprio patrimonio immobiliare e dall'alienazione di immobili di proprietà di tali istituti. 3. La misura delle quote di cui alla lettera *d)* del comma 2 è determinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, con cadenza triennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare l'importo del contributo di cui alle lettera *a)* del comma 2».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

Art. 28.**28.1****Respinto**

TREU, RIPAMONTI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, DI SIENA, DATO, DE PETRIS, GRUOSSO

Sostituire l'articolo 28, con il seguente:

«Art. 28.

(Nuove norme in materia di trattamento di sostegno al reddito in caso di disoccupazione)

1. L'indennità di disoccupazione involontaria spetta a tutti i prestatori di lavoro subordinato.

2. La durata del trattamento di disoccupazione è di 12 mesi, elevati a 16 per i lavoratori che hanno compiuto i 45 anni e a 20 per i lavoratori che hanno compiuto i 50 anni. Nei territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale essa è elevata, rispettivamente, a 14, 20 e 24 mesi.

3. L'indennità di disoccupazione è pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera assoggettata a contribuzione nei 12 mesi precedenti. Il trattamento si intende inclusivo dei contributi figurativi corrispondenti.

4. La misura di cui al comma 3 si riduce al 40 per cento dopo il dodicesimo mese ed al 30 per cento dopo il sedicesimo mese. La predetta riduzione non opera qualora siano presenti nel nucleo familiare, sulla base della certificazione anagrafica, figli minori o studenti regolarmente iscritti a corsi di formazione professionale, di diploma o di laurea ovvero nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del lavoratore non sia superiore a quello previsto per l'erogazione del reddito minimo di inserimento.

5. L'indennità spetta se il lavoratore possa far valere almeno 2 anni di assicurazione e almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

6. Il contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è pari all'1,61 per cento.

7. Il prestatore di lavoro subordinato è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'Inps un contributo pari allo 0,30 per cento. È corrispondentemente soppresso il contributo dovuto dal lavoratore ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

8. Il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato dell'1 per cento in caso di rapporti di lavoro di durata determinata.

9. In caso di licenziamento individuale, per giustificato motivo oggettivo ovvero di dimissioni per giusta causa, intervenuti dopo il superamento del periodo di prova, il datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'Inps una somma pari a 2 mensilità del trattamento di disoccupazione, al lordo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. La somma è pari a 6 mensilità in caso di licenziamento per riduzione del personale, riducibile a 2 nel caso in cui la procedura di mobilità si sia conclusa con un accordo collettivo che abbia introdotto un piano sociale d'impresa o di gruppo.

10. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni, causato da licenziamento, individuale o per riduzione di personale, da dimissioni per giusta causa ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

11. La lettera di dimissioni volontarie è priva di effetto, se non convalidata, durante il periodo di preavviso, dai servizi ispettivi della direzione provinciale del lavoro, competente per territorio. Al termine del periodo di preavviso il rapporto di lavoro si risolve, tranne nel caso di mancata convalida. Il datore di lavoro che nei successivi 3 mesi proceda al licenziamento individuale, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o oggettivo, del medesimo lavoratore è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'Inps una somma pari a 6 mensilità del trattamento di disoccupazione.

12. In applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni, decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione dei servizi all'impiego, non accetti di frequentare o non frequenti regolarmente iniziative formative prospettategli dai predetti servizi, non accetti una congrua offerta di lavoro ovvero non aderisca a iniziative di inserimento lavorativo.

13. L'erogazione del trattamento di disoccupazione è sospesa nei periodi in cui viene svolta una attività di lavoro a termine subordinato, autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, che garantisca un reddito mensile, rapportato a giornata, almeno pari al trattamento di disoccupazione. In caso contrario, il trattamento viene ridotto proporzionalmente.

14. Decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che svolga attività di lavoro subordinato, autonomo o economicamente dipendente senza averne data preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Inps.

15. Sono abrogate le disposizioni contrastanti in materia di disoccupazione ordinaria, di disoccupazione speciale, di indennità di mobilità. Tale abrogazione non produce effetti sui trattamenti già in godimento al

momento di entrata in vigore della presente legge, nonché su quelli dovuti a seguito di procedure di mobilità già instaurate alla predetta data.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

28.2

Respinto

BETTAMIO

Al comma 1, primo periodo, aggiungere dopo le parole: «con il Ministro dell'economia e delle finanze» le seguenti: «ed il Ministro delle attività produttive».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

28.3

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La disciplina transitoria di cui al presente comma si applica altresì alle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici o di agenzie di stampa a diffusione nazionale».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

28.4

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La disciplina transitoria di cui al presente comma si applica altresì alle imprese industriali appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

28.5**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.***Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).****28.6****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Tale aliquota è commisurata all'importo eventualmente già diminuito da precedenti proroghe».***28.7****Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole da: «Nel limite complessivo» fino a: «324.787.539 euro».***Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).****28.8****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, al terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili».

28.9**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, al terzo periodo, sostituire le parole: «direttamente con i comuni» con le seguenti: «direttamente con gli enti locali» indi, sostituire in fine le parole: «degli stessi comuni» con le seguenti: «degli stessi enti locali».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

28.10**Respinto**

FORCIERI, CADDEO

Al comma 1, sostituire le parole: «i comuni» con le parole: «gli enti locali» ogni qualvolta ricorra.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

28.11**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

28.12**Respinto**

BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, PIZZINATO, STANISCI

Al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«Le Regioni, d'intesa con i comuni, possono avvalersi di Italia Lavoro per la predisposizione di progetti volti alla stabilizzazione occupazionale dei soggetti in questione».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

28.13**Respinto**

PILONI, BATTAFARANO, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO, PIZZINATO, STANISCI

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:

«Le Commissioni regionali per l'impiego competenti, possono stabilire criteri di priorità per l'approvazione delle proroghe; tra le priorità vanno previste la finalizzazione dei progetti all'occupazione stabile, la partecipazione del Comune al finanziamento del progetto e lo svolgimento di attività formative».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**28.14****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 3, in fine sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «30 milioni».***Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).****28.15****Respinto**

VIVIANI, BATTAFARANO, PIZZINATO

*Sopprimere il comma 4.***Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).****28.16****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Sopprimere il comma 4.***Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

28.17**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, alinea, sostituire le parole: «ad euro 5.164.569» con le seguenti: «a 6 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

28.18**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, sostituire le parole: «euro 51.645.690» con le seguenti: «52 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

28.19**Respinto**

EUFEMI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per le finalità di cui alla legge 21 maggio 1998 n. 164, articolo 2 comma 7, i cui benefici sono stati estesi ai disoccupati con l'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è stanziata per l'anno 2003 la somma di 1 milione di euro a far carico sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

28.20**Respinto**

OGNIBENE, FERRARA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per le finalità di cui alla legge 21 maggio 1998 n. 164, articolo 2 comma 7, i cui benefici sono stati estesi ai disoccupati con l'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è stanziata per l'anno 2003 la somma di 1 milione di euro a far carico sul Fondo

per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

28.21

Respinto

PICCIONI, FERRARA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per le finalità di cui alla legge 21 maggio 1998 n. 164, articolo 2 comma 7, i cui benefici sono stati estesi ai disoccupati con l'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è stanziata per l'anno 2003 la somma di 1 milione di euro a far carico sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

28.22

Respinto

GIRFATTI, FERRARA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per le finalità di cui alla legge 21 maggio 1998 n. 164, articolo 2 comma 7, i cui benefici sono stati estesi ai disoccupati con l'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è stanziata per l'anno 2003 la somma di 1 milione di euro a far carico sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

28.23**Respinto**

BERGAMO, CICCANTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per le finalità di cui alla legge 21 maggio 1998 n. 164, articolo 2 comma 7, i cui benefici sono stati estesi ai disoccupati con l'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è stanziata per l'anno 2003 la somma di 1 milione di euro a far carico sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

28.24**Respinto**

SCALERA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per le finalità di cui alla legge 21 maggio 1998 n. 164, articolo 2 comma 7, i cui benefici sono stati estesi ai disoccupati con l'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è stanziata per l'anno 2003 la somma di 1 milione di euro a far carico sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

28.25**Respinto**

DE PETRIS, RIPAMONTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per le finalità di cui alla legge 21 maggio 1998 n. 164, articolo 2 comma 7, i cui benefici sono stati estesi ai disoccupati con l'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è stanziata per l'anno 2003 la somma di 1 milione di euro a far carico sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

28.26**Respinto**

BASSO, PIATTI, FLAMMIA, MURINEDDU, VICINI, IOVENE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per le finalità di cui alla legge 21 maggio 1998 n. 164, articolo 2 comma 7, i cui benefici sono stati estesi ai disoccupati con l'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è stanziata per l'anno 2003 la somma di 1 milione di euro a far carico sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

28.27**Respinto**

BALBONI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per le finalità di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 164, articolo 2, comma 7, i cui benefici sono stati estesi ai disoccupati con l'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è stanziata per l'anno 2003 la somma di 1 milione di euro a far carico sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

Alla Tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

28.28**Respinto**

PROVERA, VANZO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto il seguente:

"4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai soggetti di cui al comma precedente sono riconosciuti i benefici incrementativi di cui al comma 1 indipendentemente dal requisito anagrafico"».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

28.29**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 6, dopo le parole: «può proseguire per l'anno 2003» aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento ai giovani disoccupati del Sud,».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

28.30**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 6, sostituire le parole: «91 milioni» con le seguenti: «96 milioni».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

28.31**Respinto**

IZZO, GIULIANO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il limite di età previsto per l'assunzione di personale con contratto di formazione e lavoro da parte di privati o amministrazioni pubbliche è elevato a 35 anni. In presenza di bandi pubblici di selezione di per-

sonale con contratto di formazione e lavoro il requisito dell'età anagrafica dovrà essere posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

28.32

Respinto

TOIA, D'AMICO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Sono stanziati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, 10 milioni di euro per compensare con assegno mensile pensionabile di 51,7 euro per il personale delle Forze Armate, delle Forze di polizia anche ad ordinamento civile che, alla data del 31 marzo 1994, è stato esposto all'amianto a bordo dei mezzi navali delle rispettive amministrazioni, per un periodo pari o superiore a cinque anni, negli incarichi di motorista, meccanico ed elettricista, o di dieci anni per gli altri membri dell'equipaggio. Agli aventi diritto, già in quiescenza, il predetto assegno è attribuito a domanda entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1993, n. 574, si applicano, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche al personale impiegato a bordo degli aeromobili e dei mezzi navali delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile, e al personale trasportato».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

28.33

Respinto

CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 1 dopo le parole "morbo di Hansen" sono inserite le seguenti: "e del reddito annuo netto alla cui formazione tale sussidio concorre". Nelle more dell'adozione del decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al citato articolo 1 comma 1 della legge n. 388 del 2000, la misura del reddito annuo alla cui formazione concorre il sussidio per i cittadini affetti da morbo di Han-

sen, di cui all'articolo 1 comma 1, lettera *d*) della legge 27 ottobre n. 433, è elevata a euro 15.000».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

28.34

Respinto

TONINI, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, CADDEO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, comma 1, dopo le parole "morbo di Hansen" sono inserite le seguenti: "e del reddito annuo netto alla cui formazione tale sussidio concorre". Nelle more dell'adozione del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al citato articolo 97, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la misura del reddito annuo alla cui formazione concorre il sussidio per i cittadini affetti da morbo di Hansen, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*) della legge 27 ottobre 1993, n. 433, è elevata a euro 15.000».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

28.35

Dichiarato inammissibile limitatamente al secondo periodo. Respinta la restante parte

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 1 dopo le parole "morbo di Hansen" sono inserite le seguenti: "e del reddito annuo netto alla cui formazione tale sussidio concorre". Nelle more dell'adozione del decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, di cui al citato articolo 1 comma 1 della legge n. 388 del 2000, la misura del reddito annuo alla cui formazione concorre il sussidio per i cittadini affetti da morbo di Hansen, di cui all'articolo 1 comma 1, lettera *d*) della legge 27 ottobre 1993, n. 433, è elevata a euro 15.000».

28.36**Respinto**

CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CADDEO, STANISCI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di consentire processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione produttiva nei distretti industriali, le misure contenute nella legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di indennità di mobilità sono estese ai distretti industriali individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e sono applicabili a singole imprese o a gruppi di esse indipendentemente dal numero degli addetti di ciascuna impresa».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**28.37****Respinto**

CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CADDEO, RIPAMONTI, MICHELINI, MARINO, MARINI, GIARETTA, SCALERA, CASTELLANI, D'AMICO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di consentire processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione produttiva nei distretti industriali, le misure contenute nella legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di indennità di mobilità sono estese ai distretti industriali individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e sono applicabili a singole imprese o a gruppi di esse indipendentemente dal numero degli addetti di ciascuna impresa».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).**28.38****Respinto**

TAROLLI, CICCANTI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Nell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole "ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari" sono soppresse.

Il punto *e*) è sostituito dal seguente:

e) istituzione dei fondi, gestiti con il concorso delle parti sociali, presso l'Ente previdenziale cui risulta iscritta la maggioranza dei lavoratori.

6-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma *6-bis* trovano applicazione anche per i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per i quali, alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse, non sia stato ancora acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

6-quater. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, antecedentemente alle modificazioni apportate dal precedente comma *6-bis*».

28.39

Ritirato (v. testo 2)

AZZOLLINI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. L'articolo 1, commi 5, 6, 7 e 8 della legge 31 luglio 2002, n. 172 si applica anche ai lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del Regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle duemila unità lavorative, nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 700 unità.

6-ter. All'onere derivante dal precedente comma, determinato nella misura massima di 10.467.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 e di 3.467.000 euro per l'anno 2005, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, nella tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 10.467;
2004: - 10.467;
2005: - 3.467.

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 3, nella tabella D, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993:

Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:

Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione. (Settore n. 27) (2.2.3.3. - Occupazione - cap. 7141):

2003: + 10.467;

2004: + 10.467;

2005: + 3.467.

28.39 (testo 2)

Accolto

AZZOLLINI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, si applica anche ai lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del Regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle duemila unità lavorative, nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 700 unità.

6-ter. All'onere derivante dal precedente comma, determinato nella misura massima di 6.667.000 euro per l'anno 2003, di 10.467.000 euro per l'anno 2004 e di 3.800.000 euro per l'anno 2005, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, nella tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 6.667;

2004: - 10.467;

2005: - 3.800.

Conseguentemente all'articolo 67, comma 3, nella tabella D, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione - art. 1, comma 7: Fondo per per l'oc-

cupazione (settore n. 27) (2.2.3.3 - Occupazione - cap. 7141), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 6.667;
2004: + 10.467;
2005: + 3.800.

28.41

Respinto

TAROLLI, CICCANTI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, DANZI, EUFEMI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MAGRI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 63 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, concernente misure di riqualificazione e sostegno dell'occupazione a favore del personale del settore della riscossione dei tributi, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

6. Nel caso in cui il servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali venga sottratto ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per essere esercitato direttamente dall'ente locale o affidato ad altri soggetti, i nuovi gestori del servizio riconoscono, nell'assunzione di personale da adibire all'attività di riscossione, priorità ai dipendenti dei precedenti concessionari che, a seguito del trasferimento dell'attività, risultassero in esubero. Il rapporto di lavoro proseguirà alle dipendenze del nuovo concessionario senza soluzione di continuità

6-bis. Il comma 6 trova applicazione nei confronti dei dipendenti dei concessionari del servizio nazionale di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 112 del 1999, che possono vantare:

a) l'assunzione a tempo indeterminato o con contratto di formazione e lavoro presso i predetti concessionari da data anteriore al 1° novembre 2002;

b) la mancanza, alla data del trasferimento del rapporto di lavoro, dei requisiti che danno diritto alla pensione di vecchiaia.

6-ter. Il trattamento normativo, economico e previdenziale da applicare ai dipendenti di cui al comma 6 formerà oggetto di confronto fra i nuovi gestori del servizio di cui allo stesso comma 6 e le rappresentanze sindacali dei lavoratori interessati».

28.42**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Per le finalità di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 164, articolo 2, comma 7, i cui benefici sono stati estesi ai disoccupati con l'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è stanziata per l'anno 2003 la somma di un milione di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).**28.43****Respinto**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 63 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, concernente misure di riqualificazione e sostegno dell'occupazione a favore del personale del settore della riscossione dei tributi, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

"Nel caso in cui il servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali venga sottratto ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, di cui al presente decreto legislativo, per essere esercitato direttamente dall'ente locale o affidato ad altri soggetti, i nuovi gestori del servizio riconoscono, nell'assunzione di personale da adibire all'attività di riscossione, priorità ai dipendenti dei precedenti concessionari che, a seguito del trasferimento dell'attività, risultassero in esubero. Il rapporto di lavoro proseguirà alle dipendenze del nuovo concessionario senza soluzione di continuità.

6-bis. Il comma 6 trova applicazione nei confronti dei dipendenti di concessionari del servizio nazionale di riscossione, di cui al presente decreto legislativo che possono vantare:

a) l'assunzione a tempo indeterminato o con contratto di formazione e lavoro presso i predetti concessionari in data anteriore al primo novembre 2002;

b) la mancanza, alla data del trasferimento del rapporto di lavoro, dei requisiti che hanno diritto alla pensione di vecchiaia.

6-ter. Il trattamento normativo, economico e previdenziale da applicare ai dipendenti di cui al comma 6 formerà oggetto di confronto tra i

nuovi gestori del servizio di cui allo stesso comma 6 e le rappresentanze sindacali dei lavoratori interessati.

6-quater. La lettera *e)* del comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituita dalla seguente:

e) istituzione di fondi, gestiti con il concorso delle parti sociali, presso l'Ente previdenziale cui risulta iscritta la maggioranza dei lavoratori».

28.44

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 6 dell'articolo 28 aggiungere il seguente:

«*6-bis.* All'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 1 dopo le parole "morbo di Hansen" sono inserite le seguenti: "e del reddito annuo netto alla cui formazione tale sussidio concorre". Nelle more dell'adozione del decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al citato articolo 1, comma 1 della legge 388 del 2000, la misura del reddito annuo, alla cui formazione concorre il sussidio, per i cittadini affetti da morbo di Hansen, di cui al comma 1 dell'articolo 1, lettera *d)* della legge 27 ottobre 1993, n. 433, è elevata a 15.000 euro».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

28.45

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«*6-bis.* A partire dal 1° gennaio 2003 alle prestazioni di natura assistenziale rese dalle Ipab per il raggiungimento dei propri fini statutari si applica l'aliquota IVA del 4 per cento».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

28.46**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonché per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, affetti da talassemia, in relazione alle caratteristiche di gravità della patologia, anche sotto il profilo delle aspettative di vita, il limite di età pensionabile e il limite di anzianità contributiva sono fissati rispettivamente in 35 anni e in dieci anni". A tal fine con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti, nei limiti della spesa di lire 1 miliardo annuo i criteri e le modalità di attribuzione del presente beneficio».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

28.47**Respinto**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Alle imprese che assumono con contratto di formazione lavoro i giovani che abbiano terminato senza demerito la ferma prefissata contratta nelle Forze Armate, sono concessi i benefici previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito con legge 19 luglio 1994 n. 451. Tali benefici sono prorogati di ulteriori 2 anni a favore delle imprese che provvedano alla trasformazione del contratto di formazione lavoro in contratto di lavoro a tempo indeterminato».

Conseguentemente è stanziata la somma di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

28.48**Respinto**

MONTAGNINO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è aggiunto il seguente comma 4:

"4. Il pagamento della contribuzione per la prosecuzione volontaria può avvenire, a seguito di accordi sindacali, anche da parte dei datori di lavoro interessati. A tal fine va allegata alla domanda da presentarsi agli enti previdenziali competenti specifica dichiarazione del datore di lavoro nella quale vanno precisati gli accordi sindacali di riferimento. Il datore di lavoro in caso di mancato adempimento del predetto obbligo contributivo è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 116 della legge 23 novembre 2000, n. 388"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

28.0.1**Respinto**

FORCIERI

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese armatrici italiane, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi per il triennio 2003-2005 nel limite dell'80 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio.

Conseguentemente, alla tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2003: - 120.000;
2004: - 90.000;
2005: - 60.000.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

28.0.2**Respinto**

PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, PIZZINATO, GRUOSSO, IOVENE, SCALERA, RIPAMONTI, MICHELINI, MARINO, MARINI, CADDEO, MORANDO, GIARETTA

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

((Incremento dell'indennità di disoccupazione))

1. In attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali con effetto dal 1° gennaio 2003 è elevata al 60 per cento per i primi sei mesi ed è fissata al 40 per cento per i successivi tre mesi e al 30 per cento per gli ulteriori tre mesi e la relativa durata è elevata a dodici mesi. La predetta indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro. 2. Ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa è confermato tale riconoscimento per il periodo di percezione del trattamento nel limite massimo di sei mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e di nove mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. 3. La durata massima complessiva del trattamento di disoccupazione percepito non può risultare superiore a ventiquattro mesi nell'ultimo quinquennio, elevati a trenta mesi per i lavoratori licenziati da aziende operanti nelle aree del Mezzogiorno. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).**28.0.3****Respinto**

TREU, SCALERA

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

L'articolo 3, lettera p), della legge 23 ottobre 1992, n. 241 e l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 303, si interpretano nel senso dell'applicazione della perequazione automatica delle

pensioni previst dall'articolo 11, del medesimo decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, al complessivo trattamento percepito dai pensionati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

28.0.4

Respinto

GRUOSSO, COVIELLO, DI SIENA, D'ANDREA, CADDEO

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Proroga indennità di mobilità in favore lavoratori Valbasento e Interklim)

1. È prorogata al 31 dicembre 2003, in favore dei lavoratori individuati ai sensi dell'articolo 52 comma 46, della legge n. 448 del 2001, l'indennità di mobilità di cui all'articolo 1 comma 6 lettera *i*) e comma 14 primo periodo del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000 come modificato dall'articolo 78 comma 29 della legge 388 del 2000 e la cui scadenza è prevista entro il 31 dicembre 2002.

2. È altresì prorogata, con valore retroattivo, al 31 dicembre 2003, la indennità di mobilità in favore dei lavoratori appartenenti alla stessa platea e la cui indennità è scaduta, con diversa differenziazione temporale, entro l'anno 2001.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

28.0.5

Respinto

D'ANDREA, AYALA, COVIELLO, GRUOSSO, DI SIENA

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Proroga indennità di mobilità in favore oratori Val Basento e Interklim)

1. È prorogata al 31 dicembre 2003, in favore dei lavoratori individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 46, della legge 28 dicembre

2001, n. 448, l'indennità di mobilità di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *i*), e comma 14, primo periodo, del decreto legge 24 novembre 2000, n. 346, come modificato dall'articolo 78, comma 29, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e la cui scadenza è prevista entro il 31 dicembre 2002.

2. È altresì prorogata, con valore retroattivo, al 31 dicembre 2003, l'indennità di mobilità in favore dei lavoratori appartenenti alla stessa platea e la cui indennità è scaduta, con diversa differenziazione temporale, entro l'anno 2001».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

28.0.6

Respinto

MONTAGNINO

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito nella legge .. del .. è così modificato:

a) al comma 2, capoverso 2, lettera *c*), è aggiunto in fine il seguente periodo: «in caso di mancata approvazione del piano individuale di emersione progressiva di cui al presente articolo, i soggetti presentatori possono accedere, su richiesta, alla procedura di emersione di cui all'articolo 1»;

b) al comma 2, capoverso 3 sopprimere le parole: «nonché le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che hanno sottoscritto l'awiso comune, in materia di emersione dell'economia sommersa, in data 19 luglio 2002».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

28.0.7**Respinto**

PICCIONI

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Misure urgenti e temporanee a tutela del diritto al lavoro)

1. Le integrazioni salariali ordinarie di cui alla legge 20 maggio 1975 n. 164, relative alle contrazioni e alle sospensioni dell'attività produttiva verificatesi nelle singole imprese, possono essere concesse per un periodo non superiore a 24 mesi consecutivi, ovvero per più periodi non consecutivi, la durata complessiva dei quali non superi i 24 mesi in un triennio.

2. La cassa integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale, può essere concessa, in deroga ai criteri individuati con Decreto del ministro del Lavoro 2 maggio 2000 e successive modificazioni a favore delle imprese che, avendo i requisiti previsti dall'art. 1 comma 1 della legge n. 223 del 1991 ricorrono a contrazioni dell'impresa che esercita un flusso gestionale prevalente o comunque non inferiore al 30 per cento del fatturato e che appartengono a settori merceologici e operano nelle aree individuate dal decreto interministeriale. Tale norma è applicabile alle imprese con contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o prestazioni di servizi o la produzione di beni o semilavorati, costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente che nell'anno precedente abbiano superato il limite definito al comma precedente. Tale limite sarà accertato in base alla normativa prevista dall'articolo 12 comma 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223. L'appartenenza ai settori merceologici e alle aree individuate dal decreto interministeriale verrà certificata in sede di esame congiunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2000.

3. In deroga all'articolo 1, comma 5, secondo periodo della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministero del lavoro può concedere una proroga per la medesima causale, di durata non superiore a mesi 12, per i casi di cui si riscontra l'esistenza di particolari difficoltà di ordine temporale nella realizzazione del programma di gestione della cnsi, oppure vengano riscontrate difficoltà anche esterne non imputabili alla volontà dell'azienda. L'accertamento di tali condizioni sarà effettuato dalla Regione competente in sede di esame congiunto ai sensi del DPR n. 218 del 2000.

4. Le istanze di intervento di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale saranno concesse anche in deroga a quanto previsto dall'art.1 comma 1.1.2 della delibera del CIPE del 18 ottobre 1994 e successive modificazioni.

5. I periodi di integrazione salariale derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 725, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, non si computano ai fini dell'articolo 1, comma nono, primo periodo della legge 223.

6. La disciplina del trattamento straordinario di cassa integrazione salariale si applica ai dipendenti delle imprese di spedizione e trasporto non rientranti nel settore industriale ad esclusione di quelle di spedizione internazionale, che ricorrono a contrazione o sospensioni dell'attività in conseguenza di sospensioni o contrazioni dell'impresa che esercita un flusso gestionale prevalente o comunque non inferiore al 30 per cento del fatturato. Se le predette imprese sono costituite in forma cooperativa, la norma si applica anche ai soci lavoratori addetti in modo prevalente e continuativo allo svolgimento delle attività in oggetto.

7. La disciplina del trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria si applica ai dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi di pulizia civili, e se costituite in forma cooperativa, anche ai soci lavoratori addetti in modo prevalente e continuativo allo svolgimento delle attività appaltate. Il trattamento di integrazione salariale è concesso nei casi in cui i predetti lavoratori siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni ad orario ridotto in conseguenza della riduzione delle attività appaltate ove connessa all'attuazione da parte dell'appaltante, di programmi di crisi aziendale o di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che abbiano dato luogo all'applicazione del trattamento a carico della cassa integrazione guadagni

8. L'attuale durata della disoccupazione ordinaria è temporaneamente prorogata di 180 giorni a favore dei lavoratori licenziati da imprese operanti nelle aree e nei settori merceologici individuati con decreto ministeriale di cui al comma 1 e che non siano beneficiari di altri trattamenti previdenziali.

9. Le suddette misure sono adottate a partire dal 1° gennaio 2003 e sino al 31 dicembre 2003 per le imprese operanti nelle aree e nei settori merceologici individuati con apposito Decreto interministeriale da emanarsi entro 0 giorni dalla pubblicazione della presente normativa.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

28.0.9

Respinto

MONTAGNINO

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito nella legge 31 luglio 2002, n. 172, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. È altresì prorogata, per un massimo di quarantotto mesi e nel limite massimo di duecento unità, e, comunqllle non oltre il conseguimento

del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per tali lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di mobilità in favore dei lavoratori licenziati dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 1999, iscritti nelle liste di mobilità, già dipendenti da aziende di abbigliamento con organico di almeno 150 unità e dichiarate fallite nel corso del 1998. La misura dell'indennità di mobilità, relativa al periodo di proroga è ridotta del 20 per cento".

2. All'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito nella legge 31 luglio 2002, n. 172, al comma 3, dopo le parole "le aziende interessate dagli interventi di cui ai commi 1 e 2" aggiungere le seguenti: "con esclusione di quelle dichiarate fallite alla data della presente legge"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

28.0.10

Respinto

BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, PIZZINATO

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 2 del decreto-legge il giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, le parole: "31 dicembre 2002", sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2005".

Conseguentemente, dopo le parole: nonché di 60,4 milioni di euro per l'anno 2002, sono inserite le seguenti: e per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

28.0.11**Respinto**

MONTAGNINO, LAURIA, BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO

*Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:***«Art. 28-bis.**

L'articolo 1 nel decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito nella legge 31 luglio 2002, n. 172 è così modificato:

Al comma 1, sostituire le parole: «rispetto alla misura già decurtata al termine del primo anno di fruizione» *con le seguenti:* «rispetto alla misura dell'indennità di mobilità prevista per i primi 12 mesi».

Al comma 1, sostituire le parole: «con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attività» *con le seguenti:* «con passaggio diretto o anche con interruzione, purchè non superiore ad un periodo di 180 giorno, presso imprese dello stesso settore di attività. Nel caso di collocamento in mobilità l'interruzione non deve essere superiore al periodo di iscrizione nelle liste di mobilità».

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-... Le disposizioni di cui al comma 1 si intendono estese, alle medesime condizioni e con le medesime modalità, ai lavoratori dipendenti da aziende non rientranti nel campo di applicazione degli interventi della mobilità».

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-... I lavoratori dipendenti da aziende di cui al comma 1 sono collocabili in mobilità, a prescindere dall'età anagrafica, per un periodo massimo di 7 anni, utili per il raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva ai fini del conseguimento del diritto alla pensione».

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***Art. 1-bis.**

1. Ai lavoratori dipendenti da aziende di cui all'articolo 1, comma 1, licenziati o sospesi dal lavoro, a zero ore o con orario ridotto, rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, nonchè ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 11 del decreto 6 giugno 2001, del Ministero del lavoro, in aggiunta a quanto previsto dalla vigente normativa, è corrisposta un'ulteriore indennità da parte dell'istituto nazionale della previdenza sociale, per un periodo massimo di 24 mesi, pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinario, previsto dalle

vigenti disposizioni, nonchè gli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, e la relativa contribuzione figurativa».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

28.0.12

Respinto

PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI, IOVENE, PIZZINATO

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Riduzione contributiva per le qualifiche basse)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 e per un periodo di tre anni, alle imprese, con esclusione di quelle del settore agricolo, è concesso un contributo sotto forma capitaria con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua inferiore a 16.268 euro.

2. Il contributo capitario di cui al comma 1 è concesso nella misura annua di cui al comma 3 ed è corrisposto in quote mensili fino ad un massimo di dodici, mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente dovuti dai datori di lavoro alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'INPS, fino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato.

3. La misura annua del contributo capitario di cui al comma 1 è pari a 542 euro con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore a 13.428 euro. Con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua superiore a 13.428 euro e inferiore a 16.268 euro il predetto contributo è ridotto di una misura percentuale pari al rapporto tra la differenza tra la retribuzione imponibile del lavoratore e la somma di 13.428 euro ed il valore di 2.582 euro. Il contributo capitario è alternativo ad ogni altra agevolazione prevista sulle contribuzioni previdenziali e assistenziali.

4. A decorrere dalla medesima data e per il medesimo periodo di cui al comma 1, ai lavoratori occupati, con esclusione di quelli agricoli, che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore ad un importo pari alla somma di 16.268 euro è concesso il contributo sotto forma capitaria di cui al comma 5. Tale contributo è versato a ciascun lavoratore da parte del datore di lavoro in quote mensili fino ad un massimo di dodici, fino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato dovuto dal lavoratore medesimo alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'INPS. Il medesimo da-

tore di lavoro si rivale mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente versati all'INPS per conto del lavoratore.

5. La misura annua del contributo capitaro di cui al comma 4 è pari a 258 euro con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore a 13.428 euro. Con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua superiore a 13.428 euro e inferiore a 16.268 euro il predetto contributo è ridotto di una misura percentuale pari al rapporto tra la differenza tra la retribuzione imponibile del lavoratore e la somma di 13.428 euro ed il valore di 2.582. Il contributo capitaro è alternativo ad ogni altra agevolazione prevista sulle contribuzioni previdenziali e assistenziali.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

28.0.13

Respinto

PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, IOVENE, PIZZINATO

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti per i lavoratori subordinati discontinui)

1. Il requisito di anzianità lavorativa previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, è ridotto a 70 giorni e trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato.

2. Ai fini della maturazione del diritto al trattamento di cui al presente articolo si prescinde dal requisito della anzianità assicurativa.

3. Il trattamento non spetta quando, nell'anno in relazione al quale si chiede il trattamento, non risulti accertato lo stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, per tutte le giornate non lavorate, ad esclusione dei giorni festivi.

4. Il trattamento spetta fino a concorrenza di un reddito familiare pari a euro 16.000 calcolato in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Detta soglia di reddito è annualmente aggiornata sulla

base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

28.0.14

Respinto

TREU, RIPAMONTI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, DL SIENA, DATO, DE PETRIS, GRUOSSO

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Nuove norme in materia di trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti per i lavoratori subordinati discontinui)

1. Il requisito di anzianità lavorativa previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, è ridotto a 70 giorni e trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato.

2. Ai fini della maturazione del diritto al trattamento di cui al presente articolo si prescinde dal requisito della anzianità assicurativa.

3. Il trattamento non spetta quando, nell'anno in relazione al quale si chiede il trattamento, non risulti accertato lo stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni, per tutte le giornate non lavorate, ad esclusione dei giorni festivi.

4. Il trattamento spetta fino a concorrenza di un reddito familiare pari a 16.000 euro calcolato in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Detta soglia di reddito è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

28.0.15**Respinto**

BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI, IOVENE, PIZZINATO, STANISCI

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Indennità di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 l'istituto dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti per i lavoratori non agricoli di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è esteso ai soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre forme obbligatorie, nel limite annuo di 100 milioni di euro. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinata tale estensione nei limiti delle predette risorse.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

28.0.16**Respinto**

VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, GRUOSSO, IOVENE, PIZZINATO

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Trattamento di disoccupazione)

1. L'indennità di disoccupazione involontaria spetta a tutti i prestatori di lavoro subordinato.

2. La durata del trattamento di disoccupazione è di 12 mesi, elevati a 16 per i lavoratori che hanno compiuto i 45 anni e a 20 per i lavoratori che hanno compiuto i 50 anni. Nei territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale essa è elevata, rispettivamente, a 14, 20 e 24 mesi.

3. L'indennità di disoccupazione è pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera assoggettata a contribuzione nei 12 mesi prece-

denti. Il trattamento si intende inclusivo dei contributi figurativi corrispondenti.

4. La misura di cui al comma 3 si riduce al 40 per cento dopo il dodicesimo mese ed al 30 per cento dopo il sedicesimo mese. La predetta riduzione non opera qualora siano presenti nel nucleo familiare, sulla base della certificazione anagrafica, figli minori o studenti regolarmente iscritti a corsi di formazione professionale, di diploma o di laurea ovvero nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del lavoratore non sia superiore a quello previsto per l'erogazione del reddito minimo di inserimento.

5. L'indennità spetta se il lavoratore possa far valere almeno 2 anni di assicurazione e almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

6. Il contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è pari all'1.61 per cento.

7. Il prestatore di lavoro subordinato è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS un contributo pari allo 0,30 per cento. È corrispondentemente soppresso il contributo dovuto dal lavoratore ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

8. Il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato dell'1 per cento in caso di rapporti di lavoro di durata determinata.

9. In caso di licenziamento individuale, per giustificato motivo oggettivo ovvero di dimissioni per giusta causa, intervenuti dopo il superamento del periodo di prova, il datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a 2 mensilità del trattamento di disoccupazione, al lordo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. La somma è pari a 6 mensilità in caso di licenziamento per riduzione del personale, riducibile a 2 nel caso in cui la procedura di mobilità si sia conclusa con un accordo collettivo che abbia introdotto un piano sociale d'impresa o di gruppo.

10. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, causato da licenziamento, individuale o per riduzione di personale, da dimissioni per giusta causa ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

11. La lettera di dimissioni volontarie è priva di effetto, se non convalidata, durante il periodo di preavviso, dai servizi ispettivi della direzione provinciale del lavoro, competente per territorio. Al termine del periodo di preavviso il rapporto di lavoro si risolve, tranne nel caso di mancata convalida. Il datore di lavoro che nei successivi 3 mesi proceda al licenziamento individuale, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o oggettivo, del medesimo lavoratore è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a 6 mensilità del trattamento di disoccupazione.

12. In applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, decade dal diritto al trat-

tamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione dei servizi all'impiego, non accetti di frequentare o non frequenti regolarmente iniziative formative prospettategli dai predetti servizi, non accetti una congrua offerta di lavoro ovvero non aderisca a iniziative di inserimento lavorativo.

13. L'erogazione del trattamento di disoccupazione è sospesa nei periodi in cui viene svolta una attività di lavoro a termine subordinato, autonomo o economicamente dipendente, che garantisca un reddito mensile, rapportato a giornata, almeno pari al trattamento di disoccupazione. In caso contrario, il trattamento viene ridotto proporzionalmente.

14. Decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che svolga attività di lavoro subordinato, autonomo o economicamente dipendente senza averne data preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'INPS.

15. Sono abrogate le disposizioni contrastanti in materia di disoccupazione ordinaria, di disoccupazione speciale, di indennità di mobilità. Tale abrogazione non produce effetti sui trattamenti già in godimento al momento di entrata in vigore della presente legge, nonché su quelli dovuti a seguito di procedure di mobilità già instaurate alla predetta data.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

28.0.17

Respinto

PILONI, DI SIENA, BATTAFARANO, GRUOSSO, VIVIANI, IOVENE, PIZZINATO

Dopo l'articolo 28, aggiungere i seguenti:

«Art. 28-bis.

(Trattamento di disoccupazione)

1. L'indennità di disoccupazione involontaria spetta a tutti i prestatori di lavoro subordinato.

2. La durata del trattamento di disoccupazione è di 12 mesi, elevati a 16 per i lavoratori che hanno compiuto i 45 anni e a 20 per i lavoratori che hanno compiuto i 50 anni. Nei territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale essa è elevata, rispettivamente, a 14, 20 e 24 mesi.

3. L'indennità di disoccupazione è pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera assoggettata a contribuzione nei 12 mesi precedenti. Il trattamento si intende inclusivo dei contributi figurativi corrispondenti.

4. La misura di cui al comma 3 si riduce al 40 per cento dopo il dodicesimo mese ed al 30 per cento dopo il sedicesimo mese. La predetta riduzione non opera qualora siano presenti nel nucleo familiare, sulla base della certificazione anagrafica, figli minori o studenti regolarmente iscritti a corsi di formazione professionale, di diploma o di laurea ovvero nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del lavoratore non sia superiore a quello previsto per l'erogazione del reddito minimo di inserimento.

5. L'indennità spetta se il lavoratore possa far valere almeno 2 anni di assicurazione e almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

6. Il contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è pari all'1,61 per cento.

7. Il prestatore di lavoro subordinato è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS un contributo pari allo 0,30 per cento. È corrispondentemente soppresso il contributo dovuto dal lavoratore ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

8. Il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato dell'1 per cento in caso di rapporti di lavoro di durata determinata.

9. In caso di licenziamento individuale, per giustificato motivo oggettivo ovvero di dimissioni per giusta causa, intervenuti dopo il superamento del periodo di prova, il datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a 2 mensilità del trattamento di disoccupazione, al lordo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. La somma è pari a 6 mensilità in caso di licenziamento per riduzione del personale, riducibile a 2 nel caso in cui la procedura di mobilità si sia conclusa con un accordo collettivo che abbia introdotto un piano sociale d'impresa o di gruppo.

10. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, causato da licenziamento, individuale o per riduzione di personale, da dimissioni per giusta causa ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

11. La lettera di dimissioni volontarie è priva di effetto, se non convalidata, durante il periodo di preavviso, dai servizi ispettivi della direzione provinciale del lavoro, competente per territorio. Al termine del periodo di preavviso il rapporto di lavoro si risolve, tranne nel caso di mancata convalida. Il datore di lavoro che nei successivi 3 mesi proceda al licenziamento individuale, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o oggettivo, del medesimo lavoratore è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a 6 mensilità del trattamento di disoccupazione.

12. In applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione dei servizi all'impiego, non ac-

cetti di frequentare o non frequenti regolarmente iniziative formative prospettategli dai predetti servizi, non accetti una congrua offerta di lavoro ovvero non aderisca a iniziative di inserimento lavorativo.

13. L'erogazione del trattamento di disoccupazione è sospesa nei periodi in cui viene svolta una attività di lavoro a termine subordinato, autonomo o economicamente dipendente, intendendo per tale quello di cui all'articolo 30-*quater*, comma 1, che garantisca un reddito mensile, rapportato a giornata, almeno pari al trattamento di disoccupazione. In caso contrario, il trattamento viene ridotto proporzionalmente.

14. Decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che svolga attività di lavoro subordinato, autonomo o economicamente dipendente senza averne data preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'INPS.

15. Sono abrogate le disposizioni contrastanti in materia di disoccupazione ordinaria, di disoccupazione speciale, di indennità di mobilità. Tale abrogazione non produce effetti sui trattamenti già in godimento al momento di entrata in vigore della presente legge, nonché su quelli dovuti a seguito di procedure di mobilità già instaurate alla predetta data.

Art. 28-ter. - (*Trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti per i lavoratori subordinati discontinui*). - 1. Il requisito di anzianità lavorativa previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, è ridotto a 70 giorni e trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato.

2. Ai fini della maturazione del diritto al trattamento di cui al presente articolo si prescinde dal requisito della anzianità assicurativa.

3. Il trattamento non spetta quando, nell'anno in relazione al quale si chiede il trattamento, non risulti accertato lo stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, per tutte le giornate non lavorate, ad esclusione dei giorni festivi.

4. Il trattamento spetta fino a concorrenza di un reddito familiare pari a euro 16.000 calcolato in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Detta soglia di reddito è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale.

Art. 30-*quater*. - (*Trattamento di disoccupazione per i lavoratori economicamente dipendenti*). - 1. Ai lavoratori che svolgono rapporti di collaborazione aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza, si applicano le disposizioni della assicurazione contro la disoccupazione involontaria, come modificate dagli articoli 30-*bis* e 30-*ter* e dal presente articolo.

2. La durata del rapporto e l'ammontare del corrispettivo devono essere determinati nel contratto di lavoro o nella lettera di incarico o in altro documento scritto trasmesso dal committente, anche per il tramite del prestatore di lavoro, ai servizi per l'impiego 00239 competenti al momento di inizio della attività lavorativa.

3. Qualora il compenso previsto, su base mensile, risulti inferiore al minimale di reddito mensile stabilito per la gestione degli esercenti attività commerciali ai fini previdenziali, la durata viene riproporzionata sulla base del rapporto tra il compenso pattuito e l'importo del predetto minimale.

4. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, causato da recesso del committente, da recesso per giusta causa del prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

28.0.18

Respinto

PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, PIZZINATO

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1 All'articolo 1, comma 2 del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 78, comma 15, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 52, comma 70, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "31 dicembre 2002", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

28.0.19**Respinto**

CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CADDEO

*Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:***«Art. 28-bis.***(Salvaguardia dell'occupazione della gente di mare)*

1. I benefici di cui agli articolo 4 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, ed estesi, dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 per gli anni 2001, 2002 e 2003 nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari, si intendono estesi anche alle imprese che gestiscono impianti di pesca o che esercitano l'allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari.

2. Gli stessi benefici di cui al comma 1 si intendono estesi anche alle imprese che gestiscono impianti di acquacoltura e/o mitilicoltura in genere, o che esercitano allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari, anche se organizzati in forma cooperativa e rientranti nei limiti imposti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142.

3. Le misure di cui al presente articolo si applicano altresì alle imprese, singole o associate, che esercitano attività di allevamento, cattura e raccolta di specie ittiche con imbarcazioni iscritte presso la motorizzazione civile ed a coloro che sono in possesso di licenza di tipo A.

4. Le stesse agevolazioni di cui al comma 1 sono estese ai pescatori professionali che esercitano l'attività di pesca, in forma singola o associata con l'utilizzo di attrezzi manuali.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

28.0.20**Respinto**

MACONI, GARRAFFA, CHIUSOLI, BARATELLA, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

*Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:***«Art. 28-bis.**

1. Al fine di garantire interventi urgenti a sostegno del sistema delle piccole e medie imprese della filiera produttiva del settore automobilistico è stanziata la somma di 50 milioni di Euro a favore delle Regioni interessate.

2. Lo stanziamento è destinato alla costituzione di fondi di garanzia. Disciplinati da ciascuna Regione interessata, finalizzati a favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese della filiera produttiva dell'auto per operazioni bancarie connesse al capitale circolante.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

28.0.21

Respinto

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, CADDEO, RIPAMONTI, MICHELINI, MARINO, MARINI, GIARETTA, SCALERA, CASTELLANI, D'AMICO

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Estensione della cassa integrazione straordinaria e dell'indennità di mobilità alle aziende del settore automobilistico e al relativo indotto)

1. I benefici relativi alla cassa integrazione straordinaria ed all'indennità di mobilità sono estesi, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2003, a tutte le aziende del settore automobilistico e del relativo indotto. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro delle attività produttive, definisce con proprio decreto da emanare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità per l'estensione dei benefici di cui al presente comma.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5-bis, valutato in 70 milioni di euro per l'anno 2002 ed in 150 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale", iscritta, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

28.0.22**Respinto**

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, CADDEO

*Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:***«Art. 28-bis.***(Estensione della cassa integrazione straordinaria e dell'indennità di mobilità alle aziende del settore automobilistico e al relativo indotto)*

1. I benefici relativi alla cassa integrazione straordinaria ed all'indennità di mobilità sono estesi, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2003, a tutte le aziende del settore automobilistico e del relativo indotto. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro delle attività produttive, definisce con proprio decreto da emanare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità per l'estensione dei benefici di cui al presente comma.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5-bis, valutato in 70 milioni di euro per l'anno 2002 ed in 150 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale", iscritta, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**28.0.23****Respinto**

SALVI, DI SIENA, MACONI, VIVIANI, CHIUSOLI, BATTAFARANO

*Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:***«Art. 28-bis.***(Contratti di solidarietà)*

1. Per le imprese che stipulano i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, resta ferma, nelle misure di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 28 novembre 1996, n. 608, la ri-

duzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale da esse dovuta per i lavoratori coinvolti nell'attuazione del contratto di solidarietà. Con riguardo ai lavoratori che ritornino all'impiego a tempo pieno prima del termine di scadenza del contratto di solidarietà, viene mantenuta la riduzione dell'ammontare della contribuzione dovuta, con un incremento di 10 punti percentuali, sino al termine di scadenza inizialmente previsto del contratto di solidarietà.

2. I periodi di integrazione salariale conseguenti alla stipulazione di un contratto di solidarietà non si computano ai fini di cui all'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

3. Sino all'entrata in vigore della riforma organica del sistema degli ammortizzatori sociali si applicano le disposizioni in materia di contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5, 6, 7 e 8 della legge 19 luglio 1993, n. 236.

4. Ai fini di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, le risorse del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236, sono incrementate di 500 milioni di euro.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

28.0.24

Respinto

TREU, RIPAMONTI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, DI SIENA, DATO, DE PETRIS, GRUOSSO

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Nuova disciplina dei contratti di solidarietà)

1. I datori di lavoro che stipulano, con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, contratti collettivi di solidarietà che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale, hanno diritto, nei limiti delle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993, ad una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale da essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta, per un periodo non superiore ai 24 mesi, per ciascun lavoratore interessato da una riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento dello stesso.

3. L'entità della riduzione è pari al 30 per cento della contribuzione dovuta ed è elevata al 35 per cento per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988.

4. Ai lavoratori interessati dai contratti di solidarietà di cui al comma 1 è riconosciuto il trattamento di integrazione salariale di cui al comma 5 del presente articolo.

5. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale è determinato nella misura del cinquanta per cento del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà. Il predetto trattamento di integrazione salariale, che grava sulla contabilità separata dei trattamenti straordinari della Cassa integrazione guadagni, viene corrisposto per un periodo non superiore a ventiquattro mesi ed il suo ammontare è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.

6. Il periodo per il quale viene corrisposto il trattamento di integrazione salariale di cui al comma 5 è riconosciuto come utile di ufficio ai fini della acquisizione del diritto, della determinazione della misura della pensione e del conseguimento di supplemento di pensione da liquidarsi a carico della gestione pensionistica cui sono iscritti i lavoratori interessati. Il contributo figurativo è a carico della contabilità separata dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni ed è commisurato al trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario.

7. Ai fini della determinazione delle quote di accantonamento relative al trattamento di fine rapporto trovano applicazione le disposizioni di cui al comma terzo dell'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Le quote di accantonamento relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della cassa integrazione guadagni.

8. L'articolo 1 del decreto-legge n. 726 del 1984, convertito con modificazioni dalla legge n. 863 del 1984, e l'articolo 6 del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 608 del 1996, sono abrogati».

Conseguentemente, all'articolo 45, comma 4, Tabella D ivi allegata, nella rubrica Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modifiche:

Decreto-legge n. 148 del 1993, art. 1, comma 7:

2003: + 150.000
2004: + 100.000
2005: + 100.000

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

28.0.85**Respinto**

TREU, RIPAMONTI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, DI SIENA, DATO, DE PETRIS, GRUOSSO

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Nuove norme in materia di trattamento di disoccupazione per i prestatori di collaborazioni coordinate e continuative)

1. Ai lavoratori che svolgono rapporti di collaborazione aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza, si applicano le disposizioni della assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

2. La durata del rapporto e l'ammontare del corrispettivo devono essere determinati nel contratto di lavoro o nella lettera di incarico o in altro documento scritto trasmesso dal committente, anche per il tramite del prestatore di lavoro, ai servizi per l'impiego competenti al momento di inizio della attività lavorativa.

3. Qualora il compenso previsto, su base mensile, risulti inferiore al minimale di reddito mensile stabilito per la gestione degli esercenti attività commerciali ai fini previdenziali, la durata viene riproporzionata sulla base del rapporto tra il compenso pattuito e l'importo del predetto minimale.

4. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni, causato da recesso del committente, da recesso per giusta causa del prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

28.0.26**Respinto**

SALVI, DI SIENA, BRUTTI PAOLO, BONAVITA, FLAMMIA, LONGHI, BATTAGLIA
Giovanni, ROTONDO

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Licenziamenti collettivi)

1. Nell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, l'ultimo periodo del comma 5 è soppresso. 2. Nell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 12 è inserito il seguente comma:

"12-bis. L'impresa che intende procedere al collocamento in mobilità non può inviare ai lavoratori interessati le comunicazioni di cui al comma 9, a pena di inefficacia delle stesse con le conseguenze di cui al comma 3 dell'articolo 5 della presente legge, ove non abbia previamente provveduto a definire consensualmente, negoziando in buona fede, un piano sociale di accompagnamento della riduzione di personale con gli stessi soggetti sindacali partecipi della procedura d'informazione ed esame congiunto di cui al presente articolo. Alla negoziazione del piano sociale intervengono rappresentanti delle regioni interessate dalla situazione di crisi occupazionale. Il piano sociale deve contenere almeno una o più delle seguenti misure: a) offerta ai lavoratori licenziandi di un posto di lavoro in altre unità produttive dell'impresa o in altre imprese appartenenti al medesimo gruppo, purchè nel raggio di 50 chilometri dal precedente luogo di lavoro; b) predisposizione di un progetto di formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori coinvolti nel licenziamento collettivo, finalizzato a sbocchi occupazionali previamente individuati, con assunzione integrale dei relativi oneri a carico dell'impresa che intende procedere al collocamento in mobilità; c) corresponsione di un'integrazione del trattamento di fine rapporto. Qualora risulti impossibile, entro il termine perentorio fissato con proprio decreto dal Ministro del lavoro, definire consensualmente il piano sociale di cui al presente comma, il collocamento in mobilità non può avere corso né si può dar luogo a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo in relazione alle medesime esigenze fatte valere ai fini del collocamento in mobilità"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

28.0.27**Respinto**

SALVI, DI SIENA, BRUTTI PAOLO, BONAVITA, FLAMMIA, LONGHI, BATTAGLIA GIOVANNI, ROTONDO

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Licenziamenti collettivi)

1. Nell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, l'ultimo periodo del comma 5 è soppresso.

2. Nell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 12 è inserito il seguente comma:

"12-bis. L'impresa che intende procedere al collocamento in mobilità non può inviare ai lavoratori interessati le comunicazioni di cui al comma 9, a pena di inefficacia delle stesse con le conseguenze di cui al comma 3 dell'articolo 5 della presente legge ove non abbia previamente provveduto a negoziare in buona fede un piano sociale d'accompagnamento della riduzione di personale con gli stessi soggetti sindacali partecipi della procedura d'informazione ed esame congiunto di cui al presente articolo. Alla negoziazione del piano sociale intervengono rappresentanti delle regioni interessate dalla situazione di crisi occupazionale. Il piano sociale deve contenere almeno una o più delle seguenti misure:

a) offerta ai lavoratori licenziandi di un posto di lavoro in altre unità produttive dell'impresa o in altre imprese appartenenti al medesimo gruppo, purché ubicate nel raggio di 50 chilometri dal precedente luogo di lavoro;

b) predisposizione di un progetto di formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori coinvolti nel licenziamento collettivo, finalizzato a sbocchi occupazionali previamente individuati, con assunzione integrale dei relativi oneri a carico dell'impresa che intende procedere al collocamento in mobilità;

c) corresponsione di un'integrazione del trattamento di fine rapporto. Qualora risulti impossibile, entro il termine perentorio fissato con proprio decreto dal Ministero del Lavoro, definire consensualmente il piano sociale di cui al presente comma, ed il collocamento in mobilità non sia stato preceduto dal godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale, l'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 è concessa per ulteriori dodici mesi, con importo ragguagliato nei primi 24 mesi al 100 per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe spettato ai lavoratori coinvolti nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro. In assenza di definizione consensuale del piano sociale, gli oneri per il pagamento dell'indennità di mobilità sono in ogni caso posti integralmente a carico dell'impresa interessata, anche quando il collocamento in mobilità faccia seguito ad un pe-

riodo di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale. Tali oneri vanno assolti con le stesse scadenze previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile ai fini del versamento della retribuzione".

3. Nell'articolo 7, comma 1, secondo periodo, sono soppresse le parole: "ovvero che sarebbe loro spettato"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

28.0.28

Respinto

MACONI, GARRAFFA, RIPAMONTI, SCALERA, CHIUSOLI, MICHELINI, MARINO, MARINI, MORANDO, GIARETTA, BARATELLA, BATTAGLIA, ROTONDO, MONTALBANO, PILONI

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. A partire dal 1 gennaio 2003 e sino al 31 dicembre 2004 per le imprese operanti nelle aree e nei settori merceologici individuati con Decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge sono adottate le seguenti misure:

a) le integrazioni salariali ordinarie di cui alla Legge 20 maggio 1975, n. 164, relative alle contrazioni e alle sospensioni dell'attività produttiva verificatesi nelle singole imprese, possono essere concesse per un periodo non superiore a 24 mesi consecutivi, ovvero per più periodi non consecutivi, la durata complessiva dei quali non superi i 24 mesi in un triennio;

b) la cassa integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale, può essere concessa, in deroga ai criteri individuati con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 maggio 2000 e successive modificazioni a favore delle imprese che, avendo i requisiti previsti dall'art. 1, comma 1, della Legge 223/91 ricorrono a contrazioni o sospensioni dell'attività in conseguenza di sospensioni o contrazioni dell'impresa che esercita un flusso gestionale prevalente o comunque non inferiore al 30 per cento del fatturato e che appartengono a settori merceologici e operano nelle aree individuate dal Decreto di cui alla lettera a). Tale norma è applicabile alle imprese con contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati, costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa com-

mittente che nell'anno precedente abbiano superato il limite definito dal comma precedente. Tale limite sarà accertato in base alla normativa prevista dall'art. 12, comma 2, della Legge 23 luglio 1991, n. 223. L'appartenenza ai settori merceologici e alle arre individuate dal Decreto Interministeriale verrà certificata in sede di esame congiunto ai sensi del DPR n. 218/2000;

c) in deroga all'art. 1, comma 5, secondo periodo della Legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può concedere una proroga per la medesima causale, di durata non superiore a mesi 12, per i casi in cui si riscontri l'esistenza di particolari difficoltà di ordine temporale nella realizzazione del programma di gestione della crisi, oppure vengano riscontrate difficoltà anche esterne non imputabili alla volontà dell'azienda. L'accertamento di tali condizioni sarà effettuato dalla Regione competente in sede di congiunto ai sensi del DPR n. 218/2000;

d) le istanze di intervento di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale saranno concesse anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1.1.2, della Delibera CIPE del 18 ottobre 1994 e successive modificazioni;

e) i periodi di integrazione salariale derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 725, convertito con modificazioni nella Legge n. 863/84, non si computano ai fini dell'articolo 1, comma 9, primo periodo della Legge 223/91;

f) la disciplina del trattamento straordinario di cassa integrazione salariale si applica ai dipendenti delle imprese di spedizione e trasporto non rientranti nel settore industriale ad esclusione di quelle di spedizione internazionale, che ricorrono a contrattazioni o sospensioni dell'attività in conseguenza di sospensioni o contrazioni dell'impresa che esercita un flusso gestionale prevalente o comunque non inferiore al 30 per cento del fatturato. Se le predette imprese sono costituite in forma cooperativa, la norma si applica anche ai soci lavoratori addetti in modo prevalente e continuativo allo svolgimento delle attività in oggetto;

g) la disciplina del trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria si applica ai dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi di pulizia civili e se costituite in forma cooperativa, anche ai soci lavoratori addetti in modo prevalente e continuativo allo svolgimento delle attività appaltate. Il trattamento di integrazione salariale è concesso nei casi in cui i predetti lavoratori siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni ad orario ridotto in conseguenza della riduzione delle attività appaltate ove concessa all'attuazione, da parte dell'appaltante, di programmi di crisi aziendale o di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che abbiano dato luogo all'applicazione del trattamento a carico della cassa integrazione e guadagni.

h) l'attuale durata della disoccupazione ordinaria è temporaneamente prorogata di 180 giorni a favore dei lavoratori licenziati da imprese operanti nelle aree e nei settori merceologici individuati con Decreto In-

terministeriale di cui al comma 1 e che non siano beneficiari di altri trattamenti previdenziali».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

28.0.29

Respinto

TREU, RIPAMONTI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, DI SIENA, DATO, DE PETRIS, GRUOSSO

Sostituire l'articolo 28, con il seguente:

«Art. 28-bis.

(Nuova disciplina della cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria)

1. La disciplina della cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, è estesa a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese private.

2. Il prestatore di lavoro non può ricevere indennità di disoccupazione e indennità di cassa integrazione guadagni per una durata complessivamente superiore a 30 mesi nell'arco di un quinquennio.

3. I trattamenti di integrazione salariale non possono essere erogati a beneficio di imprese che non predispongano un piano sociale che preveda interventi, quali l'introduzione di regimi flessibili degli orari, e che non abbiano esperito il tentativo di stipulare contratti di solidarietà difensivi. I suddetti trattamenti non possono essere erogati a favore di lavoratori che, durante la sospensione del lavoro, non siano disponibili a partecipare a iniziative di formazione o di riqualificazione professionale ovvero impegnati in attività di utilità sociale, secondo quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328.

4. Nel caso in cui il datore di lavoro proceda al licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo del lavoratore nel corso della sospensione del rapporto ovvero entro 3 mesi dal termine della stessa, egli sarà tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'Inps, una somma pari a ulteriori 2 mensilità del trattamento erogato al lavoratore.

5. Il contributo CUAF pari all'1,68 per cento è destinato al finanziamento della Cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria. Il finanziamento della CUAF è posto a carico della GIAS presso l'Inps. I datori di lavoro che, al momento della emanazione della presente legge, già rientravano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni continuano ad essere obbligati alla previgente aliquota contributiva, con destinazione della parte differenziale al finanziamento di Fondi bilaterali

per il sostegno del reddito e dell'occupazione, istituiti mediante contratto collettivo nazionale o accordo intercategoriale stipulato con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nel settore di riferimento. I criteri per il finanziamento di tali Fondi sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

Art. 29.

29.1

Respinto

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

29.2

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

29.3

Respinto

VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, GRUOSSO, PIZZINATO, STANISCI

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

29.4

Respinto

FLAMMIA, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, CADDEO

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

29.5**Respinto**

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni, CADDEO

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine, le parole: «senza aggravii di alcun tipo per il bilancio dell'INPS. Gli oneri eventualmente riscontrati verranno posti a carico degli iscritti all'INPDAl e dei beneficiari; in ogni caso saranno integralmente assunti dal bilancio dello Stato con apposita previsione nella legge finanziaria di ogni anno in modo da garantire l'invarianza degli effetti per il bilancio dell'INPS vigente all'entrata in vigore della presente legge».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

29.6**Respinto**

BATTAGLIA Giovanni, CADDEO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla assicurazione obbligatoria rimangono soggetti i dirigenti di imprese industriali ancorchè in corso del rapporto di lavoro assumono cariche societarie e partecipazioni minoritarie al capitale dell'impresa».

29.7**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2003» con le seguenti: «1° gennaio 2003».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

29.8**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

29.0.1**Respinto**

BONATESTA, COZZOLINO, BALBONI, BONGIORNO, PACE, LAURO

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Salvaguardia dell'occupazione)

1. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, estesi nel limite del 70 per cento alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari per gli anni 2001, 2002 e 2003 dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, senza ulteriori oneri ea carico dle Bilancio dello Stato, sono da intendersi beneficiari dell'estensione:

a) le imprese che gestiscono impianti di pesca o che esercitano l'allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari;

b) le imprese che gestiscono impianti di acquacoltura e/o mitilicoltura in genere, o che esercitano allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari, anche se organizzate in forma cooperativa e rientrate nei limiti imposti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142;

c) le imprese, singole o associate, che esercitano attività di allevamento cattura e raccolta di specie ittiche con imbarcazioni iscritte presso la motorizzazione civile ed a coloro che sono in possesso di licenza di tipo A;

d) i pescatori professionali che esercitano l'attività di pesc, in forma singola o associata, con l'utilizzo di attrezzi manuali. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo precedente, qualificati in euro 12.500, per il 2003 ed in euro 12.500.000 per ciascuno degli 2004 e 2005, si porvvede nell'ambito del Fondo Unico per gli Investimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 45 comma 7».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

29.0.2**Respinto**

MONTI, PIROVANO, VANZO

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche al decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120)

1. Al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con legge 15 maggio 1989, n. 181, dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 si applicano anche ai lavoratori impiegati nel settore dell'industria automobilistica".

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).**29.0.3****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Interventi previdenziali a favore del personale dipendente dell'Ente Anas)

1. Dalla data di cui al comma 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge 8 agosto 2002, n. 178, il personale dell'Ente Anas di cui all'articolo 11, comma 10 del decreto-legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, ha diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile ed alla liquidazione del trattamento di fine servizio maturato presso l'INPDAP.

2. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il predetto personale può optare per il mantenimento del trattamento di fine servizio secondo le regole per esso vigenti alla data di trasformazione dell'Ente Anas in Spa».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

Art. 30.**30.1****Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Al comma 1, premettere i seguenti:

0.1. A partire dal 1° gennaio 2002 il minimo di pensione è fissato in 690 euro al mese. Il massimo di pensione è fissato in 5165 euro al mese. A sanatoria per i mancati aumenti ai pensionati al minimo viene riconosciuta una tantum di 600 euro.

0.1-*bis*. Indipendentemente dal valore dei contributi versati ogni anno di contribuzione produce un minimo di pensione pari ad 1/5 del trattamento minimo. Vengono riconosciuti 5 anni di contribuzione figurativa se si perde il lavoro o se si è disoccupati a partire da 25 anni di età.

0.1-*ter*. Le prestazioni pensionistiche, dal 1° gennaio 2003 saranno subordinate agli attuali limiti di reddito maggiorati del 30 per cento. Non fa parte del reddito la casa di abitazione. Il rapporto tra salari e pensioni è garantito in base a verifica ogni due anni, con conseguente rivalutazione della pensione.

01-*quater*. All'articolo 1, comma 34 della legge n. 335 del 1995 è soppressa la parola: «particolari» e dopo la parola: «usuranti» inserire le altre: «e pesanti». Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia, deve, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, provvedere in base al comma 1 del presente articolo a rivalutare tutte le prestazioni di natura assistenziale quali la pensione e l'assegno sociale e a modificare, come previsto dal comma 3 del presente articolo i limiti di reddito.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).**30.2****Respinto**

D'AMICO, CASTELLANI, GIARETTA, SCALERA

Sostituire il 1° comma con il seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,

n. 388, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto i 58 anni di età, fatta eccezione per i lavoratori autonomi per i quali restano fermi i requisiti di anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni. Ai fini della determinazione della contribuzione utile al raggiungimento dei requisiti predetti deve essere computata anche la contribuzione versata successivamente al pensionamento in qualunque Fondo o Gestione dell'assicurazione generale obbligatoria presso l'INPS».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

30.3

Respinto

SCALERA, BASTIANONI, CAMBURSANO

Sostituire il 1° comma con il seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto i 58 anni di età, fatta eccezione per i lavoratori autonomi per i quali restano fermi i requisiti di anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni. Ai fini della determinazione della contribuzione utile al raggiungimento dei requisiti predetti deve essere computata anche la contribuzione versata successivamente al pensionamento in qualunque Fondo o Gestione dell'assicurazione generale obbligatoria presso l'INPS».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

30.4

Dichiarato inammissibile

ZANOLETTI

Sostituire il 1° comma con il seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore a 37

anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto i 58 anni di età, fatta eccezione per i lavoratori autonomi per i quali restano fermi i requisiti di anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni. Ai fini della determinazione della contribuzione utile al raggiungimento dei requisiti predetti deve essere computata anche la contribuzione versata successivamente al pensionamento in qualunque Fondo o Gestione dell'assicurazione generale obbligatoria presso l'INPS».

30.5

Respinto

D'IPPOLITO, GIRFATTI, FERRARA

Sostituire il 1° comma con il seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto i 58 anni di età, fatta eccezione per i lavoratori autonomi per i quali restano fermi i requisiti di anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni. Ai fini della determinazione della contribuzione utile al raggiungimento dei requisiti predetti deve essere computata anche la contribuzione versata successivamente al pensionamento in qualunque Fondo o Gestione dell'assicurazione generale obbligatoria presso l'INPS».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

30.6

Respinto

SAMBIN, FERRARA

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto i 58 anni di età, nel caso di lavoratore già in pensione che abbia compiuto i 60 anni di età ed abbia un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e nel caso in cui il lavoratore sia in prepensionamento obbligato con al-

meno 35 anni di servizio in azienda in stato di crisi. I predetti requisiti devono sussistere all'atto del pensionamento».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

30.7

Dichiarato inammissibile

CALLEGARO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni indipendentemente dai requisiti anagrafici del lavoratore».

30.8

Dichiarato inammissibile

CALLEGARO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto i 55 anni di età».

30.9

Respinto

PELLEGRINO, FORTE, MONCADA LO GIUDICE, IERVOLINO, CICCANTI, TAROLLI

Il comma 1 viene così sostituito:

«A decorrere dal 1° gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di anzianità contributiva

pari o superiore a 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto i 58 anni di età. A decorrere dal 1° gennaio 2003, i predetti requisiti devono sussistere all'atto del pensionamento».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

30.10

Respinto

CURTO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

30.1000

Respinto

CREMA, MARINI, DEL TURCO, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI, BUDIN, BASSO, FABRIS, MARINO

Al comma 1, sostituire le ultime tre righe del periodo con le seguenti parole: «della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è esteso a tutte le pensioni di anzianità».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

30.11

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole da «ai casi» fino alla fine del comma, con le seguenti: «ai titolari di pensioni di anzianità la cui età anagrafica è pari o superiore a 58 anni d'età».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

30.12**Dichiarato inammissibile**

CRINÒ

Al comma 1, sostituire alle parole: «è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto i 58 anni di età» con le parole: «è esteso a tutte le pensioni di anzianità».

30.150**Respinto**

MANFREDI

Al comma 1, le parole: «pari o superiore a 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto i 58 anni di età», sono sostituite dalle seguenti: «pari o superiore a 30 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto i 55 anni di età».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**30.13****Respinto**

CASTELLANI, RIPAMONTI

Al comma 1 sostituire «37» con «35».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**30.14****Respinto**

VIZZINI, FERRARA

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «37 anni» con «35 anni». Al comma 3 sostituire la parola: «possono» con la parola: «debbono».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

30.15**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1 sostituire le parole: «superiore a 37 anni» con le seguenti: «superiore a 35 anni».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

30.16**Respinto**

BARELLI, CICOLANI

Al comma 1, dopo le parole: «è esteso» sopprimere le parole: «ai casi di» fino alla fine del comma e sostituire la parte soppressa con: «a) ai soggetti titolari di pensione di anzianità; b) ai soggetti assicurati che all'atto del pensionamento abbiano un'anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e abbiano compiuto i 58 anni di età».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

30.17**Respinto**

VIVIANI, BATTAFARANO, CADDEO

Al comma 1 sostituire le parole: «ai casi» fino al termine del comma con: «ai titolari di pensione di anzianità la cui età anagrafica è pari o superiore a 58 anni».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

30.18**Dichiarato inammissibile**

FILIPPELLI

Al comma 1, dopo le parole: «è esteso» sono aggiunte: «a coloro i quali, alla data del 31 dicembre 2002, sono beneficiari di pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché». Resta fermo il successivo disposto normativo.

30.19**Respinto**

PIZZINATO, BONAVITA, BRUNALE, CHIUSOLI, LONGHI

All'articolo 35, al comma 1, dopo le parole: «anzianità contributiva o superiore» sostituire: «a 37 anni» con le seguenti: «a 35 anni».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**30.20****Respinto**

SOLIANI, RIPAMONTI

Al comma 1, sostituire le parole: «58 anni» con le parole: «57 anni».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**30.21****Dichiarato inammissibile**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PERTERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «58 anni» con le seguenti: «51 anni».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 10.000;

2004: - 10.000;

2005: - 10.000.

30.22**Respinto**

TAROLLI, CICCANTI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, EUFEMI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MAGRI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI

Al comma 1 dopo le parole: «abbia compiuto i 58 anni di età» aggiungere il seguente periodo: «ovvero ai casi di anzianità contributiva

pari o superiore a 35 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto i 60 anni di età».

30.23

Respinto

MANZIONE

Al comma 1, dopo le parole: «58 anni di età» inserire le parole: «ovvero ai casi di anzianità contributiva compresa tra i 35 e i 37 anni a condizione che il lavoratore abbia raggiunto anche mediante contribuzione volontaria la contribuzione minima».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

30.24/1

Respinto

SCALERA, MANCINO

All'emendamento 34.24 aggiungere in fine le seguenti parole: «o, in mancanza, alla sola condizione che il lavoratore abbia maturato un'anzianità contributiva pari a 35 anni.».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

30.24

Respinto

GIARETTA

Al comma 1, dopo le parole: «58 anni di età» aggiungere le parole: «ovvero, nel caso di lavoratori pensionati prima del 31 dicembre 2002, alla sola condizione che il lavoratore abbia compiuto i 58 anni di età».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

30.25**Respinto**

VANZO

Al comma 1 dopo: «58 anni di età» aggiungere: «e per coloro che sono già pensionati».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

30.26**Respinto**

SALERNO, BONATESTA, BEVILACQUA, PACE, PEDRIZZI

Al comma 1, secondo periodo sopprimere le seguenti parole: «I predetti requisiti devono sussistere all'atto del pensionamento».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

30.27**Dichiarato inammissibile**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti:

«Ai lavoratori di cui al comma 1 dell'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, alle condizioni previste alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 del predetto articolo e con garanzia, mediante certificazione da parte dell'ente di competenza della propria posizione previdenziale nella quale si attesti il diritto al conseguimento e all'entità dellapensione, che tale diritto potrà essere liberamente esercitato in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei requisiti per il diritto stesso indipendentemente da ogni, eventuale, diversa previsione legislativa sopravvenuta, ove peggiorativa, è attribuita altresì la facoltà di proseguire, per la durata del contratto di cui alla surichiamata lettera *b)*, nell'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima, a tutti i fini, ivi incluso quello della maturazione dell'anzianità contributiva di cui al comma 1 del presente articolo».

30.28**Respinto**

VIVIANI, PIZZINATO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«La cumulabilità opera dal momento di perfezionamento, anche non concomitante, di entrambi i requisiti».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

30.29**Respinto**

VANZO

Dopo le parole «all'atto del pensionamento» aggiungere «tali disposizioni si applicano anche per coloro che al momento dell'approvazione della seguente legge usufruiscono della pensione con anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

30.30**Respinto**

DEMASI, COZZOLINO, CURTO

Al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo:

«La norma si applica anche a chi ha conseguito la pensione in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, a condizione che sussistano i requisiti sopra esposti».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

30.31**Respinto**

FERRARA

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo:

«Tale regime di cumulabilità si applica, al compimento del 58° anno di età, anche in favore di tutti coloro che , alla data di entrata in vigore

della presente legge, sono già titolari di pensione di anzianità sulla base delle vigenti norme in materia».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

30.32

Respinto

BETTAMIO, FERRARA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis «Le pensioni liquidate con meno di 37 anni di anzianità contributiva diventano interamente cumulabili con i redditi di lavoro autonomo nel momento in cui sommando gli anni di anzianità contributivi a quelli di pensione vengano raggiunti complessivamente 37 anni ed a condizioni che il lavoratore abbia compiuto 58 (60) anni di età».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

30.33

Dichiarato inammissibile

ZANOLETTI, CALLEGARO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei lavoratori che siano già pensionati al 31 dicembre 2002, indipendentemente dai requisiti anagrafici e contributivi di cui al medesimo comma».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 200.000;
2004: - 200.000;
2005: - 200.000.

30.34**Respinto**

GRUOSSO, BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, VIVIANI, PIZZINATO

All'articolo 30, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche a coloro che, già in pensione, possiedono i predetti requisiti».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**30.35****Dichiarato inammissibile**

COSTA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. I requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica di cui al comma 1 sono ridotti, rispettivamente, a 35 anni e 57 anni per i soggetti i cui trattamenti sono stati liquidati entro il 1° ottobre 2002».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare e seguenti variazioni:

2003: - 30.000;
2004: - 30.000;
2005: - 30.000.

30.36**Respinto**

CURTO

All'articolo 30, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei lavoratori che siano già pensionati al 31 dicembre 2002, indipendentemente dai requisiti anagrafici e contributivi di cui al medesimo comma.

Abolizione del divieto di cumulo (ipotesi subordinata).**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).**

30.37**Respinto**

MORANDO, SCALERA, RIPAMONTI, CADDEO, MARINO, MICHELINI, PIZZINATO, BONAVITA, BATTAFARANO, BRUNALE, CHIUSOLI, GIARETTA, MARINI

All'articolo 35, aggiungere dopo il comma 1 il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono estese a coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge godano già del trattamento pensionistico con un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

30.38**Respinto**

MURINEDDU, PIATTI, BASSO, FLAMMIA, VICINI, RIPAMONTI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per i pensionati da lavoro autonomo non si applica alcuna limitazione al divieto di cumulo tra pensione, così come definita dal comma 1 e reddito di lavoro autonomo o dipendente.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

30.39**Respinto**

DATO, SCALERA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

1-bis. «Per i pensionati da lavoro autonomo non si applica alcuna limitazione al divieto di cumulo tra pensione, così come definita al comma 1, e reddito di lavoro autonomo o dipendente».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

30.40**Respinto**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. In deroga ai requisiti di cui al precedente comma 1, le pensioni di anzianità, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ad autonomo prodotti nel settore agricolo.

1-ter. I datori di lavoro operanti nel settore agricolo che assumono pensionati di anzianità devono versare all'INPS esclusivamente un contributo di solidarietà, comprensivo anche di copertura assicurativa, pari al 10% calcolato con le agevolazioni contributive previste con contratto e con zona tariffaria».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**30.41****Respinto**

DATO, SCALERA

All'articolo 30, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 nonché per quelli di cui al comma 1 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 200, n. 388, non si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dal comma 9 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

«1-ter. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è soppresso».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**30.42****Respinto**

DI SIENA, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, VIVIANI, PIZZINATO, STANISCI

Dopo il comma 1, inserire:

«1-. I contributi versati dai titolari di pensione di cui al comma 1, sono riportati proporzionalmente, jcon le seguenti finalità:

a) Incremento dell'ammontare della pensione, calcolato secondo il metodo contributivo pro rata, liquidabile una sola volta;

b) Solidarietà generale;

c) Destinazione alle regioni di residenza dei titolari di pensione per l'assistenza agli anziani non autosufficienti e alla loro famiglie.

1-ter. Le regioni istituiscono un apposito fondo nel quale confluiscono le risorse di cui al comma 1-bis, lettera c) del presente articolo. In fondo è gestito attraverso la partecipazione delle associazioni territoriali rappresentative degli anziani».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

30.43

Respinto

FERRARA, BASILE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

L'anzianità contributiva è ridotta a 35 anni nel caso di lavoratori che alla data del 31/12/2002 hanno risolto il rapporto di lavoro e che hanno maturato i 35 anni di contribuzione ovvero per i quali l'azienda o appositi fondi sostengono la prosecuzione della contribuzione fino al raggiungimento dei 35 anni di contributi previdenziali.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

30.44

Ritirato (v. testo 2)

SCALERA

Sopprimere i commi 2 e 3

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

30.44 (testo 2)

Accolto, limitatamente alla parte soppressiva del comma 2

Respinto per la restante parte

SCALERA

Sopprimere i commi 2 e 3

30.45

Accolto

RELATORE

Sopprimere il comma 2.

30.46

Ritirato (v. testo 2)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 2.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

30.46 (testo 2)

Accolto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 2.

30.47

Accolto

CALLEGARO

Sopprimere il comma 2.

30.48

Accolto

CICCANTI, TAROLLI

Sopprimere il comma 2.

30.49

Ritirato (v. testo 2)

ALBERTI CASELLATI

Sopprimere il comma 2.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

30.49 (testo 2)

Accolto

ALBERTI CASELLATI

Sopprimere il comma 2.

30.50

Ritirato (v. testo 2)

FERRARA, ZORZOLI

Sopprimere il comma 2

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

30.50 (testo 2)

Accolto

FERRARA, ZORZOLI

Sopprimere il comma 2

30.51

Ritirato (v. testo 2)

SCALERA

Sopprimere il comma 2.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

30.51 (testo 2)

Accolto

SCALERA

Sopprimere il comma 2.

30.52

Accolto

ZANCAN, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI,
MARTONE, TURRONI

Sopprimere il comma 2.

30.53**Ritirato (v. testo 2)**

MANCINO, CAVALLARO, CAMBURSANO

*Sopprimere il comma 2.***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**

30.53 (testo 2)**Accolto**

MANCINO, CAVALLARO, CAMBURSANO

Sopprimere il comma 2.

30.54**Respinto**

VANZO, FRANCO Paolo

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Al comma 4 dell'art. 3 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. c) della legge n. 97 del 31 gennaio 1994, le disposizioni del presente articolo non si applicano ai comuni montani di cui all'art. 1, comma 3 della medesima legge n. 97 del 31 gennaio 1994.

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

30.55**Respinto**

VIVIANI, LONGHI, FLAMMIA, BRUNALE, CADDEO

Al comma 3, dopo le parole «Gli enti previdenziali privatizzati» sono aggiunte le parole «tranne quelli sostitutivi delle forme di previdenza obbligatoria, cui si applicano obbligatoriamente le norme del presente articolo».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

30.56**Respinto**

DEMASI, COZZOLINO

Al comma 3, dopo la parola: «privatizzati» aggiungere le seguenti: «Esclusi quelli sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria.».

30.57**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONE, ZANCAN

Al comma 3, sostituire le parole: «di cui al presente articolo» con le seguenti: «di cui al comma 1».

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

30.58**Respinto**

GIARETTA, BEDIN

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: comma:

3-bis) l'art. 71 della L. 388/2000 è così modificato:

«Al comma 1 al rigo le parole "che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle" sono sostituite dalle seguenti: "iscritto alle" e al rigo XII dopo la parola "Vecchiaia" inserire le seguenti, della pensione liquidata con anzianità contributiva pari o superiore ai quaranta anni"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

30.59**Respinto**

GIARETTA, BEDIN

3-bis)l'art. 71 della L. 388/2000 è così modificato:

«al comma 1 al rigo 1° le parole "che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle" sono sostituite dalle seguenti: "iscritto alle" e al rigo XII dopo la parola "vecchiaia" inserire le seguenti: "di anzianità"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

30.60**Respinto**

DEMASI, COZZOLINO, CURTO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È nullo qualsiasi patto che preveda, in difformità da quanto stabilito dagli articoli 4 e 9 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, che istituisce l'Albo Nazionale degli Agenti di Assicurazione, la decadenza e/o la revoca del mandato da parte delle Compagnie mandatarie esclusivamente a causa del raggiungimento di un limite di età. Tale normativa si applica anche ai mandati assegnati alle società di qualsiasi tipo, nei confronti del legale rappresentante della stessa».

30.61**Respinto**

SCALERA

Aggiungere in fine il seguente comma:

«3-bis. La normativa statutaria e regolarmente degli Enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, può prevedere, nell'ambito delle prestazioni assistenziali a favore degli iscritti, anche forme di tutela sanitaria, nel rispetto degli equilibri finanziari di ogni singola gestione».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

30.62**Respinto**

OGNIBENE

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis «tutti i contratti aggiuntivi del settore pubblico e di quello privato revanti incrementi retributivi a favore dei dipendenti in servizio dovranno prevedere una percentuale di aumento del 40% sui corrispondenti trattamenti di quiescenza in godimento a personale di pari grado, qualifica o funzione transitato in pensione precedentemente».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

30.63**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, GIARETTA, PIZZINATO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è sostituito dal seguente:

"1. Ai cittadini italiani che, per qualsiasi ragione, siano stati deportati nei campi di sterminio nazisti è concesso un assegno vitalizio pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale".

3-ter. L'articolo 2 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - 1. Le domande per ottenere i benefici previsti dalla presente legge sono ammesse senza limiti di tempo e, in caso di accoglimento, determinano la concessione del vitalizio con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge".

3-quater. L'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 94, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. L'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è reversibile senza limiti di tempo ai familiari superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno vitalizio compete altresì al coniuge e ai figli, senza limiti di tempo in ordine alla presentazione della relativa domanda, di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e non hanno potuto fruire del beneficio perchè deceduti in deportazione o successivamente, anche dopo il rientro in patria e prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 791 del 1980"».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).**30.64****Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 3, al numero 2) dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, a decorrere dal primo gennaio 1996, dell'assegno vitalizio di benemerenzza ai per-

seguitati politici antifascisti di cui all'articolo 4 della legge 24 aprile 1967, n. 261».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

30.65

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle lavoratrici e ai lavoratori agricoli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, le aziende anticipano per conto dell'INPS le indennità economiche di malattia, maternità e di cassa integrazione guadagni, nonché l'assegno per il nucleo familiare da porre a conguaglio con i contributi e le altre somme inerenti la contribuzione obbligatoria unificata, secondo le modalità stabilite dall'INPS».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

30.66

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. L'articolo 3, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, su eventuale proposta dell'ENPALS, che provvede periodicamente al monitoraggio delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport, sono adeguate le categorie dei soggetti assicurati di cui al comma primo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere, altresì, integrata o ridefinita, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS".

3-ter. All'articolo 1, comma 15, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, i periodi terzo, quarto e quinto sono soppressi».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

30.67

Dichiarato inammissibile

ZANOLETTI, BERGAMO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-"bis. A decorrere dal 1° gennaio 2003, cessa di operare il divieto di cumulo, di cui all'articolo 1, comma 43 della legge 8 agosto 1985, n. 335, tra le pensioni di inabilità di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, e la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con DPR 30 giugno 1965, n. 1124».

Modificare conseguentemente la rubrica aggiungendo, dopo le parole: «da lavoro» le altre «nonché tra prestazioni INPS e rendita INAIL».

Conseguentemente alla tabella A, alla voce del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 7.230;
2004: - 7.230;
2005: - 7.230.

30.68

Respinto

BEVILACQUA, CURTO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, tra le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, e la rendita vitalizia ai superstiti erogata dall'INAIL, è abolito».

La spesa complessiva in aumento per l'INPS è stimata in euro 7.230.400.

Alla Tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

30.69

Respinto

GUERZONI, CADDEO

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Il regime di totale cumulabilità tra la pensione di inabilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'INPS, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, e la rendita vitalizia dall'INAIL per lo stesso evento invalidante è ammesso dal 1° gennaio 2003».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

30.0.1

Respinto

GUBERT, CICCANTI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. È abolito il divieto di cumulo tra le pensioni di inabilità, o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'INPS - liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale - e la rendita vitalizia liquidata dall'INAIL per lo stesso evento invalidante».

Conseguentemente, fino a copertura dell'onere stimato in 7.230.400 euro annui per il 2003, 2004 e 2005 le aliquote di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 11 del Testo Unico delle imposte sui redditi, così come modificato alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, ovvero nel caso da opzione prevista al comma 3, le ali-

quote relative alle due classi di reddito più elevate, sono aumentate in pari misura.

30.0.2

Dichiarato inammissibile

CUTRUFO

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 30-bis.

«1. È abolito il divieto di cumulo tra le pensioni di inabilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'INPS, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, e la rendita vitalizia liquidata dall'INAIL per lo stesso evento invalidante».

Conseguentemente, alla Tabella A, gli accantonamenti relativo al Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotti nella seguente misura:

2003: - 7.230.400;

2004: - 7.230.400;

2005: - 7.230.400.

30.0.3

Respinto

BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, GUERZONI, PIZZINATO, STANISCI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Cumulo assegni di invalidità)

1. Il comma 43 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituito dal seguente:

"43. L'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non è erogato, in caso di concorrenza con redditi da lavoro, qualora l'invalidità sia conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, fermo restando il diritto al risarcimento dovuto ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le pensioni di inabilità e l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale sono cumulabili con la rendita liquidata ai sensi del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Gli importi delle pensioni di inabilità o dell'assegno di invalidità sono calcolati sulla base dei contributi versati dal lavoratore all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data del 31 dicembre 2002».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

30.0.4

Respinto

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Le somme corrisposte dall'INAIL ai sensi del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a titolo di rendita, assegno o indennità per la loro natura risarcitoria non costituiscono reddito. Tali somme sono pertanto irrilevanti ai fini fiscali previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici ed assistenziali.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

30.0.5**Respinto**

PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:***«Art. 30-bis.***(Ulteriori disposizioni in materia di cumulo)*

1. Con effetto dal 1° gennaio 2003 sono abrogati gli articoli 10, comma 6, della legge 3 giugno 1975, n. 160, e 16, commi 3 e 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 843».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**30.0.6****Respinto**

GUBERT, CICCANTI

*Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:***«Art. 30-bis.**

1. Le somme corrisposte dall'INAIL ai sensi del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a titolo di rendita, assegno o indennità per la loro natura risarcitoria non costituiscono reddito. Tali somme sono pertanto irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici ed assistenziali».

Conseguentemente fino a copertura della minore entrata, stimata in 85.900.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, le aliquote di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 11 del Testo Unico delle imposte sui redditi, così come modificato alla lettera c) del comma 1 del presente articolo ovvero, nel caso di opzione, prevista al comma 3, le aliquote relative alle due classi di reddito più elevate, sono aumentate in egual misura.

30.0.7**Dichiarato inammissibile**

CUTRUFO

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Le somme corrisposte dall'INAIL ai sensi del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a titolo di rendita, assegno o indennità per la loro natura risarcitoria non costituiscono reddito.

2. Tali somme si ritengono, pertanto, irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici ed assistenziali».

30.0.8**Respinto**

CUTRUFO, CICCANTI

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

«1. L'importo dell'assegno per l'assistenza personale continuativa previsto dall'articolo 76 del testo unico infortuni n. 1124/65 ed erogato dall'INAIL viene adeguato all'indennità attualmente erogata a favore dei ciechi civili».

Conseguentemente, alla Tabella A, gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotti nella seguente misura:

2003: - 13.427.880;
2004: - 13.427.880;
2005: - 13.427.880.

30.0.9**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art 30-bis.

(Diritti previdenziali dei lavoratori italiani residenti all'estero)

1. Tutte le prestazioni previdenziali rientranti nel campo di applicazione dell'assicurazione generale obbligatoria italiana, sono erogabili anche all'estero. Analogo diritto è riconosciuto per l'integrazione al trattamento minimo, di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, secondo quanto stabilito all'articolo 4 della presente legge.

2. Le disposizioni normative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge che contrastino con quanto previsto al comma 1, cessano di avere efficacia a decorrere dalla medesima data.

3 Qualora l'importo della pensione in regime internazionale sia basato esclusivamente sulla contribuzione accreditata in Italia, il relativo calcolo dovrà essere effettuato tenendo presente l'esigenza di erogare una pensione che sia equa e dignitosa.

4. A questo scopo:

a) la cosiddetta pensione teorica, alla quale l'interessato avrebbe diritto se tutta la contribuzione totalizzata fosse stata accreditata in Italia, deve essere integrata al minimo, a prescindere dalla tipologia della contribuzione accreditata in Italia, fatti comunque salvi i limiti di reddito fissati nell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni;

b) la retribuzione media pensionabile considerata ai fini del calcolo delle pensioni in regime internazionale non può essere inferiore all'importo che si ottiene utilizzando, ai fini del calcolo della pensione, la retribuzione minima giornaliera vigente alla data di decorrenza della pensione, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, ovvero ad un importo forfetario non inferiore ad un ventesimo del trattamento minimo, se più favorevole rispetto all'importo risultante dal meccanismo di calcolo.

5 L'integrazione al trattamento minimo sulle pensioni in regime internazionale deve essere concessa alle seguenti condizioni:

a) che l'interessato sia titolare di una pensione italiana in convenzione;

b) che soddisfi i limiti di reddito previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni.

6. La residenza all'estero non costituisce ostacolo all'erogazione del trattamento minimo.

7. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni è abrogato.

8. Ai fini del perfezionamento del diritto alle prestazioni pensionistiche italiane è consentita la totalizzazione multipla dei periodi di assicurazione, o periodi equivalenti, compiuti dai lavoratori italiani nei Paesi di emigrazione all'estero con i quali l'Italia abbia stipulato convenzioni bilaterali o multilaterali in materia di sicurezza sociale.

9. È consentita, a richiesta dell'interessato, la possibilità di riscattare nell'assicurazione italiana i periodi di lavoro svolti all'estero, anche nei Paesi con i quali l'Italia abbia stipulato convenzioni bilaterali o multilaterali in materia di sicurezza sociale.

10. A favore dei cittadini italiani ultrasessantenni, che vivano all'estero in grave stato di indigenza, è concessa a titolo assistenziale l'erogazione di un assegno sociale mensile, a domanda dell'interessato o *motu proprio* di iniziativa dell'Autorità consolare o del Comitato degli italiani all'estero (COMITES).

11. Il diritto e le modalità di erogazione sono stabiliti dall'autorità consolare competente per territorio, che esperisce le opportune indagini d'intesa con il COMITES sulla base dell'autodichiarazione dell'interessato.

12. L'importo dell'assegno sociale non può essere superiore a quello della pensione sociale erogata dall'INPS in casi analoghi sul territorio nazionale e deve essere commisurato al costo della vita nel Paese di residenza dell'interessato».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

30.0.10

Respinto

BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, VIVIANI GRUOSSO, PIZZINATO, STANISCI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art 30-bis.

1. Nell'applicazione dell'articolo 38 della legge n. 448 del 2001, il raggiungimento del tetto dei 516,46 euro previsti per i cittadini che hanno

un trattamento pensionistico, è riconosciuto, a partire dal dal 1° gennaio 2002, anche ai pensionati italiani residenti all'estero».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

30.0.11

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art 30-bis.

(Disposizioni in materia di politiche sociali)

1. Integrare quanto previsto dall'articolo 80, comma 2 della legge 388/00 con l'inserimento del riconoscimento dei benefici per i familiari di persone handicappate in situazioni di gravità anche a coloro che da oltre cinque anni sono stati già riconosciuti invalidi per la stessa patologia valutata come grave ai sensi della L. 104/92».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

30.0.12

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art 30-bis.

(Indennità di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 l'istituto dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti per i lavoratori non agricoli di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, è esteso ai soggetti iscritti ad altre forme obbligatorie, nel limite annuo di 100 milioni di euro. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e dell politiche so-

ciali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinate tale estensione nei limiti delle predette risorse».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

30.0.13

Respinto

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, G. BATTAGLIA

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art 30-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze procede dal 1° gennaio 2003 all'adeguamento dell'indennità di disoccupazione portandola al 60 per cento della retribuzione sulla base di un'intesa con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

30.0.14

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art 30-bis.

1. A tutti i soggetti con età superiore a 45 anni che risultano disoccupati ed iscritti agli Uffici di collocamento da almeno due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto un sussidio mensile pari a 516,00 euro.».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, modificare gli importi come segue:

2003: - 700.000;
2004: - 700.000;
2005: - 700.000.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

30.0.15**Respinto**

CUTRUFO

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art 30-bis.

1. Il regime transitorio previsto dall'articolo 18 comma 3 della legge n. 68/99 viene concesso per ulteriori 12 mesi con decorrenza 13 settembre 2002».

30.0.16**Respinto**

GRUOSSO, BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, VIVIANI, IOVENE, PIZZINATO, STANISCI

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art 30-bis.

1. Il periodo di sperimentazione del sistema di indennizzo del danno biologico previsto dall'articolo 55, comma 2, quinto periodo della legge 27 maggio 1999, n. 144, come modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 78 comma 26, lettera *b*), viene prorogato di un anno».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

30.0.17**Respinto**

CUTRUFO, CICCANTI

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art 30-bis.

1. Il periodo di sperimentazione del sistema di indennizzo del danno biologico previsto dall'articolo 55, comma 2, quinto periodo della legge 27 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'articolo 78 comma 26 let-

tera *b*) dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, viene prorogato per un anno».

30.0.18**Respinto**

FLAMMIA, VICINI, MURINEDDU, PIATTI, BASSO, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art 30-bis.

1. Con effetto dal 1° gennaio 2003, le pensioni a carico delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, integrate al tetto minimo, conseguite per effetto di un numero di settimane di assicurazione e contribuzione effettiva, figurativa, volontaria e da riscatto non inferiore a 781, sono aumentate mensilmente nella misura di 5,16 euro per ogni anno di contribuzione effettiva, figurativa, volontaria e da riscatto.

2. Agli effetti di cui al precedente comma, per le pensioni di reversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

30.0.19**Respinto**

GRUOSSO, VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, PILONI, PIZZINATO

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art 30-bis.

1. Con effetto dal 1° gennaio 2003, le pensioni a carico delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, integrate al tetto minimo, conseguite per effetto di un numero di settimane di assicurazione e contribuzione effettiva, figurativa, volontaria e da riscatto non inferiore a 781, sono aumentate mensilmente nella misura di

5,16 euro per ogni anno di contribuzione effettiva, figurativa, volontaria e da riscatto».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

30.0.20

Respinto

GIRFATTI

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art 30-bis.

1. All'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, comma 1, lettera *h*), sono soppresse le parole "navigante marittimo e". All'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: "È affidata all'IPSEMA la definizione dei livelli di assistenza sanitaria del personale navigante marittimo».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

30.0.21

Respinto

RONCONI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art 30-bis.

1. Le pensioni privilegiate ordinarie, concesse ai dipendenti civili e militari dello Stato e degli enti locali, di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, erogate ai sensi degli articoli 64 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, hanno carattere risarcitorio e sono esenti da ogni imposta nella misura del 10 per cento».

Conseguentemente, alla tabella A, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005.

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

30.0.22**Respinto**

VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, GRUOSSO, PIZZINATO

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale corrisposta ai titolari di pensione ai sensi dell'articolo 99, comma 5, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092

1. In tutti i casi di cumulo dell'indennità integrativa speciale corrisposta in maniera separata su pensioni dirette, indirette o di reversibilità con altra o altre indennità integrative speciali corrisposta o corrisposte su altra pensione o a qualsiasi altro titolo, l'indennità integrativa speciale su ogni singolo trattamento pensionistico è erogata nel limite della quota determinata in ragione di un quarantesimo per ogni anno di servizio utile ai fini del trattamento stesso. Sono confermati gli importi dei trattamenti in essere, se più favorevoli.

2. Le gestioni esclusive dell'Assicurazione generale obbligatoria provvederanno, a domanda, a ripristinare l'indennità integrativa speciale e a corrispondere gli arretrati entro il termine della prescrizione quinquennale. Le domande dovranno essere presentate all'Ente erogatore entro il 31 dicembre 2001. Le somme dovute a tale titolo non danno luogo a corresponsione di interessi se liquidate entro un anno dalla domanda.

I giudizi pendenti per tale titolo alla data di entrata in vigore della presente legge sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

4. Resta ferma la disciplina del cumulo tra le pensioni dirette e redditi da lavoro prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

30.0.23**Respinto**

CURTO

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Estensione del diritto di opzione per il sistema contributivo)

1. È abrogato il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito dalla legge 27 novembre 2001, n. 417».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

30.0.24**Respinto**

VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, GRUOSSO, PIZZINATO, STANISCI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dal seguente:

"3. Fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel caso di concorso di due o più pensioni l'integrazione di cui ai commi stessi spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione avente decorrenza più remota. A domanda degli interessati l'integrazione è liquidata sulla pensione di decorrenza più recente per la quale sia previsto un trattamento minimo più elevato".

2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano nei casi in cui la seconda o ulteriore pensione abbia decorrenza successiva al 31 dicembre 2000. Per le situazioni di pluritolarità già in essere al 31 dicembre 2000, tali disposizioni si applicano, con effetto dal 1° gennaio 2001 solo se più favorevoli con riferimento all'importo complessivo».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

30.0.25**Respinto**

BEDIN, LAVAGNINI, GIARETTA

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure di parificazione delle prestazioni previdenziali a favore del personale militare)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, al personale militare cessato dal servizio a domanda dal 17 agosto 1995 al 31 dicembre 1999, sono attribuiti gli aumenti periodici di stipendio di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, fermo restando i presupposti, le condizioni e le modalità, stabilite dallo stesso decreto legislativo per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio previa corresponsione da parte dell'interessato degli oneri dovuti all'istituto di previdenza».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

30.0.26**Respinto**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, CADDEO

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art 30-bis.

(Misure di parificazione delle prestazioni previdenziali a favore del personale militare)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, al personale militare cessato dal servizio a domanda dal 17 agosto 1995 al 31 dicembre 1999, sono attribuiti gli aumenti periodici di stipendio di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, fermo restando i presupposti, le condizioni e le modalità, stabilite dallo stesso decreto legislativo per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio previa corresponsione da parte dell'interessato degli oneri dovuti all'istituto di previdenza».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

30.0.27**Respinto**

PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, CADDEO, PIZZINATO

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Trattamento minimo delle pensioni)

1. Ai titolari di pensioni spetta l'integrazione al trattamento minimo, indipendentemente dal reddito del coniuge.

2. I commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 6 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, sono abrogati.

3. Le provvidenze di cui al comma 1 sono corrisposte dal 1° gennaio 2003».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).**30.0.28****Respinto**

BATTAFARANO, TREU, RIPAMONTI, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, DATO, VIVIANI, IOVENE, PIZZINATO MONTAGNINO

Dopo l'articolo 30, aggiungere i seguenti:

«Art. 30-bis.

(Dotazione finanziaria di capitale in favore dei giovani per promuovere l'eguaglianza delle opportunità)

1. Per un periodo sperimentale di due anni, ad ogni cittadino italiano di diciotto anni, di età, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 30-ter, comma 1, è attribuita una dotazione finanziaria di capitale pari a 15.000 euro, ovvero una dotazione di importo superiore qualora prevista dai provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 30-quater, per la formazione postsecondaria qualificata o per l'avviamento di un'attività imprenditoriale o professionale. La dotazione finanziaria di capitale è attribuita a titolo di credito senza interessi. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire che quota parte della dotazione finanziaria di capitale sia attribuita a titolo di contributo a fondo perduto con le modalità di cui al citato articolo 30-quater.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Entro tre mesi dal termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può disporre il prolungamento del periodo sperimentale per un periodo non superiore a due anni.

Art. 30-ter.

(Soggetti beneficiari)

1. I benefici di cui all'articolo 30-bis sono attribuiti, a domanda, al compimento del diciottesimo anno di età, ai cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) completamento dell'obbligo formativo previsto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni;

b) assenza di condanne penali, salvo quanto previsto dai provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 30-quater.

2. Il diritto ai benefici previsti all'articolo 30-bis decade al compimento, da parte del soggetto beneficiario, del venticinquesimo anno di età, salvo quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo 30-quater.

3. La dotazione finanziaria di capitale è destinata ad una o ad entrambe delle seguenti finalità:

a) formazione post-secondaria qualificata, con l'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali, mediante frequentazione di corsi di laurea universitaria, di corsi di formazione riconosciuti, di tirocini professionali o similari;

b) avviamento di un'attività imprenditoriale o professionale.

4. I soggetti beneficiari, all'atto della domanda per l'attribuzione della dotazione di cui all'articolo 30-bis, specificano:

a) in quale data intendano ricevere, entro i termini di decadenza di cui al comma 2, la dotazione finanziaria di capitale;

b) la finalizzazione della dotazione finanziaria di capitale con il relativo piano di spesa.

5. Al fine di orientare i programmi di formazione e di avvio di attività imprenditoriali o professionali dei giovani che richiedono i benefici di cui all'articolo 30-bis, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle parti sociali e delle associazioni di categoria, rendono noti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio documento, la domanda prevedibile di

figure professionali ed il fabbisogno di nuove attività per la produzione di beni e di servizi, ai fini di uno sviluppo equilibrato ed innovativo del sistema economico-sociale del territorio.

6. I benefici di cui all'articolo 30-*bis* sono cumulabili, dai soggetti aventi diritto, con le agevolazioni di cui all'articolo 9-*septies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

7. I soggetti beneficiari provvedono al rimborso della dotazione finanziaria di capitale entro quindici anni dalla data di erogazione del primo rateo, al netto dell'eventuale quota parte della dotazione finanziaria di capitale erogata a titolo di contributo a fondo perduto, secondo le modalità previste da provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 30-*quater*. Qualora la somma non sia restituita entro il termine stabilito, il beneficiario corrisponde alla banca o all'istituto di credito di cui al comma 1 del citato articolo 30-*quater*, oltre ad una somma equivalente alla dotazione finanziaria di capitale, gli interessi correnti per il ritardato rimborso ad un tasso pari all'interesse legale.

Art. 30-*quater*.

(Fondi per l'eguaglianza delle opportunità dei giovani)

1. Entro il 31 dicembre 2002, il Ministro dell'economia e delle finanze stipula una convenzione con l'Associazione bancaria italiana relativa all'erogazione, da parte di banche ed istituti finanziari, della dotazione finanziaria di capitale di cui all'articolo 30-*bis* ai beneficiari individuati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 3. La convenzione stabilisce altresì un tasso di interesse sui crediti omogeneo su tutto il territorio nazionale. L'onere degli interessi e la garanzia per la copertura dei rischi sui crediti, nonché dell'eventuale erogazione di parte delle dotazione finanziaria di capitale a titolo di contributo a fondo perduto, sono a carico dei fondi di cui al comma 3.

2. Per un periodo sperimentale di anni, entro il 31 marzo, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una somma determinata annualmente in misura pari al gettito, relativo all'anno precedente, dell'imposta sulle successioni e donazioni, che è ripristinata nelle misure e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Il riparto è effettuato in relazione al numero dei cittadini italiani, residenti nei territori delle singole regioni o province autonome, che compiono diciotto anni di età nel corso dell'anno ed al reddito *pro capite* medio di ogni singola regione o provincia autonoma relativo all'anno precedente.

3. Entro tre mesi dalla attribuzione delle somme ripartite secondo le modalità di cui al comma 2 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, provvedono:

a) ad istituire con le predette somme un fondo per l'eguaglianza delle opportunità dei giovani, di seguito denominato «fondo», destinato alla copertura degli oneri relativi agli interessi ed ai rischi sui crediti erogati ai sensi del comma 1 e degli oneri derivanti dalla eventuale erogazione di parte della dotazione finanziaria di capitale a titolo di contributo a fondo perduto;

b) a stabilire le modalità per il cofinanziamento del fondo da parte di enti territoriali e locali nonché da parte di privati cittadini, società, associazioni ed enti, tra cui gli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

c) alla definizione delle modalità di attribuzione dei benefici di cui all'articolo 30-*bis* in base alla graduatoria regionale di cui alla lettera g) del presente comma, fino a concorrenza delle risorse del fondo per l'eguaglianza delle opportunità dei giovani;

d) a stabilire l'ammontare della dotazione finanziaria di capitale di cui all'articolo 30-*bis* destinata all'avviamento di un'attività imprenditoriale o professionale e l'ammontare della dotazione finanziaria di capitale destinata alla formazione postsecondaria qualificata;

e) a stabilire, in assenza dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 30-*ter*, eventuali modalità specifiche e controllate di erogazione dei benefici di cui all'articolo 30-*bis*, da attuare con la collaborazione dei servizi di assistenza sociale;

f) a stabilire, in casi particolari, relativi a specifiche e limitate condizioni, eventuali deroghe al limite di età di cui al comma 2 dell'articolo 30-*ter*;

g) a definire le modalità per la compilazione delle graduatorie regionali o provinciali, pubblicate entro un mese dal termine di presentazione delle domande, tenendo conto: del fabbisogno di figure professionali e di nuove attività per la produzione di beni e servizi evidenziato dal documento di cui al comma 5 dell'articolo 30-*ter*; della situazione economica del richiedente relativa al nucleo familiare, definita secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni; della data di presentazione della domanda;

h) a definire i criteri per il monitoraggio dell'effettivo utilizzo delle dotazioni finanziarie di capitale erogate per le finalità di cui all'articolo 30-*bis*;

i) a definire le modalità per il rimborso della dotazione finanziaria di capitale tenendo conto del reddito dichiarato dai beneficiari nell'anno fiscale precedente la data prevista per il rimborso, prevedendo eventuali dilazioni e rateizzazioni.

4. Dopo la lettera c-undecies) del comma 2 dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Re-

pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante norme sugli oneri deducibili, è aggiunta la seguente:

"c-duodecies) le erogazioni liberali in denaro a favore dei fondi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'egualianza delle opportunità dei giovani".

5. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione delle risorse dei fondi non utilizzate entro il 31 dicembre dell'anno precedente, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che hanno utilizzato interamente le somme assegnate con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

30.0.29

Respinto

PIZZINATO, BONAVITA, CHIUSOLI, LONGHI

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. A decorrere dall'1 gennaio 2003, i termini di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, lettera b) della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi fino al 30 giugno 2005.

2. Il periodo durante il quale il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare i libri paga e matricola è prolungato di un periodo pari a quello intercorrente fra la data di decorrenza della sospensione di cui al comma 1 e la data nella quale la sospensione cessa di avere effetto».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

30.0.30**Respinto**

CAVALLARO, BEDIN, RIPAMONTI

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:***«Art. 30-bis.**

1. Il comma 6 è così modificato:

"6. A far data dall'1.1.2003, fuori dal numero di unità ammesso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale per i casi di ristrutturazione e riorganizzazione in

presenza di crisi aziendale possono accedere, anche per le situazioni di crisi aziendali già in essere, alla anticipata liquidazioni della pensione di vecchiaia anche quei giornalisti che, a prescindere dall'età anagrafica, abbiano totalizzato presso il solo INPGI o presso l'INPGI e altri Istituti previdenziali, o che totalizzeranno nel periodo di vigenza della crisi aziendale, almeno 28 (ventotto) anni di contributi effettivamente versati e/o accreditati figurativamente per qualsiasi ragione, compresi quelli per periodi di cassa integrazione e/o disoccupazione. Possono accedere alla anticipata liquidazione di vecchiaia anche quei giornalisti che, a prescindere dall'età anagrafica, siano stati riconosciuti invalidi civili con una percentuale pari o superiore al 74% e che abbiano già totalizzato almeno venticinque anni di anzianità contributiva. L'accesso alla anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia avviene su domanda all'INPGI, integrata con le notizie e/o le documentazioni necessarie all'Istituto per istruire le pratiche. Le aziende integreranno a loro volta le documentazioni su richiesta dell'INPGI per le parti di loro competenza. I diritti possono essere esercitati dai giornalisti nell'arco di tutto il periodo di vigenza dello stato di crisi aziendale. Ai giornalisti che richiederanno l'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia in base al presente articolo saranno riconosciuti tutti i benefici previsti dalla Legge 5.8.81 n.416 e successive modificazioni, con la sola esclusione dell'accredito di contributi figurativi in aggiunta a quelli, effettivi e/o figurativi, già totalizzati dai predetti nelle rispettive posizioni contributive. Ai giornalisti di cui al presente articolo, che risultino in servizio al momento della presentazione della domanda da parte dell'azienda per l'ammissione allo stato di crisi, si applicano anche tutte le agevolazioni e le incentivazioni previste dall'art. 15 Legge 7.3.01 n. 62 e successive modificazioni senza il vincolo dell'anzianità aziendale di almeno cinque anni di cui al comma 3 dell'art. 15 legge 62/01".

I benefici previsti dal presente comma restano in vigore fino al 31.12.2005».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

30.0.31**Dichiarato inammissibile**

ARCHIUTTI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.

*(Disposizioni in materia previdenziale
per la dirigenza militare)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 le indennità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, e all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni, nonché le speciali indennità di cui all'articolo 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e all'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, attribuite al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, concorrono, ai fini dell'indennità di buonuscita, alla determinazione della base contributiva di cui agli articoli 3 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con decorrenza 1 gennaio 1998 al personale in quiescenza, già destinatario dei citati emolumenti in costanza di servizio. A tal fine, il pagamento della quota di indennità di buonuscita spettante è effettuato nel triennio 2003-2005, procedendo dalle posizioni più remote, previo recupero del contributo previdenziale obbligatorio di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973, da porsi a totale carico dei beneficiari e con esclusione dell'incremento di cui al comma 3.

3. A decorrere dal 1 gennaio 2003, per il personale in servizio beneficiario del presente articolo, il contributo previdenziale obbligatorio previsto dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973, e successive modificazioni, ferma restando la rivalsa nella misura ivi prevista a carico dei dipendenti, è incrementato in misura del 3 per cento della base contributiva.

4. Il recupero a carico dei dipendenti in servizio dei ratei contributivi pregressi, con decorrenza dall'attribuzione giuridica degli emolumenti di attività di cui al comma 1, è effettuato in un numero di quote mensili pari al periodo di percezione degli stessi emolumenti valutabili, e comunque non superiore a ventiquattro rate, senza maggiorazioni per interessi legali e rivalutazione monetaria. La somma residua, dovuta dai dipendenti che cessano dal servizio prima dell'integrale recupero dei predetti contributi, è portata in detrazione all'importo dell'indennità di buonuscita erogata.

5. I contributi, determinati ai sensi del presente articolo, sono versati dalle amministrazioni interessate alla competente gestione previdenziale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.

6. A copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, sono stanziati, in relazione al comma 2 euro 6,441 milioni per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, in relazione ai commi 1, 4 e 5 euro 5,324 milioni per ciascuno degli anni 2003 e 2004 ed euro 6,334 milioni per l'anno 2005 e successivi».

30.x

Dichiarato inammissibile

BATTAGLIA Antonio

Sopprimere il divieto di cumulo.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

Art. 31.**31.1****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

31.2**Respinto**

VIVIANI, PIZZINATO

Sopprimere l'articolo.

31.3**Respinto**

GENTILE

L'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Art. 31. - (*Interventi per agevolare l'artigianato*) - 1. In sede di sperimentazione per l'anno 2003, gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali, qualora impossibilitati, per causa di forza maggiore, all'espletamento dell'attività lavorativa, possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il secondo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo, nel corso dell'anno, non superiore a 90 giorni

2. È fatto comunque obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economie e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le cause di forza maggiore in relazione alle quali è possibile avvalersi delle collaborazioni di cui al comma 1, nonché le modalità di comunicazione agli enti previdenziali interessati».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

31.4**Dichiarato inammissibile**

ZANOLETTI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le collaborazioni occasionali, prestate per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a tre mesi, da parte dei soggetti indicati nell'articolo 230-bis del Codice civile, nei confronti degli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali, impossibilitati per gravi motivi all'espletamento della normale attività lavorativa, in deroga alla normativa vigente s'intendono rese a titolo gratuito».

31.5**Dichiarato inammissibile**

RIGHETTI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le collaborazioni occasionali, prestate per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a tre mesi, da parte dei soggetti indicati nell'articolo 230-bis del Codice civile, nei confronti degli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali, impossibilitati per gravi motivi all'espletamento della normale attività lavorativa, in deroga alla normativa vigente s'intendono rese a titolo gratuito».

31.6**Respinto**

D'IPPOLITO, GIRFATTI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le collaborazioni occasionali, prestate per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a tre mesi, da parte dei soggetti indicati nell'articolo 230-bis del Codice civile, nei confronti degli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali, impossibilitati per gravi motivi all'espletamento della normale attività lavorativa, in deroga alla normativa vigente s'intendono rese a titolo gratuito».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

31.7**Respinto**

BASTIANONI, SCALERA, BEDIN, CAMBURSANO, GIARETTA

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le collaborazioni occasionali, prestate per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a tre mesi, da parte dei soggetti indicati nell'articolo 230-bis del Codice civile, nei confronti degli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali, impossibilitati per gravi motivi all'espletamento della normale attività lavorativa, in deroga alla normativa vigente s'intendono rese a titolo gratuito».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**31.8****Respinto**

CAVALLARO, GIARETTA

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le collaborazioni occasionali, prestate per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a tre mesi, da parte dei soggetti indicati nell'articolo 230-bis del Codice civile, nei confronti degli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali, impossibilitati per gravi motivi all'espletamento della normale attività lavorativa, in deroga alla normativa vigente s'intendono rese a titolo gratuito»

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**31.9****Dichiarato inammissibile**

ZANOLETTI

Alla rubrica dell'articolo sostituire le parole: «l'artigianato» con le seguenti: «il lavoro autonomo». Al comma 1, secondo rigo, dopo le parole: «albi provinciali» aggiungere le seguenti: «nonchè gli imprenditori di cui all'articolo 1, comma 202 e 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»

31.10**Respinto**

DATO

Alla rubrica dell'articolo sostituire le parole: «l'artigianato» con le seguenti: : «il lavoro autonomo». Al comma 1, secondo rigo, dopo le parole: «albi provinciali» aggiungere le seguenti: «nonchè gli imprenditori di cui all'articolo 1, comma 202 e 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

31.11**Dichiarato inammissibile**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «per causa di forza maggiore».

31.12**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «in deroga alla normativa vigente».

31.13**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «aventi anche il titolo di studente».

31.14**Dichiarato inammissibile**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

31.15**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonchè di ogni altra forma di contribuzione previdenziale e assistenziale».

31.16**Respinto**

D'AMICO, CASTELLANI, GIARETTA, SCALERA

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

«3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, i soggetti di età inferiore a 32 anni, che avviano l'esercizio di un'impresa artigiana e vengono iscritti per la prima volta alla specifica autonoma gestione previdenziale INPS beneficiario, per i tre anni successivi all'iscrizione, di uno sgravio del 50% dell'aliquota contributiva vigente per le predette gestioni».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

31.17**Respinto**

BASTIANONI, SCALERA, BEDIN, CAMBURSANO

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

«3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, i soggetti di età inferiore a 32 anni, che avviano l'esercizio di un'impresa artigiana e vengono iscritti per la prima volta alla specifica autonoma gestione previdenziale INPS beneficiario, per i tre anni successivi all'iscrizione, di uno sgravio del 50% dell'aliquota contributiva vigente per le predette gestioni».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

31.18**Dichiarato inammissibile**

RIGHETTI

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

«3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, i soggetti di età inferiore a 32 anni, che avviano l'esercizio di un'impresa artigiana e vengono iscritti per la prima volta alla specifica autonoma gestione previdenziale INPS bene-

ficiano, per i tre anni successivi all'iscrizione, di uno sgravio del 50% dell'aliquota contributiva vigente per le predette gestioni».

31.19

Dichiarato inammissibile

ZANOLETTI

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

«3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, i soggetti di età inferiore a 32 anni, che avviano l'esercizio di un'impresa artigiana e vengono iscritti per la prima volta alla specifica autonoma gestione previdenziale INPS beneficiano, per i tre anni successivi all'iscrizione, di uno sgravio del 50% dell'aliquota contributiva vigente per le predette gestioni».

31.20

Respinto

D'IPPOLITO, GIRFATTI

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

«3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, i soggetti di età inferiore a 32 anni, che avviano l'esercizio di un'impresa artigiana e vengono iscritti per la prima volta alla specifica autonoma gestione previdenziale INPS beneficiano, per i tre anni successivi all'iscrizione, di uno sgravio del 50% dell'aliquota contributiva vigente per le predette gestioni».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

31.0.1

Respinto

DATO

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Con effetto dal 1° gennaio 2003, le pensioni a carico delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, coloni, e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, integrate al trattamento minimo, conseguite per effetto di un numero di settimane di assicurazione e contribuzione effettiva, figurativa volontaria e da riscatto non inferiore a 781, sono aumentate mensilmente nella mi-

sura di 5,16 euro per ogni anno di contribuzione effettiva, figurativa, volontaria e da riscatto.

2. Agli effetti di cui al precedente comma, per le pensioni di reversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensione dirette».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

31.0.2

Respinto

BARATELLA, CHIUSOLI, GARRAFFA, MACONI CADDEO

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Interventi di agevolazione per le nuove attività artigiane e commerciali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, i soggetti di età inferiore a 32 anni che iniziano l'attività di artigiano o di esercente attività commerciale e vengono iscritti per la prima volta alla rispettive gestioni previdenziali beneficiano, per i tre anni successivi all'iscrizione di uno sgravio del 50% dell'aliquota contributiva vigente per le predette legislazioni».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

31.0.3

Respinto

GARRAFFA, CHIUSOLI, BARATELLA, MACONI, CADDEO, STANISCI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 2003, i soggetti di età inferiore a 32 anni che iniziano l'attività di artigiano o di esercente attività commerciale e vengono iscritti per la prima volta alla rispettive gestioni previdenziali be-

neficiano, per i tre anni successivi all'iscrizione di uno sgravio del 50% dell'aliquota contributiva vigente per le predette legislazioni».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

31.0.4

Respinto

RONCONI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Regolarizzazione contributiva in agricoltura)

All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1988, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni::

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «fino a tutto il 1997» sono sostituite dalle seguenti: «fino a tutto il 30 giugno 2002»;

b) al comma 1, primo periodo, le parole: «31 ottobre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2003»;

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999»;

d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):

2003: - 5.000.000;

2004: - 3.000.000;

2005: - 2.000.000.

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

31.0.5**Respinto**

OGNIBENE, LAURO

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Regolarizzazione contributiva in agricoltura)

All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1988, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «fino a tutto il 1997» sono sostituite dalle seguenti: «fino a tutto il 30 giugno 2002»;

b) al comma 1, primo periodo, le parole: «31 ottobre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2003»;

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999»;

d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):

2003: - 5.000.000;

2004: - 3.000.000;

2005: - 2.000.000.

Art. 32.**32.1****Respinto**

SALVI, DI SIENA, BATTAGLIA Giovanni, CADDEO, BATTAFARANO, PILONI

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

32.2**Respinto**RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

32.3**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

32.4**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

32.5**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «ad esclusione di quelli finalizzati a garantire i diritti soggettivi perfetti tutelati dallo Stato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 della Costituzione».**Conseguentemente: al comma 2, sostituire le parole da: «provvede annualmente» fino a: «prioritariamente» con le seguenti: «e su conforme parere delle competenti Commissioni parlamentari, provvede annualmente,*

con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando l'integrale».

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e su conforme parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, assicurando in ogni caso i servizi e le prestazioni che costituiscono soddisfazione dei diritti soggettivi perfetti tutelati dallo Stato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 della Costituzione.

Al comma 4, sostituire le parole da: «sentita» fino alla fine del comma con le seguenti: «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e su conforme parere delle competenti Commissioni parlamentari».

Al comma 5, sostituire le parole da: «Ministro» fino alla fine del comma con le seguenti: «Governo, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede all'esercizio dei poteri sostitutivi volti a garantire i diritti soggettivi perfetti tutelati dallo Stato ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 e 120 della Costituzione.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

32.6

Respinto

IOVENE, DE ZULUETA, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla legge n. 388 del 2000, articolo 80, comma 2, comma 4-bis, primo capoverso, sopprimere le parole: "da almeno cinque anni".».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

32.7**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 2, sostituire le parole: «propri decreti» con la parola: «decreto».

32.8**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 2, dopo le parole: «comma 1» sopprimere il resto del periodo.

32.9**Respinto**

BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PIZZINATO, STANISCI

Al comma 2, sostituire le parole: «e destinando almeno il 10 per cento di tali risorse» con le seguenti: «e incrementando, inoltre, il Fondo per le politiche sociali del 10 per cento per destinare tali risorse aggiuntive».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

32.10**Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Al comma 2, sostituire le parole: «delle famiglie di nuova costituzione» con le altre: «dei nuclei familiari comunque costituiti».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

32.11**Respinto**

EUFEMI

Al comma 2, dopo le parole: «prima casa di abitazione» aggiungere le seguenti: «anche con la costituzione di fondi personali di accumulo».

32.12**Respinto**

FILIPPELLI, FABRIS, DENTAMARO, CREMA

Al comma 2, dopo le parole: «sostegno alla natalità» aggiungere «ed un ulteriore 10 per cento di tali risorse è destinato ai comuni ed è finalizzato al finanziamento di attività di assistenza agli anziani non autosufficienti e alle loro famiglie; i comuni, al fine di un più efficace intervento assistenziale a favore degli anziani non autosufficienti, istituiscono un apposito fondo nel quale confluiscono dette risorse; il fondo è gestito attraverso la partecipazione delle associazioni locali rappresentative degli anziani».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

32.13**Respinto**

PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, VIVIANI, DI SIENA, FRANCO Vittoria, PAGANO, DE ZULUETA, ACCIARINI, BETTONI BRANDANI, STANISCI, BONFIETTI

Al comma 2, alla fine del comma aggiungere: «La ripartizione ai comuni per quanto riguarda il diritto della primissima infanzia agli asili nido deve tener conto del tasso demografico 0-2 anni, del tasso di occupazione e disoccupazione femminile e del fabbisogno secondo il criterio delle liste di attesa».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

32.14**Respinto**

EUFEMI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La dotazione finanziaria del Capitolo 1690, indicato nella tabella C allegata al disegno di legge finanziaria 2003 e relativo al Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, è incrementata di ulteriori 150.000.000 per ciascuno degli anni 2003-2004-2005.

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139)**32.15****Respinto**

FORLANI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I benefici di cui al comma 2 sono estesi alla famiglie in cui sia presente una persona con *handicap* con connotazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).**32.16****Respinto**

GENTILE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I benefici per l'acquisto della prima casa, di cui al comma 2, si estendono alle coppie conviventi o di fatto, alle coppie legalmente separate o divorziate, ai genitori vedovi, purchè l'immobile sia intestato, previa autorizzazione del giudice tutelare, al minore con età non superiore ai sessanta mesi».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

32.17**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Sopprimere il comma 3.***32.18****Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«I livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale sono definiti contestualmente all'individuazione delle risorse da assegnare al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, tenendo conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale delle regioni ed ai comuni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 2811, secondo l'articolo 1 del decreto legislativo n. 229 del 1999.

32.19**Respinto**

GRUOSSO, PILONI, BATTAFARANO, VIVIANI, DI SIENA, PIZZINATO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«I livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale sono definiti contestualmente all'individuazione delle risorse da assegnare al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, tenendo conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale delle regioni ed ai comuni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 2811.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

32.20**Respinto**

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**32.21****Respinto**

VIVIANI, TONINI, PIZZINATO

*Al comma 3 sopprimere l'intero periodo dalle parole: «Nei limiti» fino alle parole: «documento di programmazione economico-finanziaria».***Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).****32.22****Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

*Al comma 3, sopprimere la frase da: «Nei limiti...» fino a: «rispetto delle» e sostituirla con le seguenti: «Nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle».***32.23****Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 4 sostituire la parola: «sentita» con le parole: «d'intesa con».

32.24**Accolto**

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole da: «sentita la Conferenza» fino alla fine del comma con le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

32.25**Accolto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

32.26**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 5.

32.27**Respinto**

BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, VIVIANI, DI SIENA, PIZZINATO, STANISCI

Sopprimere il comma 5.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

32.28**Respinto**

BAIO DOSSI, TOIA, LIGUORI, GAGLIONE

Sopprimere il comma 5.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

32.29**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 5, dopo la parola: «utilizzo» aggiungere le seguenti: «non determinato da cause ostative oggettivamente provate».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).**32.30****Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 5, sostituire le parole: «entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono state assegnate» con le seguenti: «oltre un anno dalla data di effettiva disponibilità delle risorse attribuite dal decreto di assegnazione delle stesse».

32.31**Respinto**

VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, BATTAFARANO, TREU, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, DATO, VIVIANI, IOVENE, PIZZINATO, FRANCO Vittoria, PAGANO, DE ZULUETA, ACCIARINI, BETTONI BRANDANI, STANISCI, BONFIETTI, CADDEO, MARINO, GIARETTA, SCALERA, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente commi:

«5-bis. In attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di sviluppare un sistema di protezione sociale di cura per le persone anziane non autosufficienti, è istituito un Fondo nazionale per il sostegno alla non autosufficienza, di seguito denominato "Fondo".

5-ter. Il Fondo è destinato alle seguenti finalità:

a) favorire l'accesso alla rete dei servizi, con particolare riguardo agli interventi di assistenza alla persona, all'assistenza domiciliare diurna e notturna, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 328 del 2000;

b) erogare titoli per l'acquisto di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno, tali da consentire il pagamento di prestazioni di assistenza e sorveglianza a soggetti con gravi limitazioni dell'autonomia e il conseguente miglioramento della vita di relazione e della comunicazione;

c) erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente nel caso di Ricovero in Residenza Sanitaria Assistita o in strutture affini anche a carattere diurno.

5-quater. Entro il 30 giugno 2003 il Ministro del lavoro e per la solidarietà sociale di concerto con il Ministro per la salute, il Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni definisce con apposito decreto:

d) i criteri di determinazione e accertamento della non autosufficienza;

e) le modalità di gestione del Fondo e di erogazione degli interventi economici;

f) nell'ambito della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'art. 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, la tipologia delle prestazioni e dei servizi a carico del Fondo;

g) le modalità e le procedure attraverso le quali, nell'ambito del distretto sociosanitario, di cui all'art. 3-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, siano valutati il bisogno assistenziale e le prestazioni da erogare a favore della persona anziana non autosufficiente;

h) Le modalità di controllo e di verifica della qualità delle prestazioni erogate e delle spese sostenute dalla famiglia.

5-quinquies. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dalle persone anziane non autosufficienti alle quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni.

5-sexies. Il decreto di cui al punto 3 definisce le modalità della contribuzione, i criteri, i tempi per il finanziamento del Fondo, le quote a carico dei cittadini nonché le misure di carattere fiscale atte a compensare la quota a carico dei cittadini.

5-septies. Per l'avvio della fase sperimentale, confluisce nel fondo la quota degli stanziamenti destinati alle indennità di accompagnamento delle persone ultrasessantacinquenni di cui alle legge 11 febbraio 1980, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché una somma aggiuntiva pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2003, a 1.500 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 2.000 di euro per l'anno 2005».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

32.32

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«*5-bis.* Le disposizioni di cui al presente articolo dovranno comunque essere coordinate ed adottate in linea con quanto stabilito dalle legge 8 novembre 2000, n.328 in relazione all'utilizzo, alla gestione e al monitoraggio delle risorse del Fondo da parte dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali, nonché in relazione ai principi per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e delle procedure di approvazione del Piano per le politiche sociali».

32.33**Respinto**

VIVIANI, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, DI SIENA, PIZZINATO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma 6:

«6. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508 – già modificata dall'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge 11 ottobre 1990, n. 289 – concessa ai sordomuti come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dell'importo di 154,93 euro per dodici mensilità».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

32.34**Respinto**

BAIO DOSSI, TOIA, LIGUORI, GAGLIONE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma 6:

«6. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508 – già modificata dall'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge 11 ottobre 1990, n. 289 – concessa ai sordomuti come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dell'importo di 154,93 euro per dodici mensilità».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

32.0.1**Respinto**

SALVI, OCCHETTO, BOCO, VERALDI, ACCIARINI, BARATELLA, BASSO, BONAVITA, BRUNALE, BRUTTI Paolo, CASTELLANI, CORTIANA, DE PETRIS, DI SIENA, FASSONE, FILIPPELLI, FLAMMIA, FORCIERI, FORMISANO, GAGLIONE, LONGHI, MARITATI, MARTONE, ROTONDO, STANISCI, TESSITORE, VICINI, VILLONE, ZANCAN, BATTAGLIA Giovanni, SCALERA, GIARETTA, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:***«Art. 32-bis.***(Istituzione del reddito sociale minimo)*

1. E prevista la corresponsione di un reddito sociale minimo in favore dei soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza nel nostro paese da almeno due anni;
- b) iscrizione alle liste di collocamento da almeno un anno;

c) reddito personale imponibile annuo percepito non superiore a cinquemila euro, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 5 della presente legge;

d) appartenenza a nucleo familiare con reddito imponibile annuo non superiore a venticinquemila euro per nuclei composti da due persone e a trentamila euro per nuclei composti da tre persone; per ogni ulteriore componente il nucleo familiare il suddetto limite di reddito sarà elevato di quattromila euro.

2. Il reddito sociale minimo verrà corrisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

3. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'ufficio centrale per il rilevamento dello stato di disoccupazione e per l'erogazione del reddito sociale minimo, con specifici compiti di coordinamento dell'attività degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, disciplinato da apposito regolamento ministeriale da adottare entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'entità del reddito sociale minimo da corrispondere annualmente a ciascun soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 è di ottomila euro.

5. La somma indicata al comma 1 non è sottoposta ad alcuna forma di tassazione.

6. Il periodo di fruizione del reddito sociale minimo va calcolato ai fini pensionistici, con i criteri e le modalità indicate nel decreto legislativo che il Governo è delegato ad adottare nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. L'importo di cui all'articolo 2 è rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT del costo della vita.

8. L'importo indicato all'articolo 2 è ridotto della metà per i soggetti che svolgono attività lavorative da cui si consegue un reddito inferiore all'ammontare del reddito sociale minimo.

9. È prevista per il datore di lavoro, in caso di mancata attestazione della esistenza del rapporto di lavoro intercorrente con il soggetto che fruisce del reddito sociale minimo, una sanzione amministrativa, da infliggere a seguito del procedimento di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e pari all'ammontare delle somme che il soggetto avrebbe dovuto percepire quale corrispettivo del lavoro svolto, con riferimento ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria.

10. È in ogni caso prevista la decadenza dal diritto di percepire il reddito sociale minimo nell'ipotesi in cui il lavoratore ottenga un lavoro a tempo pieno.

11. In favore dei soggetti titolari del diritto al reddito sociale minimo di cui all'articolo 1 è prevista, anche nell'ipotesi di riduzione di cui all'articolo 5, la gratuità dell'accesso ai trasporti urbani ed al servizio sanitario nazionale, nonchè l'esclusione di ogni onere per l'iscrizione e la partecipazione a corsi ed esami di formazione professionale e di istruzione, anche di grado universitario.

12. È previsto altresì per i soggetti di cui all'articolo 1 il dimezzamento dei costi delle utenze relative alle forniture di gas e acqua e la determinazione di una tariffa sociale, con riferimento al servizio di elettricità e di telefonia fissa attraverso il versamento delle relative quote ai soggetti erogatori del servizio, da determinarsi da parte dal Governo con decreto legislativo che sarà adottato nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Per i soggetti di cui all'articolo 1 è previsto un canone sociale per l'utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, da prevedersi a mezzo di legge regionale.

14. Accedono ai benefici previsti dal presente articolo anche i soggetti titolari di pensioni sociali e minime nonché i componenti di nuclei familiari ricompresi nei limiti di reddito di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d)».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

32.0.2

Respinto

DEL TURCO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, MARINO

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Istituzione del reddito sociale minimo)

1. È prevista la corresponsione di un reddito sociale minimo in favore dei soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza nel nostro paese da almeno due anni;
- b) iscrizione alle liste di collocamento da almeno un anno;
- c) reddito personale imponibile annuo percepito non superiore a cinquemila euro, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 5 della presente legge;
- d) appartenenza a nucleo familiare con reddito imponibile annuo non superiore a venticinquemila euro per nuclei composti da due persone e a trentamila euro per nuclei composti da tre persone; per ogni ulteriore componente il nucleo familiare il suddetto limite di reddito sarà elevato di quattromila euro.

2. Il reddito sociale minimo verrà corrisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

3. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'ufficio sociale per il rilevamento dello stato di disoccupazione e per l'erogazione del reddito sociale minimo con specifici compiti di coordinamento dell'attività degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione disciplinata da apposito regolamento ministeriale da adottare

entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'entità del reddito sociale minimo da corrispondere annualmente a ciascun soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 determinato in un importo massimo di ottomila euro nei limiti dell'importo complessivo di cui alla contestuale copertura finanziaria.

5. La somma indicata al comma 1 non è sottoposta ad alcuna forma di tassazione.

6. Il periodo di fruizione del reddito sociale minimo va calcolato ai fini pensionistici, con i criteri e le modalità indicate nel decreto legislativo che il Governo ha delegato ad adottare nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. L'importo di cui all'articolo 2 è rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT del costo della vita.

8. L'importo indicato all'articolo 2 è ridotto della metà per i soggetti che svolgono attività lavorative da cui si consegue un reddito inferiore all'ammontare del reddito sociale minimo.

9. È prevista per il datore di lavoro, in caso di mancata attestazione della esistenza del rapporto di lavoro intercorrente con il soggetto che fruisce del reddito sociale minimo, una sanzione amministrativa da infliggere a seguito del procedimento di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e pari all'ammontare delle somme che il soggetto avrebbe dovuto percepire quale corrispettivo del lavoro svolto, con riferimento ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria.

10. È in ogni caso prevista la decadenza dal diritto di percepire il reddito sociale minimo nell'ipotesi in cui il lavoratore ottenga un lavoro a tempo pieno.

11. In favore dei soggetti titolari del diritto al reddito sociale minimo di cui all'articolo 1 è prevista, anche nell'ipotesi di riduzione di cui all'articolo 5, la gratuità dell'accesso ai trasporti urbani ed al servizio sanitario nazionale, nonché l'esclusione di ogni onere per l'iscrizione e la partecipazione a corsi ed esami di formazione professionale e di istruzione, anche di grado universitario.

12. È previsto altresì per i soggetti di cui all'articolo 1 il dimezzamento dei costi delle utenze relativi alle forniture di gas e acqua e la determinazione di una tariffa sociale, con riferimento al servizio di elettricità e di telefonia fissa attraverso il versamento delle relative quote ai soggetti erogatori del servizio, da determinarsi da parte del Governo con decreto legislativo che sarà adottato nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Per i soggetti di cui all'articolo 1 è previsto un canone sociale per l'utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, da prevedersi a mezzo di legge regionale.

14. Accedono ai benefici previsti dal presente articolo anche i soggetti titolari di pensioni sociali e minime nonché i componenti di nuclei familiari ricompresi nei limiti di reddito di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d)».

Conseguentemente all'articolo 67 comma 2 tabella C ridurre del 10 per cento gli importi relativi a tutte le rubriche di parte corrente.

32.0.3

Respinto

VERALDI, TOIA, BAIO DOSSI, LIGUORI, GAGLIONE

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Proroga ed estensione dell'Istituto del reddito minimo d'inserimento)

1. Nei limiti di 700 milioni di euro per l'anno 2003, 740 milioni di euro per l'anno 2004, di 740 milioni di euro per l'anno 2005 e fino alla data del 31 dicembre 2005:

a) i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n.237 e dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati, nell'ambito della disciplina di cui al decreto 237 del 1998, a proseguire gli interventi previsti in attuazione dell'Istituto del Reddito Minimo d'Inserimento fino al 31 dicembre 2004;

b) la disciplina dell'Istituto del Reddito Minimo d'Inserimento di cui al citato decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è estesa ai comuni compresi nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 120/99 del Consiglio quelli delle aree dell'obiettivo 1».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

32.0.4

Respinto

BATTAFARANO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, DI SIENA, TREU, PILONI, GRUOSSO, DATO, VIVIANI, IOVENE, PIZZINATO, PAGANO, CADDEO, SCALERA, GIARETTA

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

*(Proroga ed estensione
dell'Istituto del Reddito Minimo d'Inserimento)*

1. Nei limiti di 700 milioni di euro per l'anno 2003, 740 milioni di euro per l'anno 2004, di 740 milioni di euro per l'anno 2005 e fino alla data del 31 dicembre 2005:

a) i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n.237 e dell'articolo 80 della legge 23 dicembre

2000, n. 388, sono autorizzati, nell'ambito della disciplina di cui al decreto 237 del 1998, a proseguire gli interventi previsti in attuazione dell'Istituto del Reddito Minimo d'Inserimento fino al 31 dicembre 2004;

b) la disciplina dell'Istituto del Reddito Minimo d'Inserimento di cui al citato decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è estesa ai comuni compresi nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 120/99 del Consiglio quelli delle aree dell'obiettivo 1».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

32.0.5

Respinto

MONTAGNINO, LAURIA, ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Proroga ed estensione dell'istituto del reddito minimo d'inserimento)

1. Nei limiti di 700 milioni di euro per l'anno 2003, di 740 milioni di euro per l'anno 2004, di 740 milioni di euro per l'anno 2005, e fino alla data del 31 dicembre 2005: *a)* i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati, nell'ambito della disciplina di cui al medesimo decreto legislativo, a proseguire gli interventi previsti in attuazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento fino al 31 dicembre 2005; *b)* la disciplina dell'istituto del reddito minimo di inserimento di cui al citato decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è estesa ai comuni compresi nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e ad altre aree con indicatori di disagio sociale omogenei a quelli delle aree dell'obiettivo 1».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

32.0.6

Respinto

MONTAGNINO, LAURIA

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. All'articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dopo la lettera *b)* inserire la seguente:

c) la disciplina dell'istituto minimo di inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del 1998 è estesa anche ai comuni che hanno ade-

rito alla sperimentazione ma siano comunque compresi nei territori per i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2002, i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

32.0.7

Respinto

MONTAGNINO, LAURIA

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Con decorrenza dell'1/1/2003 la disciplina dell'istituto del Reddito minimo d'inserimento di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237 è applicata anche ai comuni non individuati ai sensi dell'art. 80 - comma 1 - lett. b) della L. 388/2000, compresi nei territori per i quali sono stati approvati, alla data del 30/06/2002 i Contratti d'Area e i Patti territoriali di cui all'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

32.0.8

Respinto

MONTAGNINO, LAURIA

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. comuni individuali ai sensi dell'art. 80, legge 388/2000, per i quali la sperimentazione del reddito minimo d'inserimento, di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è stata prorogata fino alla conclusione dei processi attuativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, sono autorizzati a proseguire tale sperimentazione con finanziamenti per gli anni 2003 e 2004.

Per tali comuni i processi attuativi della sperimentazione dovranno concludersi entro il 31/12/2006, fermo restando gli stanziamenti già previsti di cui sopra».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

32.0.9**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. L'istituto del reddito minimo di inserimento a favore dei soggetti privi di reddito singoli o con uno o più figli a carico ed impossibilitati a provvedere per cause psicofisiche e socili al mantenimento proprio e dei figli, di cui all'articolo 59, commi 47 e 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche ed integrazioni, è finanziato con 200 milioni di euro per il 2003 e 300 milioni di euro per il 2004».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2003: - 200.000;

2004: - 300.000.

32.0.10**Respinto**

THALER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Agevolazioni fiscali a favore delle associazioni di volontariato e delle ONLUS)

Alla legge 21 novembre 2000, n. 342, all'articolo 96, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di sostenere l'attività istituzionale delle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), a decorrere dall'anno 2003 è concessa una agevolazione fiscale con credito d'imposta pari al 16 per cento del costo per l'acquisto da traslare sul prezzo di cessione alle medesime di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri. A copertura delle maggiori spese si provvede mediante l'utilizzo della quota del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui la comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, determinata annualmente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in misura non inferiore ad euro 15.493.707,00».

32.0.26**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e alle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, che dimostrino di effettuare con costanza di impegno il trasporto di persone anziane o con disabilità è riconosciuto un credito di imposta pari al 19 per cento degli oneri sostenuti per l'acquisto e l'allestimento di veicolo destinati alla attività di cui sopra e rispondente ai requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto approvato entro sessant'giorni dall'entrata in vigore della presente norma.

2. Sui medesimi veicoli è riconosciuta l'esecuzione dal pagamento della tassa automobilistica con le modalità fissate dal Ministero delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**32.0.27****Respinto**

BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, IOVINE, PIZZINATO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente articolo 2-bis:

«Art. 2-bis.

1. Alle organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e le Associazioni di Promozione Sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 che dimostrino di effettuare con costanza di impegno il trasporto di persone anziane o con disabilità è riconosciuto un credito di imposta pari al 19% degli oneri sostenuti per l'acquisto e l'allestimento di veicoli destinati alla attività di cui sopra e rispondenti ai requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con proprio decreto approvato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente norma.

2. Sui medesimi veicoli è riconosciuta l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica con le modalità fissate dal Ministero delle Finanze entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente norma».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

32.0.11**Respinto**

FRANCO Paolo, VANZO

*Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:***«Art. 32-bis.**

1. Per l'anno 2003, con riferimento ai figli nati nello stesso anno, ai nuclei familiari composti da entrambi i coniugi residenti in Italia da almeno cinque anni, con reddito non superiore a 36.000, euro, è concesso un assegno pari a 1.000 euro per l'acquisto di prodotto di prima necessità per l'infanzia».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).**32.0.12****Respinto**

FRANCO Paolo, VANZO

*Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:***«Art. 32-bis.**

1. Per l'anno 2003, con riferimento ai figli nati nello stesso anno, ai nuclei familiari composti da entrambi i coniugi residenti in Italia da almeno cinque anni, con reddito non superiore a 36.000 euro, è concesso un assegno pari a 1.000 euro».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).**32.0.13****Respinto**

GIARETTA, TOIA, BAIO DOSSI, GAGLIONE, LIGUORI

*Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:***«Art. 32-bis.**

(Norme in materia di impedimento alla firma da parte di persone con handicap psichico o intellettivo)

1. Ai soli fini della richiesta di accertamento delle minoranze civili e dell'handicap e delle documentazioni da produrre all'INPS per l'erogazione delle provvidenze economiche derivanti dalle minorazioni civili, le persone maggiorenni con disabilità intellettuale o psichica permanente, non interdette nè inabilite, possono allegare agli atti sopraccitati un cer-

tificato medico attestante la tipologia della menomazione ed il correlato impedimento alla firma».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

32.0.14

Respinto

GIARETTA, TOIA, BAILO DOSSI, GAGLIONE, LIGUORI

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Imposta di bollo su documenti connessi all'accertamento delle minoranze civili e dell'handicap)

1. Alla tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, recanti gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo, dopo l'articolo 13-bis è inserito il seguente:

"Art. 13-ter. - 1. Atti e documenti connessi all'accertamento, alla certificazione e all'attestazione delle minorazioni civili e dell'handicap"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

32.0.15

Respinto

GIARETTA, TOIA, BAILO DOSSI, GAGLIONI, LIGUORI

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Nuove norme in materia di contribuzione figurativa a favore dei genitori di disabili gravissimi)

1. A decorrere dall'anno 2002 ai genitori dei disabili gravissimi che ai dettati di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e che siano contemporaneamente interessati da almeno due *deficit* delle funzioni della vita umana sotto riportate:

- a) deficit intellettuale grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;
- b) impossibilità nella deambulazione;
- c) impossibilità a mantenere il controllo sfinterico;
- d) impossibilità alla assunzione di cibo;
- e) impossibilità a lavarsi;
- f) impossibilità a vestirsi.

È riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

32.0.16

Respinto

GIARETTA, TOIA, BAIO DOSSI, GAGLIONE, LIGUORI

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Nuove norme in materia di permessi retribuiti per i genitori di persone con handicap grave)

1. Al comma 4 bis dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo le parole: "accertata ai sensi dell'articolo 4, comma, della legge medesima» sono abrogate le seguenti parole: "da almeno cinque anni e".

2. Al comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo le parole: "nonchè colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado", sono aggiunte le seguenti: "o comunque appartenente alla medesima famiglia anagrafica,"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

32.0.17

Respinto

GIARETTA, TOIA, BAIO DOSSI, GAGLIONE, LIGUORI

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Incremento delle pensioni in favore degli invalidi civili al 100%)

1. Il comma 4 dell'articolo 38 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 è sostituito dal seguente:

«I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

32.0.18**Respinto**

GIARETTA, TOIA, BAILO DOSSI, CAGLIONE, LIGUORI

*Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:***«Art. 32-bis.***(Indennità cumulativa per le persone affette da pluriminorazioni)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 429 sono aggiunti i seguenti commi:

"2. Alle persone affette da più minorazioni, anche derivanti dalla medesima eziopatogenesi, le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo all'indennità prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, spetta un'indennità cumulativa pari al doppio dell'indennità attribuibile ai sensi della norma citata.

3. I moduli utilizzati dalle commissioni di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per la comunicazione del verbale di accertamento degli stati di invalidità civile sono aggiornati, nella parte relativa al giudizio espresso, con l'aggiunta della voce "Persona affetta da gravissime pluriminorazioni"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**32.0.19****Respinto**

DE PETRIS, BARATELLA, BASSO, BATTAGLIA Giovanni, BATTISTI, BEDIN, BOCO, BONAVITA, BONFIETTI, CALCI, CASTELLANI, DE PAOLI, DETTORI, DI GIROLAMO, DI SIENA, FILIPPELLI, FORCIERI, GARRAFFA, LIGUORI, LONGHI, MARITATI, MASCIONI, NIEDDU, PEDRINI, PIATTI, PIZZINATO, STANISCI, TOGNI, VICINI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:***«Art. 32-bis.**

1. I centri sociali per anziani gestiti da organismi non lucrativi di utilità sociale, da associazioni od enti di promozione sociale, da fondazioni o enti di patronato, da organizzazioni di volontariato nonché da altri soggetti, pubblici o privati, le cui finalità rientrino nei principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, e in particolare siano volte alla socializzazione ed all'integrazione delle persone anziane, che provvedano ad occupare persone anziane pensionate loro associate in attività di utilità sociale ivi comprese attività di volontariato ovvero attività ricreative, svolte in convenzione con gli enti locali, possono effettuare per le stesse attività rimborsi spese con modalità forfetarie. Tali rimborsi sono considerati esenti da im-

posizioni fiscali di alcun tipo e non vanno a costituire reddito ai fini delle imposte. L'ammontare complessivo annuo di tale rimborso non può superare la somma di 3.000 euro, rivalutabile annualmente sulla base dell'inflazione reale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche sociali, sentite l'associazione nazionale dei Comuni, delle provincie e delle regioni, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge determina le modalità relative all'attuazione del presente articolo».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

32.0.20

Respinto

GIARETTA, TOIA, BAIO DOSSI, GAGLIONE, LIGUORI

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Agevolazioni per le ONLUS e le associazioni di promozione sociale che effettuano servizi di trasporto per anziani)

1. Alle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e le Associazioni di Promozione Sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 che dimostrino di effettuare con costanza di impegno il trasporto di persone anziane o con disabilità è riconosciuto un credito di imposta pari al 19 per cento degli oneri sostenuti per l'acquisto e l'allestimento di veicoli destinati alla attività di cui sopra e rispondente ai requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto approvato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente norma.

2. Sui medesimi veicoli è riconosciuta l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica con le modalità fissate dal Ministero delle finanze entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente norma».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

32.0.21

Respinto

RIGONI

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

Le somme corrisposte dall'INAIL ai sensi del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e

le malattie professionali, a titolo di rendita, assegno o indennità per la loro natura risarcitoria non costituiscono reddito. Tali somme sono pertanto irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici ed assistenziali».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

32.0.22

Respinto

FERRARA

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di 2.500 milioni di euro per l'anno 2003 ai fini della realizzazione di politiche attive del lavoro in favore dei soggetti che non rientrano nel bacino individuato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e che svolgono attività socialmente utili, presso i Comuni della Regione Siciliana con popolazione compresa tra i 30.000 e i 150.000 abitanti, i cui oneri finanziari siano attualmente a carico dei medesimi comuni».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

32.0.23

Respinto

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Ai contributi obbligatori per la copertura di oneri sanitari e socio-assistenziali previsti con legge regionali e provinciali, si applica il regime fiscale previsti con leggi regionali e provinciali, si applica il regime fiscale previsto per le contribuzioni e per i fondi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e di cui all'articolo 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328».

Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, alla tabella A, la voce: Ministero dell'economia e delle finanze, è ridotta del seguente importo:

2003: - 19.108;

2004: - 19.108;

2005: - 19.108.

32.0.24

Respinto

COZZOLINO, DEMASI, TATÒ, SEMERARO, BEVILACQUA, BONATESTA, SPECCHIA, DANIELI Paolo

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Il rapporto di lavoro della dirigenza medica delle aziende sanitarie e degli altri enti ed istituti sanitari pubblici è unico e a tempo pieno. Il rapporto può essere a carattere esclusivo o non esclusivo; le due tipologie di rapporto sono, a domanda, fra di loro reversibili e consentono la direzione di strutture semplici e complesse. Il passaggio da rapporto esclusivo a quello non esclusivo e viceversa è disposto con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva. L'opzione per il rapporto non esclusivo comporta la perdita dell'indennità di esclusività del rapporto.

2. Le regioni disciplinano l'attività libero-professionale intramoenia del personale medico in maniera che il dirigente medico, fuori dall'impegno di servizio, possa svolgere, all'interno delle strutture aziendali o anche all'esterno delle stesse, attività libero-professionale individuale o in équipe regolata con modalità che assicurino all'azienda almeno il recupero di tutti gli oneri sostenuti.

3. L'attività libero-professionale intramoenia può essere svolta solo dopo aver assicurato il volume di prestazioni e in numero di ore di attività individuali o in équipe previsti dal programma aziendale concordato con le OO.SS. della dirigenza sanitaria firmatarie dell'accordo collettivo di lavoro.

4. Tali disposizioni, fermo restando il loro stato giuridico, sono applicate anche ai medici universitari, professori universitari di prima e seconda fascia e ricercatori, che svolgono attività assistenziale presso le aziende ospedaliere di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 517 del 1999 o presso strutture assistenziali pubbliche o private accreditate, ove previsto dagli accordi fra la regione e l'università.

5. I dirigenti sanitari a rapporto di lavoro a tempo definito alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre n. 415, possono, a domanda da presentarsi entro i successivi 60 giorni, conservare ad esaurimento tale rapporto.

6. Le economie di spesa conseguenti al passaggio del rapporto di lavoro esclusivo al rapporto a tempo pieno senza esclusività sono destinati al finanziamento del Programma sanitario nazionale».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

32.0.25

Respinto

CALLEGARO

Dopo l'articolo 32-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 32-quater.

(Obbligo assicurativo dei dipendenti dai concessionari della riscossione degli enti locali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza del personale addetto alle esattorie di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni:

a) il personale dipendente dai soggetti iscritti all'Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

b) coloro che esercitano attività complementari e/o accessorie appaltabili relative ai servizi esattoriali e ai servizi di cui alla precedente lettera a);

c) il personale comunque comandato o distaccato da altre aziende purché il rapporto di lavoro sia di fatto continuativo e subordinato alle direttive dell'azienda in cui opera.

2. Rimane fermo quanto stabilito dall'articolo 8 e 9, comma 1, della legge 377 richiamata».

32.X0

Dichiarato inammissibile

BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA GIOVANNI, BASSO, IOVENE

Al comma 3, sostituire le parole: «la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» con le parole: «la Conferenza Unificata».

32.X1**Dichiarato inammissibile**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 3, sostituire le parole: «la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» con le seguenti: «la Conferenza Unificata».

32.X2**Dichiarato inammissibile**

BEDIN, BATTISTI, CAVALLARO, CAMBURSANO, BAIO DOSSI, DETTORI, SCALERA

Al comma 3, sostituire le parole: «la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» con le parole: «la Conferenza Unificata».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

32.X3**Dichiarato inammissibile**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 3, sostituire le parole: «la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» con le parole: «la Conferenza Unificata».
